SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVERTENZA

Si dà notizia che alla pagina 95 di questo fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - è pubblicato un avviso riguardante il diario delle prove d'esame dei concorsi pubblici, per esami, di categoria D e di categoria C ed il rinvio delle prove d'esame dei concorsi pubblici, di categoria D, C, e B, presso l'Università «Federico II» di Napoli.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 181

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2005.

Assegnazione di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

05A10573

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE — COPIA TRATTA DA GURITEL

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 novembre 2005, n. **231.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 2005, N. 182

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *(Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola).* – *1.* Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonchè ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.

2. Gli aiuti *de minimis* di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003:

a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera *a)*;

c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera *b)*.

3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

6. All'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera *a)*, della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro".

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art.1-*bis.* – *(Interventi del commissario* ad acta *ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi).* – *1.* Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta* per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:

a) può stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;

b) può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 1-*ter*. – *(Ulteriori interventi del commissario* ad acta *ex-Agensud)*. – *1*. Nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*bis*, il commissario *ad acta* opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.

2. Il commissario *ad acta* di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*bis*, opera anche attraverso specifiche convenzioni con:

a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;

b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;

c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane.

Art. 1-*quater*. – *(Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta)*. – *1*. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonchè specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.

4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della pos-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.

6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.

7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-*quinquies.* – *(Garanzie creditizie in agricoltura).* – *1.* L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-*bis*, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Art. 1-*sexies.* – *(Disposizioni per il superamento della crisi da* blue tongue*).* – *1.* La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già trasferita alle regioni interessate secondo la tabella A allegata al presente decreto, è destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (*blue tongue*) nonchè alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – *(Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari).* – *1.* Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*:

a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere pro-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

duttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: ", con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane".

2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unità effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Go-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

verno di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. – *(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari)*. – *1.* Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.

2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonchè le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228"».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

All'articolo 3, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonchè agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

5-*ter*. Il beneficiario potrà chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-*bis*, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante "bonifico domiciliato" presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma sarà utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-*bis*.

5-*quater*. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-*bis*, nonchè i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma 5-*ter*, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

5-*quinquies*. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.

5-*sexies*. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

5-*septies*. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonchè alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

5-*octies*. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.

5-*novies*. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.

5-*decies*. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente comma:

"Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni".

5-*undecies*. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre".

5-*duodecies*. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:

"Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze".

5-*terdecies*. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-*duodecies* non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71» *sono sostituite dalle seguenti:* «Al comma 7-*bis* dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-*ter*, e 32, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, dopo le parole: "della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale,". Al relativo onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006, si

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

4-*ter*. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-*quater*, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva"»;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. – *(Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare)*. – *1.* In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Al decreto-legge è aggiunta la seguente tabella:

«TABELLA A
(articolo 1-sexies)

REGIONE	Indennizzi profilassi *euro*	Indennizzi restrizione movimentazione *euro*	Totale *euro*
Lazio	1.740.973,55	0,00	1.740.973,55
Campania	2.026.014,80	0,00	2.026.014,80
Marche	3.087,85	5.457,30	8.545,16
Molise	413.816,49	0,00	413.816,49
Umbria	59.151,06	0,00	59.151,06
Toscana	2.670.353,25	10.031,12	2.680.384,37
Sardegna	6.068.397,31	0,00	6.068.397,31
Abruzzo	81.193,80	82.422,91	163.616,72
Basilicata	2.581.041,54	0,00	2.581.041,54
Calabria	432.264,94	0,00	432.264,94
Puglia	1.873.003,84	0,00	1.873.003,84
Sicilia	75.701,56	0,00	75.701,56
Liguria	0,00	9.782,94	9.782,94
Emilia-Romagna	0,00	617.305,72	617.305,72
TOTALE GENERALE	18.025.000,00	725.000,00	18.750.000,00

».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6063):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle politiche agricole e forestali (ALEMANNO) il 12 settembre 2005.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 12 settembre 2005 con pareri del comitato per la legislazione, delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X, XII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 20, 27, 28 settembre 2005; il 4, 11, 12, 13 ottobre 2005.

Esaminato in aula il 17, 18, 19, 20, 26, 27 ottobre 2005 ed approvato il 3 novembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3639):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 4 novembre 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 10ª, 12ª, 14ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 7 novembre 2005.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 7 novembre 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 9 novembre 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 73.

05G0258

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005.

Scioglimento del Consiglio comunale di Crispano, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Crispano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Crispano;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Crispano, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crispano (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Crispano (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giorgio Criscuolo - prefetto in quiescenza;

dott.ssa Giovanna Menghini - viceprefetto;

dott. Salvatore Carli - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime, cariche.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 276

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Crispano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

A seguito di elementi informativi acquisiti dagli organi di polizia, riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale, il prefetto di Napoli ha disposto, con provvedimento in data 20 settembre 2004, l'accesso presso il comune di Crispano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio, pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative emergono dal coinvolgimento di alcuni amministratori locali negli ambienti della locale criminalità, avvalorato da una fitta rete di frequentazioni e parentele di pubblici amministratori e dipendenti con soggetti gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata ed, in materia di appalti pubblici, da una gestione amministrativa fortemente caratterizzata da irregolarità, incongruenze ed anomalie.

Vicenda sintomatica per i riflessi negativi che ne sono derivati sulla libertà degli organi elettivi e sulla loro capacità di porre in essere comportamenti scevri da condizionamenti dei sodalizi criminali, è quella relativa allo svolgimento dell'annuale «festa dei gigli», tenutasi nel giugno 2004. Il giorno in cui si teneva la predetta manifestazione, accompagnata da una grande partecipazione popolare poiché tale evento costituisce il più importante momento di aggregazione della comunità locale in cui l'intera popolazione si riconosce, veniva accertata dagli organi di polizia la esposizione di un telo di grandi dimen-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sioni con l'effigie di un noto esponente di spicco della locale criminalità organizzata attualmente detenuto, su cui era riportata la scritta «tutto questo è solo per te». Altro evento sintomatico è stato la consegna in pubblico al presidente dell'associazione organizzatrice dei festeggiamenti, durante la loro apertura ed in presenza del sindaco, della lettera con la quale il predetto esponente della criminalità organizzata, attraverso la pubblica espressione di buoni auspici per la festa, ribadiva il proprio ruolo egemone; l'evento ha inequivocabilmente posto in evidenza la sua capacità di mantenere integra nella comunità locale la posizione di leader indiscusso e di coltivare al suo interno rapporti carismatici nonostante lo stato di restrizione in carcere, senza che, da parte dell'istituzione locale, sia stato assunto, come era nei suoi doveri istituzionali, alcun atteggiamento di chiaro disimpegno. Ed infatti l'amministrazione locale ha censurato l'intera vicenda solo quando la commissione d'accesso si è insediata presso l'ente, a ben tre mesi di distanza dal verificarsi dell'evento. Inoltre, due dei quattro soci dell'associazione che si è occupata dell'organizzazione della festa sono risultati direttamente o indirettamente collegati con appartenenti al clan camorristico della zona, e ciononostante il sodalizio è risultato beneficiario di un sostanzioso contributo finanziario da parte del comune.

A tal proposito, e più in generale con riguardo alle modalità di erogazione di benefici economici a favore di enti ed associazioni, le risultanze dell'accesso hanno fatto emergere un sistema in cui i destinatari sono di frequente legati da vincoli di parentela o da legami politici con gli amministratori, sistema favorito da un regolamento che non individua adeguate forme di pubblicità a garanzia della correttezza e trasparenza nelle erogazioni, né strumenti di controllo sui requisiti soggettivi dei beneficiari.

Anche nel corso dei festeggiamenti della predetta festa svoltasi nel giugno 2005 si sono registrati comportamenti che hanno testimoniato espressioni di devozione nei confronti del citato mafioso.

In materia di appalti pubblici, è emersa una gestione amministrativa caratterizzata da irregolarità e da procedure di dubbia legittimità. In particolare, è stato accertato che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento delle aree pubbliche dal 1999 era stato affidato ad una società risultata controindicata ai fini antimafia. A seguito del recesso dal contratto, veniva individuato come nuovo soggetto gestore un'altra società che, a partire da un primo affidamento per un periodo di tre mesi, ha svolto continuativamente il servizio sino al 20 dicembre 2003 in forza di undici provvedimenti di proroga, assentiti dal commissariato regionale per l'emergenza rifiuti. Successivamente, il comune, disattendendo le indicazioni del suddetto commissariato, deliberava di appaltare il servizio di nettezza urbana mediante licitazione privata da aggiudicarsi con il prezzo più basso previa pubblicazione di apposito bando di gara. La gara veniva svolta, nonostante l'espressa diffida da parte del commissariato motivata dalla necessità che si procedesse alla previa redazione di un piano di raccolta integrata, con relativa analisi economico-finanziaria, coerente con le ordinanze ministeriali e commissariali adottate in materia.

Sotto il profilo procedurale gli accertamenti hanno messo in evidenza la violazione della normativa che disciplina la pubblicazione del bando, in quanto sono stati ridotti immotivatamente ed in carenza dei prescritti presupposti, sia i termini di presentazione delle domande da parte delle ditte interessate, sia quelli per la ricezione delle offerte dopo la fase di prequalificazione, limitandosi di conseguenza la conoscibilità della procedura ad evidenza pubblica e quindi la partecipazione alla gara da parte dei soggetti potenzialmente interessati. È, altresì, emerso che, espletata la gara, l'amministrazione ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria «salva verifica dei requisiti», dando avvio al rapporto ancor prima di aver inoltrato la richiesta di informativa antimafia. Successivamente, all'emergere di elementi ostativi ai fini antimafia, l'ente invece di disporre la immediata interruzione del rapporto contrattuale, ha richiesto una nuova istruttoria antimafia sulla base della speciosa considerazione che la società aveva trasferito la sede sociale, quando viceversa soltanto un mutamento dell'assetto societario avrebbe potuto giustificare tale richiesta. Infine, soltanto all'esito della notifica della sentenza con la quale era stato rigetto il ricorso proposto dalla società aggiudicataria avverso l'informativa prefettizia, l'ente si determinava a procedere alla risoluzione del contratto, a ben dieci mesi dall'inoltro dell'avversata comunicazione.

Altre violazioni della normativa antimafia sono state rilevate nell'appalto del servizio di refezione scolastica. Anche in questo caso, per il quale l'ente locale ha scelto di affidare il servizio con la procedura ristretta della licitazione privata da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono state rilevate gravi violazioni della disciplina di pubblicazione degli atti di gara, che hanno determinato una conseguente limitazione della concorrenzialità; inoltre, è stata disposta una deroga ai termini prescritti per la ricezione delle offerte delle ditte ammesse, adducendosi esigenze d'urgenza risultate inconciliabili con i tempi estremamente dilatati osservati dall'ente nella trattazione della procedura concorsuale; ancora, si è registrato un abnorme susseguirsi di proroghe per la gestione del servizio nelle more dell'espletamento della gara. La ditta aggiudicataria, l'unica, peraltro, ad aver presentato un'offerta, è risultata essere quella stessa che già conduceva il servizio in regime di proroga. Totalmente disattesa è risultata la normativa antimafia, non essendo state richieste le informative antimafia alla Prefettura, così come prescritto, in relazione all'importo del contratto, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Sotto il profilo sostanziale, è emersa la sussistenza di elementi di condizionamento mafioso a carico della ditta aggiudicataria, essendo stato accertato che la cessione del ramo di azienda da altra società a quest'ultima costituiva aggiramento della normativa antimafia, permanendo un collegamento diretto tra le predette società ed una famiglia gravitante nella criminalità organizzata.

Anche dall'esame della documentazione relativa all'appalto di lavori di manutenzione straordinaria di un edificio scolastico, sono state rilevate gravi violazioni nella progettazione, riflessesi sui contenuti del progetto, così da determinare la necessità del ricorso ad una perizia di variante e suppletiva assolutamente ingiustificata. In ordine allo svolgimento della gara, è emerso che le offerte presentate dalle ditte partecipanti differivano l'una dall'altra di una percentuale irrisoria di ribasso, giustificando la presunzione di una turbativa di gara mediante l'organizzazione di cordate. Con riguardo alla fase esecutiva dell'appalto, è stata accertata una notevole dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori, in forza di un sistema di proroghe accordate dal dirigente dell'ufficio tecnico, che hanno comportato il completamento delle opere con un ritardo di circa dieci mesi rispetto al termine stabilito. Viene pertanto evidenziato un atteggiamento di colpevole tolleranza del responsabile del procedimento che non è intervenuto neanche per inoltrare le rituali comunicazioni di sua competenza, così impedendo l'attivazione dei controlli sull'intero appalto. Anche in questo caso sono emersi collegamenti e rapporti di parentela, rilevanti come controindicazioni antimafia, tra gli amministratori della società aggiudicataria e soggetti indiziati di cointeressenze con la criminalità organizzata.

Nell'appalto del servizio di manutenzione e di esercizio dell'impianto di pubblica illuminazione è stata accertata la sussistenza tra le offerte di percentuali progressive di ribasso, con uno scarto irrisorio che fa verosimilmente ritenere, analogamente a quanto già rilevato in altra procedura, la presenza di una turbativa di gara mediante l'organizzazione di cordate con la conseguente violazione del principio di concorrenzialità. Nella fase successiva alla celebrazione della gara è stata inoltre evidenziata l'illegittimità del comportamento dell'ente che ha proceduto alla stipula del contratto nonostante l'accertata inosservanza da parte del soggetto aggiudicatario, di una condizione obbligatoria fissata dal capitolato d'appalto, concernente l'obbligo di rendere disponibile un ufficio nel territorio del comune, la cui osservanza è risultata falsamente attestata dal titolare dell'azienda senza che l'ente locale l'abbia contestato. È emerso, inoltre, che il titolare della ditta nel 2004 è stato destinatario di misura interdittiva disposta dal Tribunale di Nocera Inferiore per aver partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla turbativa di appalti.

L'appalto dei lavori di rifacimento delle facciate, di sostituzione infissi e di sistemazione dell'area esterna della locale scuola media statale «S. Quasimodo», sono risultati aggiudicati ad una ditta a carico della quale sono emerse una serie di irregolarità contabili. In particolare, l'obbligo di eseguire la verifica dei conteggi presentati dalla ditta aggiudicataria doveva essere assolto prima della stipula del contratto, mentre è avvenuta successivamente. A carico del titolare della ditta appaltatrice di questi lavori sono stati accertati rapporti di parentela con esponenti della criminalità organizzata.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Anche nel settore urbanistico è stato evidenziato un atteggiamento di colpevole inerzia dell'amministrazione locale che nel tempo ha ingenerato il diffondersi di una generale tendenza alla trasgressione delle norme, alimentata dalla certezza dell'impunità, che ha finito per tradursi in condizione di vantaggio per i soggetti gravitanti intorno alla criminalità organizzata. La funzione di controllo sull'attività edilizia è stata svolta in maniera inefficace; nella maggior parte dei casi l'ente ha finito per legittimare *ex post* comportamenti posti in essere in assenza o in violazione dei titoli abilitanti l'attività edilizia. Dal 31 marzo 2003 il comune ha accertato centodieci abusi edilizi, emettendo settantasette ordinanze di demolizione e quattro provvedimenti di acquisizione al patrimonio, senza che nessuno di essi tuttavia sia giunto al risultato dell'abbattimento delle opere. Quale elemento sintomatico del condizionamento dell'amministrazione comunale viene indicata la circostanza che tra i beneficiari delle predette concessioni edilizie risultano soggetti che hanno rapporti di parentela o frequentazioni con pregiudicati.

Anche per quanto riguarda le autorizzazioni commerciali il comportamento inerte nei riguardi di abusi tenuto dall'amministrazione è stato ritenuto elemento sintomatico di una volontà di favorire o evitare di contrastare adeguatamente ditte riconducibili direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata.

Il complesso degli elementi emersi dall'accesso manifesta che la capacità di penetrazione dell'attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibii alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Crispano la cui capacità volitiva risulta assoggettata alla influenza dei locali sodalizi criminali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni; ne sono riprova i numerosi esposti attraverso i quali vengono auspicati interventi incisivi a tutela del principio di legalità.

Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 6 giugno 2005, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla quale le forze dell'ordine, nella riunione di Coordinamento interforze, tenutasi il 19 maggio 2005, hanno espresso parere favorevole.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Crispano (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 16 settembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10535

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005.

Scioglimento del Consiglio comunale di Tufino, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Tufino (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Tufino;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Tufino, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tufino (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Tufino (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vincenzo Madonna - prefetto;

dott. Valerio Valenti - viceprefetto;

dott. Pietro Tescione - funzionario amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

glio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 277

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Tufino (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

A seguito di esposti presentati alla prefettura - ufficio territoriale del Governo di Napoli da alcuni consiglieri, nei quali si denunciava che la gestione amministrativa del comune di fatto era condotta, da alcuni amministratori locali, peraltro, ritenuti dalle forze dell'ordine vicini anche all'ambiente mafioso, in un clima di intimidazione e prevaricazione e sulla base di logiche prettamente clientelari, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di verificare se l'attività amministrativa dell'ente fosse soggetta ad influenze e condizionamenti esterni riconducibili ad ambienti della criminalità organizzata, ha disposto, il 19 giugno 2003, l'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/1982, convertito nella legge n. 726/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli accertamenti di rito.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura e nella successiva relazione integrativa, alle quali si rinvia, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata nel territorio, pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative emergono dal coinvolgimento di alcuni amministratori negli ambienti della locale criminalità, avvalorato da una fitta rete di frequentazioni, intercorrenti tra costoro, dipendenti dell'ente e soggetti gravitanti nell'ambito della delinquenza organizzata, nonché da una gestione amministrativa fortemente caratterizzata da irregolarità, incongruenze ed anomalie nei settori dell'erogazione dei benefici economici, del controllo sull'attività edilizia, del rilascio delle relative concessioni e della esecuzione dei lavori pubblici.

Dalle risultanze dell'accesso ispettivo sono emerse situazioni che, oltre a comprovare le anomale interferenze nella attività amministrativa dell'ente, non consentono di escludere che il processo di libera formazione della volontà degli amministratori possa subire nel tempo ulteriori alterazioni, con conseguente compromissione della trasparenza, della funzionalità e della imparzialità dell'attività amministrativa.

L'altissimo numero di esposti anonimi e le numerose richieste di audizione pervenute alla commissione di accesso anche da parte di esponenti della maggioranza, vengono inoltre considerate un indicativo segnale del clima di condizionamento in cui vive la società civile di Tufino.

Gli accertamenti condotti e le testimonianze raccolte nel corso dell'attività di accesso pongono in luce che l'organo di vertice dell'amministrazione e un dipendente comunale ne monopolizzano l'attività amministrativa, orientandola a loro piacimento, secondo logiche prettamente clientelari.

In particolare, la commissione riferisce che il predetto dipendente viene unanimemente definito: «importante referente del sindaco», suo fervente sostenitore nelle campagne elettorali, «molto vicino a clan camorristici presenti nella zona», e in grado di orientare a suo piacimento le scelte amministrative a causa della «forte influenza che il predetto ha nei confronti del sindaco», e per questo, nel contempo, temuto, ma anche obbligato punto di riferimento per gli abitanti di Tufino che sono indotti a rivolgersi a lui per la risoluzione di qualsiasi problema.

Il dipendente in questione risulta frequentare pregiudicati, alcuni dei quali affiliati al clan camorristico egemone nei comuni limitrofi, ed ha a carico numerosi precedenti penali; risulta essere stato più volte denunciato per minacce, ingiurie, oltraggio, truffa aggravata ai danni dello Stato e ai danni del comune di Tufino.

È emerso che, in occasione dell'arresto dello stesso per assenteismo, l'amministrazione non solo si sia limitata ad applicare al dipendente, la lieve sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni, ma ha, subito dopo, provveduto a conferirgli l'incarico di assistente presso il comando di polizia municipale. Viene precisato, al riguardo, che anche dopo questa collocazione lo stesso ha continuato a disertare l'ufficio e a gestire nelle ore di lavoro l'agenzia di assicurazione ubicata a poca distanza dalla sede di lavoro, intestata alla sua convivente. Di questa stessa agenzia si avvale fra l'altro il comune per la stipula delle polizze assicurative.

Inoltre anche un altro dipendente è stato tratto recentemente in arresto in quanto ritenuto responsabile dei reati di truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica.

In ordine alla figura del capo dell'amministrazione, nella relazione d'accesso vengono riportate le dichiarazioni rilasciate dal vicesindaco, da due ex assessori e da un consigliere di maggioranza, che descrivono l'amministratore come accentratore e arbitrariamente autoritario, «in grado anche di porre in essere ritorsioni nei confronti di chi è in disaccordo con lui». Lamentano, infatti, che, non solo viene negata alla opposizione ogni forma di controllo, ma che ad assessori e consiglieri della maggioranza viene imposta una adesione acritica agli atti deliberativi già stilati in assoluta mancanza di collegialità.

Dagli accertamenti condotti è risultato che il sindaco ha diversi precedenti di polizia per gravi ipotesi di reato assolutamente incompatibili con il ruolo istituzionale rivestito.

È stato altresì appurato che un consigliere di minoranza frequenta pregiudicati della zona, alcuni dei quali affiliati ad un clan camorristico, e che ha acconsentito ad assumere uno di questi soggetti presso la propria azienda, per fargli ottenere i benefici di giustizia richiesti.

In ordine all'attività amministrativa posta in essere dall'ente, che negli esposti viene indicata come esclusivamente preordinata a favorire parenti e sostenitori di amministratori attraverso la pratica del voto di scambio, e a vessare gli avversari politici, la commissione ha riferito che l'ente ha erogato benefici economici a vario titolo a ben diciannove soggetti pregiudicati, alcuni dei quali titolari di attività economiche di un certo rilievo.

Fra questi figurano due soggetti parenti di affiliati a sodalizi camorristici; la vedova di un affiliato ucciso in un agguato di stampo mafioso, nella cui abitazione è stato tratto in arresto un appartenente ad una cosca criminosa di Napoli; soggetti con gravissimi precedenti per sequestro di persona a scopo di rapina, tentato omicidio di un appartenente alla Polizia di Stato, detenzione e porto illegale di armi, violenza carnale e sottrazione di minore, concorso in omicidio volontario, favoreggiamento della prostituzione; il fratello di un socio della ditta che svolge per l'ente il servizio di vigilanza che risulta imputato per il reato di cui al 416-*bis* del codice penale.

Inoltre, viene evidenziato che l'ente non espleta l'attività di controllo su tutta l'attività edilizia posta in essere sul territorio, ma solo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

su segnalazioni, e quindi in maniera occasionale e potenzialmente strumentale, mentre tutte le concessioni edilizie risultano essere state rilasciate senza la preventiva verifica della conformità degli interventi edilizi proposti alle norme urbanistiche e di edilizia generale e locale.

Al riguardo viene indicata come sintomatica la vicenda relativa alla concessione rilasciata al figlio del sindaco per lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento igienico sanitario di un fabbricato che non risulta corredata dei necessari elaborati tecnici né della valutazione di conformità dei lavori alle prescrizioni imposte agli interventi edilizi nella zona interessata dal piano regolatore generale.

Anche per gli insediamenti produttivi sono state rilevate assegnazioni in aperta violazione delle norme urbanistiche.

Anche i lavori per la realizzazione della nuova casa comunale sono stati affidati ad una ditta riconducibile ad un congiunto del segretario della commissione di gara e con un sistema di appalto che la legge prescrive per lavori di importo inferiore. La consegna dei lavori è stata inoltre effettuata prima dell'approvazione del progetto esecutivo. Alla stessa ditta è stata successivamente affidata, con costi particolarmente onerosi per l'ente e con la motivazione della somma urgenza, anche la pulizia dell'area antistante il cantiere, che a detta di diversi testimoni non presentava effettive esigenze di intervento. Per questi ultimi lavori non risulta formalizzato alcun contratto né redatti il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa degli interventi. Inoltre tre dipendenti della ditta hanno precedenti di polizia e di questi uno ha precedenti per associazione mafiosa.

Nel settore degli appalti numerosi lavori sono stati affidati direttamente con la motivazione della somma urgenza, nonostante mancassero, in alcuni casi, i presupposti di legge e, in altri, la perizia giustificativa degli interventi e l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale o tecnico-organizzativi in capo alle ditte affidatarie. L'ente ha altresì approvato per diversi lavori pubblici la perizia di variante e suppletiva in mancanza dei presupposti normativi di ammissibilità.

Inoltre l'amministrazione ha fatto massiccio ricorso alle assunzioni a tempo determinato, incorrendo, fra l'altro, anche nelle procedure concorsuali, in numerose violazioni di norme legislative, regolamentari e contrattuali al fine di assicurarsi la più ampia libertà di scelta del soggetto da assumere.

Viene, altresì, rilevato il rischio che la situazione determinatasi nel comune per effetto delle arbitrarietà che ne connotano la gestione possa indurre ripercussioni sullo stato della sicurezza pubblica, risultando compromesso il diritto della collettività locale allo svolgimento democratico della vita amministrativa.

A tali conclusioni è pervenuto anche il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nelle sedute del 4 agosto 2004 e del 22 maggio 2005.

Il complesso degli elementi emersi dall'accesso manifesta che la capacità di penetrazione dell'attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Tufino la cui capacità volitiva risulta assoggettata alla influenza dei locali sodalizi criminali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni; ne sono riprova i numerosi esposti attraverso i quali vengono auspicati interventi incisivi a tutela del principio di legalità.

Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazioni del 10 agosto 2004 e del 20 maggio 2005, che si intendono integralmente richiamate, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla quale il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nelle sedute del 4 agosto 2004 e del 22 maggio 2005, ha espresso parere favorevole.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Tufino (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 20 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10536

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2005.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

GU DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 1997 e del 31 ottobre 2001, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1997 e n. 2 del 3 gennaio 2002, con i quali sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze del Ministero degli affari esteri, per un totale complessivo di 49 unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro degli affari esteri con nota n. 173522 in data 28 aprile 2005, unitamente alla relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Atteso che, per l'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, la dotazione organica vigente alla data del 1° gennaio 2005, è costituita dai contingenti di personale individuati, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali, nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 1997 e, per quanto riguarda le aree professionali, nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2001;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, come prospettata dal Ministro degli affari esteri, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la conseguente diminuzione di 4 unità rispetto alla consistenza organica già definita complessivamente con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 1997 e del 31 ottobre 2001;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze del Ministero degli affari esteri, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto del verbale dell'8 aprile 2005 con il quale, sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso con foglio n. ACG/312/Est/5491 del 15 luglio 2005, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro degli affari esteri con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto, richiesto dall'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche, nonché ai profili professionali dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze del Ministero degli affari esteri sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 settembre 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 172

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA *A*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE DI FIRENZE

Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	1
Dirigente 2° fascia	2
Totale	3
Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo	1
Direttore di biblioteca	1
Direttore tecnico	11
Totale	13
Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	2
Funzionario di biblioteca	1
Funzionario tecnico	5
Totale	8
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Funzionario aggiunto amministrativo	5
Funzionario aggiunto di biblioteca	1
Funzionario tecnico aggiunto	4
Totale	10
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Collaboratore amministrativo	3
Collaboratore tecnico	1
Totale	4
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Assistente amministrativo	1
Assistente tecnico	1
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore/Commesso capo	2
Addetto tecnico	2
Totale	4
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di supporto	1
Totale	1
Totale complessivo	45

05A10608

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Pellegrini Virginia Maria de Los Angeles, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Pellegrini Virginia Maria de Los Angeles nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 gennaio 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico del «Titulo di Abogada», conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 20 giugno 1997;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Colegio de Abogados departamento judical Mar de Plata» dal 15 luglio 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 giugno 2005;

Considerato il conforme parere scritto del Consiglio nazionale forense in atti depositato;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pellegrini Virginia Maria de Los Angeles, nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 gennaio 1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A10500

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Raies Victoria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che, sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Raies Victoria, nata a Buenos Aires (Argentina) il 20 gennaio 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il titolo professionale di «Abogada», di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico del «Titulo di Abogada», conseguito presso la «Universidad de Belgrano» in data 7 dicembre 1999;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Colegio Publico de Abogados de la Capital federal» dal 17 maggio 2000;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 giugno 2005;

Considerato il conforme parere scritto del Consiglio nazionale forense;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Raies Victoria, nata a Buenos Aires (Argentina) il 20 gennaio 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A10501

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Tisi Ana Marìa Del Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Tisi Ana Marìa Del Carmen, nata a Ramos Mejia (Argentina) il 18 gennaio 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, conseguito presso la «Universidad Nacional de Lomas de Zamora» (Argentina) in data 15 luglio 2000 e rilasciato il 29 giugno 2001, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Matanza» (Argentina) dal 4 marzo 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tisi Ana Marìa Del Carmen, nata a Ramos Mejia (Argentina) il 18 gennaio 1977, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A10502

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Dezotti Ruggeri Marita Augusta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successivi integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

slativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Dezotti Ruggeri Marita Augusta, nata il 13 giugno 1973 a Casa Branca (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogada», conseguito in Brasile come attestato dall'«Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de Sao Paulo» cui la richiedente è iscritta dal 6 agosto 1996, per l'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico di «Bacharel em Ciencias Juridicas» rilasciata dall'«Istituto Paulista de Ensino Superior Unificado - IPESU» Sao Carlos (Brasile) in data 13 febbraio 1996 e rilasciata il 15 marzo 1996;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dezotti Ruggeri Marita Augusta, nata il 13 giugno 1973 a Casa Branca (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Advogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A10503

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2005.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Cigar Matches» e «Euro S/40» e variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Farfalla Saw 100», «Blues» e «Uragano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, con il quale sono stati individuati i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle relative aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il nuovo tipo di fiammifero denominato «Farfalla Saw 100»;

Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il nuovo tipo di fiammifero denominato «Blues»;

Visto il decreto direttoriale 18 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2005, con il quale è stato variato, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «Uragano»;

Viste le richieste di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi presentate dalle ditte Swedish Match e Tecnomatch, nonché le richieste di variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di fiammiferi presentate dalla ditta Tecnomatch;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi denominati «Cigar Matches» e «Euro S/40», le cui caratteristiche sono così determinate:

«Cigar Matches»:

condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 35 fiammiferi di legno di cedro amorfi;

caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 90;

lunghezza con capocchia: mm 95;

larghezza: mm 2,2×2,2;

diametro capocchia minimo: mm 3,07;

diametro capocchia massimo: mm 3,12;

tolleranza massima misure: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 110×63×15;

grammatura cartoncino: gr 300 al mq;

ruvido: striscia su un lato di mm 110×10;

tolleranza del contenuto: 3%;

«Euro S/40»:

condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi;

caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 41,5;

lunghezza con capocchia: mm 43;

larghezza: mm 2,05×2,05;

diametro capocchia minimo: mm 2,60;

diametro capocchia massimo: mm 2,75;

tolleranza massima misure: 4%;

capocchie accendibili solo su striscia di fosforo amorfo;

caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 51,5×36×15;

grammatura cartoncino: gr 320 al mq;

ruvido: striscia sui due lati di mm 51,5×10;

tolleranza del contenuto: 5%.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi, l'imposta sul valore aggiunto e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «Cigar Matches», e «Euro S/40».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

107) colore «giallo», con legenda «Cigar Matches» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con 35 fiammiferi di legno di cedro amorfi, denominata «Cigar Matches»;

108) colore «verde smeraldo», con legenda «Euro S/40» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Euro S/40».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 22 di colore verde smeraldo, per i fiammiferi denominati «Cigar Matches», ed al n. 28 di colore verde smeraldo, per i fiammiferi denominati «Euro S/40».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati «Cigar Matches», e «Euro S/40» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 35 fiammiferi di legno di cedro amorfi denominati «Cigar Matches»	1,70	0,2582	0,2833
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Euro S/40»	0,20	0,05	0,0333

Art. 3.

L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi è stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata:

Euro S/40 euro 0,0170

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da applicare sui nuovi tipi di fiammiferi omaggio o nominativi indicati all'art. 1 del presente decreto, con la seguente variante:

colore «rosso-giallo», con legenda «Euro S/40» in basso.

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi del presente articolo le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 35 di colore giallo limone, per i fiammiferi denominati «Euro S/40».

Art. 4.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno ignifugato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Farfalla Saw 100»	da euro	0,32	a euro	0,40
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 25 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Blues»	da euro	0,70	a euro	1,00
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 30 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Uragano»	da euro	1,00	a euro	1,40

Art. 5.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 4, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno ignifugato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Farfalla Saw 100»	0,40	0,092	0,0667
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 25 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Blues»	1,00	0,2	0,1667
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 30 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Uragano»	1,40	0,2582	0,2333

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 59

05A10618

DECRETO 24 ottobre 2005.

Accertamento dell'operazione di acquisto di titoli di Stato in circolazione effettuata mediante asta competitiva, ai sensi del decreto 30 settembre 2005, n. 103805.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» ed in particolare gli articoli 44, 45, 46 e 47 ove si determinano le norme sostanziali riguardanti:

l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

i conferimenti al Fondo;

i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato;

l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti:

gli utilizzi del Fondo;

gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli Intermediari incaricati;

il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli Intermediari;

le modalità d'asta;

gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Vista la determinazione 17 giugno 2005, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visto il proprio decreto n. 103805 del 30 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 2005, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'operazione di acquisto mediante asta competitiva a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 952202 del 7 ottobre 2005 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1 del menzionato decreto 29 maggio 2001, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 29 maggio 2001, citato nelle premesse, si accerta che in data 6 ottobre 2005 l'importo dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risulta come di seguito specificato:

a) buoni del Tesoro poliennali 1° febbraio 2003 - 1° febbraio 2006 - codice titolo IT0003424485: nominale acquistato euro 510.000.000,00, per un controvalore pari a euro 513.442.253,17, di cui euro 2.515.353,17 relativi a n. 66 giorni di dietimi di interesse;

b) buoni del Tesoro poliennali 15 marzo 2001 - 15 marzo 2006 - codice titolo IT0003088959: nominale acquistato euro 765.000.000,00, per un controvalore pari a euro 775.857.876,63, di cui euro 2.107.976,63 relativi a n. 21 giorni di dietimi di interesse;

c) buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 2003 - 1° settembre 2006 - codice titolo IT0003522254: nominale acquistato euro 869.000.000,00, per un controvalore pari a euro 875.294.631,96, di cui euro 2.310.531,96 relativi a n. 35 giorni di dietimi di interesse;

d) buoni del Tesoro poliennali 1° giugno 2004 - 1° giugno 2007 - codice titolo IT0003674238: nominale acquistato euro 565.000.000,00, per un controvalore pari a euro 576.455.557,34, di cui euro 5.881.557,34 relativi a n. 127 giorni di dietimi di interesse;

e) buoni del Tesoro poliennali 15 gennaio 2003 - 15 gennaio 2008 - codice titolo IT0003413892: nominale acquistato euro 291.000.000,00, per un controvalore pari a euro 299.896.460,40, di cui euro 2.297.160,40 relativi a n. 83 giorni di dietimi di interesse.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare equivalente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti sono apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione, addebitato al «Fondo» il giorno 6 ottobre 2005 fissato per il regolamento, ammonta a euro 3.040.946.779,50.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2005

Il direttore: CANNATA

05A10609

DECRETO 24 ottobre 2005.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di certificati di credito del Tesoro 1º ottobre 1998-1º ottobre 2005, eseguito con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» ed in particolare gli articoli 44, 45, 46 e 47 ove si determinano le norme sostanziali riguardanti:

l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

i conferimenti al Fondo;

i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato;

l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti:

gli utilizzi del Fondo;

gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli Intermediari incaricati;

il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli Intermediari;

le modalità d'asta;

gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1º gennaio 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la determinazione 17 giugno 2005, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Vista la disposizione n. 99862 del 21 settembre 2005, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 943804 del 5 ottobre 2005 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Articolo unico

1. Si accerta che in data 3 ottobre 2005 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore di euro 3.000.000.000,00 corrispondenti a nominali euro 3.000.000.000,00, di certificati di credito del Tesoro 1º ottobre 1998 - 1º ottobre 2005 - codice titolo IT0001263851 - in circolazione per euro 10.027.437.563,16.

2. La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare equivalente al valore nominale dei titoli di cui al comma 1.

Al capitolo di bilancio corrispondente è apportata la conseguente modifica.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2005

Il direttore: CANNATA

05A10610

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 ottobre 2005.

Modifiche al decreto ministeriale 27 agosto 2004, recante determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004, adottato ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo, recante determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-*bis*, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'articolo unico del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 agosto 2004, recante determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'impresa deposita le copie del film necessarie per l'esame da parte della giuria di cui all'art. 13, comma 9, del citato decreto legislativo. La mancata consegna rende priva di efficacia l'istanza presentata.»;

c) al comma 3, le parole: «per l'esercizio finanziario 2004» sono soppresse.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2005

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 281

05A10521

DECRETO 3 ottobre 2005.

Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, adottato ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo, recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinamatografica;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-*bis*, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica, d'ora in avanti: «decreto ministeriale», sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera *a)* è soppressa e, conseguentemente, le lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* sono ridenominate in *a)*, *b) c)*, *d)* ed *e)*;

b) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «lo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «il film»;

c) al comma 3, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Per i film non riconosciuti di interesse culturale e per i film riconosciuti di interesse culturale ma non finanziati, il provvedimento viene rilasciato su apposita nuova istanza dell'interessato.»;

e) al comma 5, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «novanta».

2. All'art. 2, comma 3, lettera *c)*, del decreto ministeriale, dopo la parola: «finanziario» è inserita la seguente: «preventivo».

3. All'art. 3 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I finanziamenti alla produzione dei film di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film. Tale costo è costituito dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla prima copia, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanzia-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

menti ed il compenso per la produzione («producer fee»), e dal costo di distribuzione, che comprende le spese di distribuzione in Italia e le spese di distribuzione all'estero. Le spese generali ed il compenso per la produzione («producer fee») sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5% del costo di realizzazione alla prima copia. Le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della prima copia, non possono superare il 25% del costo di produzione, come definito al primo periodo del presente comma.»;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i film di interesse culturale, il costo massimo ammissibile è composto per l'80% dal costo di produzione, come indicato al comma 1, e per il 20% dai costi di distribuzione, ed in particolare per il 16% dalle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per il 4% dalle spese occorrenti per le vendite all'estero dei film.», e, le parole: «progetti filmici da realizzare in digitale e progetti a basso costo» sono sostituite dalle seguenti: «progetti filmici da realizzare anche in digitale e progetti da realizzare a basso costo, nonché di esonerare dalla distribuzione i film di cortometraggio riconosciuti di interesse culturale, fatto salvo un minimo di spese, da indicarsi da parte della Commissione medesima, per la stampa delle copie e per la partecipazione a festival. Per progetto a basso costo si intende il film che indica un preventivo per almeno il 50% inferiore al costo massimo ammissibile, ferma restando la facoltà della Commissione di cui al terzo periodo del presente comma.»;

c) al comma 4, le parole: «per la realizzazione della copia campione» sono soppresse;

d) al comma 6, il primo periodo è così sostituito: «Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le aliquote e gli importi massimi si riferiscono all'intero costo industriale, nel caso in cui la quota italiana sia uguale o superiore al 60% del costo di produzione, come definito al comma 1.»;

e) al comma 10, le parole: «reali o personali» sono sostituite dalle seguenti: «in uso nel sistema bancario»;

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-*bis*. L'erogazione dei mutui di cui ai commi 9 e 10 è subordinata alla verifica dell'avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell'impresa produttrice, degli atti di acquisto di tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera filmica.»;

g) al comma 11, dopo la parola: «avanzamento» sono inserite le seguenti: «, anche durante la fase di preproduzione nel caso in cui siano offerte garanzie in uso nel sistema bancario,» ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.»;

h) al comma 12, le parole da: «da professionisti» fino a: «concessionaria» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità indicate nel comma 11».

4. All'art. 4 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «reperimento,» sono inserite le seguenti: «documentato dall'impresa di produzione mediante autocertificazione sostitutiva di atto notorio», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data della comunicazione del reperimento delle risorse, a pena di decadenza del finanziamento concesso, l'impresa di produzione deve presentare il relativo piano finanziario alla Direzione generale per il cinema ed alla società concessionaria, corredato di tutti i documenti giustificativi.»;

b) il comma 4 è così sostituito: «Per le opere riconosciute di interesse culturale, i proventi del film derivanti da qualsiasi mezzo di diffusione sono imputati prioritariamente alla restituzione del 20% della quota finanziata dallo Stato, ovvero del 10% nel caso dei cortometraggi. Sono esclusi da tali proventi, e quindi non sono destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato, i proventi oggetto di prevendita per la copertura della quota a carico dell'impresa. Sono equiparati a tali ultimi proventi i recuperi di eventuali minimi garantiti relativi ai proventi derivanti dallo sfruttamento dell'intera filiera dei diritti, come elencati al comma 5, o di parte di essa, nonché i rimborsi delle anticipazioni di spese per copie e promozione del film, nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto. Gli ulteriori proventi sono destinati al recupero degli ulteriori eventuali costi di distribuzione in Italia ed all'estero, ed alla copertura del costo industriale del film, come definito all'art. 3, comma 1. Eventuali ulteriori proventi spettano nella misura dell'80% allo Stato e del 20% all'impresa di produzione. Nel caso in cui il costo del film sia superiore al costo massimo ammissibile, ovvero l'intervento dello Stato sia inferiore alla percentuale di finanziamento definita, per le varie tipologie di film, all'art. 13, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo, i proventi riferiti alla quota proporzionale eccedente il relativo costo massimo ammissibile, ovvero eccedente il minor intervento dello Stato rispetto alla percentuale di finanziamento, restano nella disponibilità dell'impresa di produzione. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dalla concessione di finanziamenti rimborsabili a valere su fondi dell'Unione europea di sostegno alle attività cinematografiche.»;

c) al comma 5, le parole da: «theatrical» a: «pay per view» sono sostituite dalle seguenti: «diritti cinematografici, distinti in theatrical, non theatrical, public video; diritti ancillari, distinti in airline, ship, hotel; diritti video, distinti in rental, sellthru, commercial; diritti pay-per-view, distinti in residential, non residential, satellite; diritti pay tv, distinti in terrestrial, cable, satellite, pay per view/NVOD, video on demand; diritti free tv, distinti in terrestrial, cable, satellite; altri diritti, distinti in music publishing, soundtrack album, merchandising, multimedia, videogames, VOD/Internet. Altri eventuali diritti potranno essere definiti mediante circolare del Ministero per i beni e le attività culturali.»;

d) al comma 6, dopo la parola: «distribuzione» è inserita la seguente: «theatrical», e la parola: «40%» è sostituita dalla seguente: «35%»;

e) al comma 7, è aggiunto il seguente periodo: «La data di decorrenza dei predetti periodi coincide con la data di decorrenza dei diritti medesimi.»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

f) il comma 9 è così sostituito: «9. La prevendita o le vendite dei diritti di utilizzazione sono effettuate direttamente dall'impresa di produzione ad imprese titolari dei canali di utilizzazione dell'opera cinematografica. Qualora l'impresa di produzione si avvalga di un'impresa di distribuzione o di esportazione, potrà esserle riconosciuta una provvigione pari al 20%. Se l'impresa di produzione riveste contemporaneamente la qualifica di impresa di distribuzione, tale percentuale è ridotta al 10%. Non sono ammesse vendite a prezzo fisso ad intermediari di qualsiasi natura.».

5. All'art. 5 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole da: «per le imprese» a: «seconda categoria» sono sostituite dalle seguenti: «per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004 concernente la definizione degli indicatori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a 3.750.000 euro per le altre imprese iscritte nel medesimo elenco.»;

b) al comma 3, il primo periodo è così sostituito: «L'istituto di credito delibera la concessione del finanziamento previa valutazione tecnico-economica circa la sussistenza dei requisiti, anche in termini di affidabilità dell'impresa, già oggetto di esame da parte della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo.».

6. All'art. 7 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole: «è pari al» sono sostituite dalle seguenti: «non può eccedere il», e le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004 concernente la definizione degli indicatori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo, il costo massimo ammissibile è di cinque milioni di euro;

b) per le altre imprese, iscritte nel medesimo elenco, il costo massimo ammissibile è di 3.750.000 euro.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di associazioni produttive tra le imprese di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, nelle quali la quota di partecipazione delle imprese di cui alla lettera *a)* non sia inferiore al 40%, il relativo progetto è esaminato con il costo massimo ammissibile di cui alla medesima lettera *a)*.».

7. All'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo massimo ammissibile è di 1.500.000 euro.».

8. All'art. 9 del decreto ministeriale, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le istanze per i finanziamenti di cui al presente articolo, presentate nei termini indicati nel decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo, sono corredate di un progetto contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico, il preventivo di spesa ed il piano finanziario preventivo.».

9. All'art. 10 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, tra le parole: «lo sviluppo di» e le parole: «sceneggiature originali» sono inserite le seguenti: «progetti tratti da», e l'ultimo periodo è così sostituito: «Sono ammessi alla selezione progetti per sceneggiature in lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio.»;

b) al comma 2:

1) la lettera *a)* è così sostituita: «*a)* trattamento o sceneggiatura da sviluppare;»;

2) dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente: «*c-bis)* un preventivo di spesa del progetto di sviluppo.»;

3) nel penultimo periodo, le parole: «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio ed il 30 giugno»;

4) nell'ultimo periodo, le parole: «della sceneggiatura» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto»;

c) il comma 5 è così sostituito: «5. Il Direttore generale per il cinema delibera sulle istanze previa valutazione della sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'àmbito della Commissione per la cinematografia, che ha luogo entro il 30 giugno per le istanze presentate entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre per le istanze presentate entro il 30 giugno.».

10. All'art. 11 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per ogni esercizio finanziario, è prevista la concessione di mutui di durata triennale, per un numero massimo di 10 progetti per ogni scadenza, per un importo fino a 35.000 euro ciascuno.»;

2) le parole: «art. 13, commi 2, 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «art. 13, commi 2 e 6»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il progetto filmico non sia finanziato e le somme concesse per lo sviluppo dello stesso non siano state restituite, i diritti sul progetto sono acquisiti dal Ministero.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai mutui di cui al comma 1 è applicato il tasso per i finanziamenti della produzione di film di interesse culturale, indicato all'art. 3, comma 8, del presente decreto.»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «previa audizione di un rappresentante dell'impresa di produzione e dell'autore» sono soppresse.

11. Nel decreto ministeriale, dopo l'art. 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis (Contributi per la realizzazione di sceneggiature originali).* — 1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo da parte del Ministro, a partire dall'esercizio 2006 il Direttore generale per il cinema può attri-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

buire almeno due volte all'anno non più di 20 contributi, di importo non superiore a 5.000 euro, ad autori di sceneggiature originali, utili per lo sviluppo di progetti ai sensi dell'art. 10 del presente decreto o per la presentazione di progetti filmici, previo parere della sezione di cui all'art. 10, comma 5, sui soggetti presentati.».

12. All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale, dopo le parole: «interesse culturale» sono inserite le seguenti: «o che abbiano ricevuto il premio di qualità».

13. All'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale, la lettera *a)* è così sostituita: «importo complessivo, nell'anno solare precedente, delle cessioni a imprese estere di diritti di sfruttamento di film riconosciuti di interesse culturale;».

14. Dopo il capo III del decreto ministeriale, è inserito il seguente:

«Capo IV — Altre disposizioni.

«Art. 20 *(Disposizione transitoria)*. — 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche a quei progetti filmici che, alla data della sua entrata in vigore, abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale ed il parere per il relativo finanziamento.».

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2005

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 280

05A10522

DECRETO 3 ottobre 2005.

Modifiche al decreto ministeriale 10 giugno 2004, recante criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2004, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo, recante criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;

Sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-*bis*, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 2004 recante criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose, d'ora in avanti: «decreto ministeriale», sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «è attribuita, su parere della» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuita dalla»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il riconoscimento automatico, ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *d)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, opera per i film in concorso o che abbiano ottenuto una candidatura nelle categorie "miglior film" "miglior regista" "miglior film straniero", "miglior opera prima", "miglior documentario", "miglior film d'animazione", dei seguenti festival e dei seguenti premi e rassegne di rilievo nazionale ed internazionale: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Taormina, Torino, Sundance, San Sebastian, David di Donatello, Oscar, European Film Awards, Cèsar, Nastri d'Argento, Golden Globes.».

2. All'art. 3 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'istanza è presentata sui moduli predisposti dall'amministrazione ed è corredata da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti all'art. 2, comma 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.»;

b) al comma 4, tra le parole: «senza necessità di» e le parole: «apposita istanza», è aggiunta la seguente: «ulteriore», e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale riconoscimento automatico vale esclusivamente per l'anno dell'istanza di premio, salvo revoca su richiesta dell'interessato ovvero a seguito di provvedimento dell'amministrazione per mancata effettuazione della programmazione richiesta dalla legge ai fini del riconoscimento.».

3. All'art. 4 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le lettere *c)* e *d)*, sono così sostituite:

«*c)* aver programmato una percentuale di film d'essai, nelle giornate di sabato e domenica, pari, rispettivamente, al 21% ed al 15% del numero minimo di giornate di programmazione totale, a seconda che il numero degli abitanti del comune in cui è ubicata la sala sia superiore o meno a quarantamila. Per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, e per le sale ad attività stagionale operanti in comuni con meno di diecimila abitanti, la programmazione nelle giornate di sabato e domenica dovrà essere pari al 15% del numero

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

minimo di giornate di programmazione totale. Per le multisale con più di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti, la percentuale di cui al periodo precedente è pari al 21%;»;

d) nel caso di sala delle comunità ecclesiali o religiose, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20 per cento delle giornate di programmazione nell'anno solare ai film d'essai di nazionalità italiana o di Paesi dell'Unione europea.»;

b) al comma 3, le parole: «comma 2, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera *a)*».

4. All'art. 5 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'alinea e la lettera *a)* sono così sostituiti:

«1. La domanda, redatta in duplice copia sugli appositi moduli dell'Amministrazione pubblicati sul sito Internet della Direzione generale per il cinema, completa degli allegati richiesti, deve:

a) essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività d'essai per la quale si richiede il premio;»;

b) il comma 4 è così sostituito:

«4. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, il direttore generale per il cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, provvede in merito, dandone comunicazione agli interessati.».

5. All'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)*, dopo la parola: «documentari», sono aggiunte le seguenti: «, fino ad un massimo di duecento punti»;

b) dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

«*c-bis)* cinque punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di cortometraggi di interesse culturale, fino ad un massimo di duecento punti;

c-ter) due punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di cortometraggi di produzione nazionale, fino ad un massimo di duecento punti;»;

c) alla lettera *d)*, la parola: «nazionale» è soppressa.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2005

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 274

05A10523

DECRETO 3 ottobre 2005.

Modifiche al decreto ministeriale 28 ottobre 2004, recante modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2004, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo, recante modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;

Sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-*bis*, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'allegato *A* del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 ottobre 2004, recante modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO *A*

MODALITÀ TECNICHE DI GESTIONE E DI MONITORAGGIO DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA IN ITALIA E ALL'ESTERO.

1. *Gestione e monitoraggio delle risorse erogate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.*

Le modalità tecniche relative alle erogazioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 28, e successive modificazioni, sono così articolate:

1.1. *Criteri di ammissibilità alla sovvenzione.*

Le richieste di sovvenzione per iniziative finalizzate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, nonché inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, possono essere

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

Per iniziativa si intende un progetto articolato in una o più attività svolto da un unico soggetto nell'arco dell'anno solare di riferimento.

Requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilità al contributo è la copertura di almeno il 30% del costo complessivo delle iniziative previste con entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle richieste alla Direzione generale per il cinema, indipendentemente da eventuali apporti gratuiti indicati in bilancio.

Il suindicato requisito non si applica alle istanze di enti pubblici, nonché ai "progetti speciali".

Con riferimento ai preventivi di spesa, si precisa comunque che saranno considerati ammissibili, oltre alle spese di produzione della manifestazione, anche i costi indiretti (spese generali e di gestione connesse alla struttura organizzativa, ma non immediatamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e costi per eventuale personale dipendente fisso). Essi devono comunque essere contenuti nel limite massimo del 30% del costo complessivo delle iniziative (10% per le iniziative promozionali all'estero).

In bilancio potranno essere indicati e quantificati, in entrata e in uscita, eventuali apporti gratuiti da parte di enti pubblici o privati.

Gli apporti gratuiti non dovranno in nessun caso concorrere alla definizione reale delle "entrate" o "uscite" riportate nel bilancio preventivo o consuntivo.

1.2. *Presentazione delle istanze.*

Le istanze di sovvenzione devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità indicate sul sito Internet della Direzione generale per il cinema.

Il termine di presentazione delle istanze è perentorio ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Unitamente all'istanza deve essere inviata una dettagliata relazione e il programma dell'iniziativa.

Gli enti ai quali è stato assegnato un contributo nell'anno precedente devono inviare entro il 31 marzo il bilancio consuntivo delle iniziative già sovvenzionate, senza il quale l'istanza stessa non sarà considerata completa e non potrà essere sottoposta al parere della Commissione.

Le istanze incomplete, una volta perfezionate, saranno istruite dagli uffici ed esaminate dalla Commissione successivamente alle altre, e ad esse saranno assegnati solo eventuali fondi residui.

1.3. *Criteri di valutazione della Commissione per la cinematografia.*

La sottocommissione per la promozione della Commissione per la cinematografia valuta ciascuna istanza sia sulla base delle indicazioni del programma triennale della Consulta territoriale, di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2004, e di quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo, sia dei criteri di seguito riportati:

a) rilevanza dell'iniziativa nella sua globalità (per le iniziative editoriali saranno, in particolare, considerate la tradizione, frequenza, tiratura, distribuzione in Italia ed all'estero, nonché la rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica; ugualmente per le iniziative di conservazione sarà considerata, in particolare, la consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario);

b) riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o enti locali e/o Stati esteri e/o organismi europei o internazionali;

c) consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa proposta;

d) tradizione culturale e cinematografica dell'iniziativa;

e) tradizione culturale e cinematografica dell'ente promotore;

f) capacità di promuovere la cultura cinematografica e/o il prodotto cinematografico in aree scarsamente servite.

1.4. *Patrocinio e logo.*

A tutte le iniziative sovvenzionate è concesso il patrocinio della Direzione generale per il cinema, il cui logo dovrà essere riprodotto sui manifesti, locandine e qualunque altra pubblicazione riferita all'iniziativa sovvenzionata. Unitamente al logo deve essere inserita l'indicazione "iniziativa realizzata con il contributo ed il patrocinio della Direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali".

Gli organizzatori di tali iniziative sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicità della sovvenzione ottenuta dall'Amministrazione.

1.5. *Progetti speciali.*

Sono definiti progetti speciali le iniziative straordinarie di particolare rilevanza per le quali sia stata presentata domanda di contributo da soggetti esterni anche su invito dell'Amministrazione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali approva ciascun progetto speciale presentato in relazione agli obiettivi promozionali dello stesso. Di tale approvazione viene data comunicazione alla competente sezione per la promozione della Commissione per la cinematografia, previo parere della Consulta territoriale per le attività cinematografiche.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per tali progetti l'Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire indipendentemente dai termini di presentazione.

Il contributo assegnato per i progetti speciali potrà coprire interamente i costi ammissibili dell'iniziativa.

Le istanze relative ai progetti speciali potranno non essere compilate sulla modulistica predisposta dall'Amministrazione.

1.6. *Riesami.*

L'Amministrazione, su istanza dell'interessato, in presenza di circostanze rilevanti e motivate o di variazioni significative di programma, sentita la Commissione per la cinematografia, può disporre un'integrazione o una riduzione del contributo assegnato.

I progetti per i quali la Commissione per la cinematografia ha espresso un parere negativo, non potranno essere esaminati nuovamente nel corso dello stesso anno solare.

1.7.*Presentazione del consuntivo - Monitoraggio delle risorse.*

Il consuntivo di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere presentato al massimo entro l'anno successivo a quello dello svolgimento dell'attività. In caso contrario, l'Amministrazione chiederà il rimborso dell'eventuale acconto erogato, comprensivo degli interessi legali maturati.

Gli adempimenti procedurali relativi alle rendicontazioni delle spese sono ispirati al principio dell'autocertificazione, così come richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le autocertificazioni di spesa devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Le autocertificazioni devono riferirsi solamente alle spese effettivamente sostenute giustificate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che devono essere tenute, presso la sede del soggetto proponente, a disposizione dell'Amministrazione per eventuali ispezioni. Le autocertificazioni devono essere presentate avvalendosi dei moduli predisposti dall'Amministrazione.

La rendicontazione deve essere svolta su tutto il progetto intrapreso, a prescindere dalla circostanza che alcune quote vengano pagate da soggetti esterni, in modo da consentire all'amministrazione di avere la più completa rappresentazione dello schema dei costi dell'iniziativa.

Sono ammissibili tutte le spese effettivamente sostenute e quelle comunque impegnate entro la data di ultimazione delle attività.

Il rendiconto per le sovvenzioni che superano i quarantamila euro deve essere certificato da un revisore contabile, scelto dal soggetto proponente ed iscritto all'albo dei revisori, che attesti le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

In caso di deficit inferiore alla sovvenzione, quest'ultima sarà automaticamente ridotta al deficit dagli uffici dell'Amministrazione.

Nel caso di mancata realizzazione di un'iniziativa, il relativo contributo sarà revocato.

Al bilancio consuntivo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sull'attività svolta, unitamente ad una copia della rassegna stampa e di tutte le pubblicazioni inerenti all'iniziativa.

Nel caso in cui l'attività svolta e/o il bilancio consuntivo dell'iniziativa finanziata si discostino significativamente dal programma iniziale o dal bilancio preventivo, gli uffici dell'Amministrazione sottoporranno nuovamente il bilancio consuntivo dell'iniziativa al parere della Commissione, la quale potrà confermare o ridurre il contributo assegnato.

1.8. *Acconti.*

Possono essere concessi acconti ai soggetti beneficiari di sovvenzioni, che ne facciano richiesta, sino alla misura massima del 70% dell'importo della sovvenzione assegnata.

Gli acconti possono essere concessi esclusivamente ai soggetti che abbiano ottenuto un finanziamento in ciascuno degli ultimi tre anni, compreso quello nel quale viene erogato l'acconto, e che abbiano perfezionato la documentazione consuntiva dei due esercizi precedenti.

2. *Gestione e monitoraggio delle risorse erogate ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.*

Le modalità per le erogazioni di cui all'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono così articolate:

2.1. *Criteri di assegnazione del contributo.*

Il 50% del contributo complessivo destinato alle associazioni nazionali di cultura cinematografica (quota-struttura) viene assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione alla struttura dell'ente (organizzazione - realizzazione di servizi organizzati in comune tra le associazioni - numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti e attivi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento. Per ogni circolo aderente all'associazione e attivo sarà assegnato un punteggio rapportato al numero degli abitanti di ogni regione, secondo la seguente tabella:

circoli presenti nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto: punti 1;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

circoli presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta: punti 2;

circoli presenti nelle regioni Molise e Umbria: punti 3.

Il restante 50% (quota-programma) sarà assegnato sulla base dell'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e prevista per quello per il quale si richiede il finanziamento. La valutazione della Commissione per la cinematografia, infatti, pur tenendo conto principalmente dei risultati conseguiti nell'anno precedente, si baserà anche sulla programmazione dei circoli aderenti e sull'attività preventivata dall'associazione. In particolare saranno valutati i seguenti elementi:

percentuale di film italiani o europei programmati;

frequenza delle proiezioni;

politiche di incentivazioni al pubblico;

programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;

attività varie di diffusione della cultura cinematografica;

qualità e quantità di eventuali pubblicazioni;

progetti organizzati in comune tra le associazioni.

Le associazioni sono esonerate dall'obbligo della copertura parziale delle spese previste in bilancio.

2.2. *Presentazione delle domande e del bilancio consuntivo - Monitoraggio delle risorse.*

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno secondo le medesime modalità previste al precedente punto 1.2.

Il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sulle singole iniziative realizzate, dall'elenco dei circoli aderenti e attivi e dalla documentazione riferita alle suddette iniziative, deve essere presentato all'Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso contrario l'istanza di contributo non sarà sottoposta al parere della competente Commissione per la cinematografia.

Il rispetto degli adempimenti relativi alla presentazione del bilancio consuntivo, è condizione inderogabile per l'erogazione, nella misura massima del 70%, di acconti sui contributi, che saranno concessi ai sensi del precedente punto 1.8.».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2005

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 276

05A10524

DECRETO 3 ottobre 2005.

Modifiche al decreto ministeriale 10 giugno 2004, recante modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2004, adottato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo, recante modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-*bis*, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;

A D O T T A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 10 giugno 2004, recante modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche, d'ora in avanti: «decreto ministeriale», dopo la parola: «preammortamento» sono aggiunte le seguenti: «, non superiore a due anni per i contratti di durata fino a dieci anni, e non superiore a tre anni per i contratti di durata superiore a dieci anni.».

2. All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: «sala cinematografica», sono inserite le seguenti: «, anche mediante contratti di leasing immobiliare,»;

b) alla lettera *c)*, dopo la parola: «multisala», sono inserite le seguenti: «, anche mediante contratti di leasing immobiliare,».

3. All'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale, dopo le parole: «o di locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «, e non oltre diciotto mesi dall'apertura della sala cinematografica».

4. All'art. 7 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso in cui un'impresa di esercizio, che abbia usufruito di contributi in conto capitale per i quali non siano ancora decorsi cinque anni dall'assegnazione,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

opera un aumento di schermi, essa può chiedere i contributi di cui al presente articolo nell'ambito del massimale di costo ammissibile corrispondentemente rideterminato. Viene, di conseguenza, effettuato lo scorporo del valore dei contributi già assegnati.»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Sono riconosciute le spese effettuate entro dodici mesi dall'ultimazione degli interventi di cui al comma 1.».

5. L'art. 8 del decreto ministeriale è così sostituito:

«Art. 8 *(Concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale)*. — 1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, per le sole imprese di esercizio, e fermi restando i costi massimi ammissibili di cui al presente decreto, è ammissibile, per quote diverse di spesa dell'investimento effettuato, il concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale, nel rispetto della condizione di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.».

6. All'art. 9 del decreto ministeriale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il beneficiario del contributo in conto interessi decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attività avvenuta nel corso del periodo di ammortamento del contratto di mutuo o di leasing. Qualora il mutamento della destinazione d'uso o la cessazione definitiva dell'attività siano avvenuti entro cinque anni dal provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto anche alla restituzione delle somme già percepite, aumentate degli interessi legali.».

7. All'art. 10, comma 3, del decreto ministeriale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese destinatarie di contributi in conto interessi deliberati nel quinquennio antecedente il 10 giugno 2004 possono chiedere di essere ammesse all'erogazione dei contributi per la durata prevista all'art. 2, comma 6, del presente decreto, previa istanza presentata alla Direzione generale per il cinema entro 90 giorni dalla data di rinegoziazione del mutuo originario, allegando copia autenticata dell'accordo di rinegoziazione dei termini intervenuto con l'istituto finanziario.».

8. All'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale, dopo le parole: «noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa;» sono aggiunte le seguenti: «automezzi specializzati di servizio alle riprese cinematografiche;».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2005

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 282

05A10559

DECRETO 3 ottobre 2005.

Modifiche al decreto ministeriale 16 luglio 2004, recante modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2004, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo, recante modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-*bis*, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 luglio 2004, recante modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche, d'ora in avanti: «decreto ministeriale», sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: «2004» è sostituita dalla seguente: «2006»;

b) al comma 2:

1) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «per la parte degli incassi da 5.200.001 euro a 10.329.137 euro, è pari al 10% degli incassi medesimi;»;

2) è inserita la seguente lettera: «*c-bis)* per la parte degli incassi da 10.329.138 euro a 20.700.000 euro, è pari al 7% degli incassi medesimi.»;

3) la lettera *d)* è soppressa;

c) il comma 3 è soppresso.

2. All'art. 8, comma 5, del decreto ministeriale, le parole: «una percentuale dello 0,80% dell'ammontare del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «una percentuale, comprensiva di I.V.A., dello 0,96% dell'ammontare del contributo».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 ottobre 2005

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 279

05A10560

DECRETO 3 ottobre 2005.

Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante definizione degli indicatori e dei rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo, recante definizione degli indicatori e dei rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-*bis*, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 settembre 2004 recante definizione degli indicatori e dei rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le imprese che riportano un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti, vale il maggiore dei tetti complessivi di finanziamento previsti all'art. 5, comma 1, ed all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante "Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica".»;

b) al comma 2:

1) tra le parole: «qualità dei film» e la parola: «realizzati», sono inserite le seguenti: «nazionali di lungometraggio»;

2) tra la parola: «realizzati» e le parole: «di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «, in possesso di nulla osta di proiezione in pubblico ed effettivamente proiettati in una sala cinematografica italiana»;

3) le parole: «alle opere realizzate negli ultimi cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «alle opere realizzate, con riferimento alla partecipazione a festival e alle cinquine di premi negli ultimi cinque anni, ovvero ai premi principali vinti negli ultimi dieci anni»;

c) al comma 3, le parole da: «A1)» a «Golden Globes;» sono sostituite dalle seguenti: «A1) partecipazione dei film alle selezioni e programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, Torino, Karlovy Vary, Mosca, San Sebastian, Pesaro, Giffoni, ovvero partecipazione alle cinquine delle categorie "miglior film", "miglior regia", "miglior sceneggiatura originale", "miglior opera prima" e "miglior produttore", dei seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards;»;

d) al comma 5, punto B2), le parole: «negli ultimi cinque anni» sono soppresse;

e) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Direzione generale per il cinema, sulla base dei dati in suo possesso, aggiorna in modo continuativo l'elenco di cui al comma 1, comunicando all'impresa interessata il relativo punteggio.», ed il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Le imprese che, essendo in possesso di requisiti diversi da quelli conosciuti dall'Amministrazione, ritengano che per esse valgano tetti di finanziamento differenti da quelli che conseguono al punteggio loro attribuito dalla Direzione generale, presentano apposita istanza motivata, allegando la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, ovvero la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. La tabella *A*, allegata al decreto ministeriale, è così sostituita:

«TABELLA *A*

Cod. Ref	Parametri	Valore soglia	Peso del criterio
A	**QUALITÀ DEI FILM REALIZZATI**		**40**
A1	Partecipazione a festival e alle cinquine di premi negli ultimi cinque anni		15
A2	Premi principali vinti negli ultimi 10 anni		25
B	**STABILITÀ DELL'IMPRESA**		**30**
B1	Numero anni di attività	Cinque o più anni	7.5
B2	Numero dei film prodotti	Per la stessa impresa (o l'amministratore o socio che, in altra impresa, abbia ricoperto il ruolo di produttore, ovvero di amministratore delegato per le S.p.a.): tre o più film negli ultimi cinque anni, ovvero sette film dalla costituzione dell'impresa	7.5
B3	Capitale sociale	Pari o superiore a 50.000 euro	5
B4	Restituzione finanziamenti già erogati - quota produttore	(punteggio attribuito anche all'impresa che non ha mai chiesto o ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato)	10
C	**CAPACITÀ COMMERCIALE DIMOSTRATA**		**30**
C1	Box office medio	Superiore a 500.000 euro	15
C2	Box office totale	Superiore a 2.500.000 euro	10
C3	Vendite all'estero	In più di 10 paesi, ovvero la società ha complessivamente venduto i propri prodotti in almeno 10 paesi diversi	5
	Totale punteggio		**100**

»

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2005

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 275

05A10558

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 3 ottobre 2005.

Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo, recante definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo medesimo, nonché della composizione e delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-*bis*, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;

A D O T T A
il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 settembre 2004, recante definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché della composizione e delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia, d'ora in avanti: «decreto ministeriale», sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale punteggio è calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nelle allegate tabelle *A*, *B* e *C* che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle *B* e *C* possono essere utilizzate in alternativa alla tabella *A*, rispettivamente per la valutazione dei film a contenuto documentaristico e di animazione, a richiesta delle imprese che presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale.»;

b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Il riconoscimento è conferito» sono sostituite dalle seguenti: «Il finanziamento è attribuito»;

c) al comma 9, le parole: «all'allegata tabella *A*» sono sostituite dalle seguenti: «alle allegate tabelle *A*, *B* e *C*».

2. All'art. 2, comma 1 alinea, comma 2 alinea, comma 3 e comma 4, del decreto ministeriale, dopo le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,».

3. All'art. 4 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da: «quattro» a: «novembre» sono sostituite dalle seguenti: «tre volte l'anno, entro il 30 aprile, il 30 settembre ed il 31 dicembre.»;

b) il comma 2 è così sostituito:

«2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 31 gennaio per la seduta da tenersi entro il 30 aprile, 31 maggio per la seduta da tenersi entro il 30 settembre e 30 settembre per la seduta da tenersi entro il 31 dicembre.»;

c) è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità, si considera doppio il voto espresso dal Presidente.».

4. All'art. 5 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da: «quattro» a: «novembre» sono sostituite dalle seguenti: «tre volte l'anno, entro il 15 aprile, il 15 settembre ed il 15 dicembre.»;

b) il comma 2 è così sostituito:

«2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 15 gennaio per la seduta deliberativa da tenersi entro il 15 aprile; 15 maggio per la seduta da tenersi entro il 15 settembre; 15 settembre per la seduta da tenersi entro il 15 dicembre.»;

c) è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità, si considera doppio il voto espresso dal presidente.».

5. All'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale, sostituire le parole: «presente sezione» con le seguenti: «sezione per la promozione».

6. All'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale, sostituire le parole: «presente sezione» con le seguenti: «sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge».

7. All'art. 10, comma 1, primo periodo, del decreto ministeriale, dopo la parola: «Ministro», sono aggiunte le seguenti: «, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8. La tabella *A*, allegata al decreto ministeriale, è così sostituita:

«TABELLA *A*

Film di lungometraggio

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Punteggio	
A	Apporto artistico del regista		**70**	
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	20	
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film	1	10	
A3	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni	2	10	
A4	Premi vinti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista	1	20	
A5	Candidature come finalisti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista	1	10	
B	Sceneggiatore		**20**	
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15	
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5	
C	Trattamento e sceneggiatura		**10**	
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5	
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5	
	Totale punteggio		**100**	

I premi (regia, film, opera prima, scenaggiatura e interpretazione) sono riferiti ai segueti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni.

Sono prese in considerazione le candidature come finalisti (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. Sono aggiunte al decreto ministeriale, e ne costituiscono parte integrante, le seguenti tabella *B* e *C*:

«TABELLA *B*

Film di lungometraggio a contenuto documentaristico

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Punteggio	
A	Apporto artistico del regista		70	
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	45	
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film	1	25	
B	Sceneggiatore		20	
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15	
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5	
C	Trattamento e sceneggiatura		10	
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5	
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5	
	Totale punteggio		100	

I premi (regia, film, opera prima e scenaggiatura) sono riferiti ai segueti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinéma - Vision du Réel di Nyon, Cinema du Réel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (compresa Quinzaine e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinéma - Vision du Réel di Nyon, Cinema du Réel di Parigi, FID-Festival Internationale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" può intendersi sia come "film di lungometraggio" che come "film di cortometraggio". Deve trattarsi, comunque, di film a contenuto documentaristico.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«TABELLA *C*

Film di lungometraggio d'animazione

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Punteggio	
A	Apporto artistico del regista		70	
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	40	
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film	1	20	
A3	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni	2	10	
B	Sceneggiatore		20	
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15	
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5	
C	Trattamento e sceneggiatura		10	
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5	
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5	
	Totale punteggio		100	

I premi (regia, film, opera prima e scenaggiatura) sono riferiti ai segueti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Cartoons on the bay di Positano, FIFA-Festiaval International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Cartoons on the bay di Positano, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" è da intendersi come "film di lungometraggio"».

Il presente decreto sarà sottoposto ai componenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2005

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 277

05A10561

COPIA TRATTA DA GURITEL

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 ottobre 2005.

Integrazione delle modalità di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria relativo all'anno accademico 2005-2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2005 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2005-2006 e successiva integrazione;

Visto in particolare l'art. 1, commi 7 e 9 del decreto ministeriale 4 ottobre 2005 in cui vengono previsti ulteriori scorrimenti della graduatoria di merito e definita la chiusura delle procedure di immatricolazione entro la prima settimana di novembre;

Rilevato che alla data del 27 ottobre 2005 si sono resi disponibili diversi posti per la mancata immatricolazione da parte degli studenti prevista a decorrere dal 20 ottobre, la cui effettuazione, al contrario, avrebbe determinato la copertura di tutti i posti definiti con il decreto ministeriale 18 maggio 2005;

Ritenuto che presumibilmente tale situazione possa verificarsi anche nella successiva ed ultima settimana di scorrimento della graduatoria;

Ritenuto che la programmazione dei posti, disposta con il citato decreto ministeriale 18 maggio 2005, sulla base dell'offerta formativa degli atenei non debba essere disattesa nella misura che si va determinando;

Considerato che per la motivazione sopra detta e dovendo garantire la partecipazione degli studenti alla attività didattica propria di ciascun ateneo, è opportuno velocizzare il processo di assegnazione dei posti disponibili in ciascuna sede universitaria, offrendo la possibilità agli studenti immatricolati secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9 del richiamato decreto ministeriale 4 ottobre 2005, di indicare, attraverso il sito loro riservato, tra le opzioni a suo tempo espresse, le sedi di maggiore interesse rispetto a quella assegnata perché, ove si rendano disponibili i relativi posti, possano ottenervi il trasferimento;

Considerato che nella graduatoria nazionale è presente ancora un rilevante numero di studenti potenzialmente interessati all'immatricolazione al corso di laurea specialistica in questione;

Ritenuto, pertanto di dover modificare e integrare le modalità di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2005-2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Le procedure per le immatricolazioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sono modificate e integrate nel modo seguente.

2. Gli studenti interessati dalle procedure di cui ai commi 7 e 9 del decreto ministeriale 4 ottobre 2005, laddove procedano alla immatricolazione sul posto assegnato, hanno la facoltà di indicare, attraverso il sito loro riservato, tra le opzioni a suo tempo espresse, le sedi di maggiore interesse rispetto a quella assegnata perché, ove si rendano disponibili i relativi posti, possano ottenervi il trasferimento. In tal senso sullo stesso sito vengono pubblicizzati l'autorizzazione o meno al trasferimento e le indicazioni per regolarizzarlo.

3. In data 8 novembre 2005, ove risultino posti ancora disponibili, si procede all'assegnazione degli stessi attraverso l'ulteriore scorrimento della graduatoria nazionale, tenendo conto della posizione di merito di quegli studenti che abbiano confermato l'interesse all'immatricolazione nelle sedi, a suo tempo prescelte. A tale scopo, già a decorrere dal 28 ottobre 2005 ed entro il 4 novembre 2005 detti studenti possono esprimere la manifestazione di interesse secondo le modalità presenti nel loro sito riservato.

4. Gli studenti che alla data dell'8 novembre 2005 risultino assegnati in una delle possibili sedi prescelte, possono provvedere alla relativa immatricolazione entro la data del 14 novembre 2005 secondo le modalità presenti nello stesso sito loro riservato.

5. In data 15 novembre 2005 gli atenei rendono noto al CINECA l'elenco dei nuovi immatricolati concludendosi entro tale data le procedure di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A10575

DECRETO 2 novembre 2005.

Abilitazione, all'istituto «Scuola ISIPSE' - Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica del sé e psicoanalisi relazionale», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subor-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola ISIPSE' - Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica del sé e psicoanalisi relazionale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via della Lungara n. 233, presso John Cabot University, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 9 settembre 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005, trasmessa con nota 730 del 28 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola ISIPSE' - Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica del sé e psicoanalisi relazionale» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, via della Lungara n. 233, presso John Cabot University, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 10 unità, e per l'intero corso, a 40 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10604

DECRETO 2 novembre 2005.

Abilitazione, all'istituto «Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona», ad istituire e ad attivare nella sede di Padova un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Padova, via Valerio Flacco, 10, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 9 settembre 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005, trasmessa con nota 730 del 28 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Padova, via Valerio Flacco, 10, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità, e per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10605

DECRETO 2 novembre 2005.

Abilitazione, all'istituto «A.N.Svi - Accademia di neuropsicologia dello sviluppo», ad istituire e ad attivare nella sede di Parma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «A.N.Svi - Accademia di neuropsicologia dello sviluppo» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Parma, via Borgo Regale, 15, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 9 settembre 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005, trasmessa con nota 730 del 28 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «A.N.Svi - Accademia di neuropsicologia dello sviluppo» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Parma, via Borgo Regale, 15, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità, e per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10606

DECRETO 2 novembre 2005.

Abilitazione, all'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas», ad istituire e ad attivare nella sede di Pistoia un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Pistoia, via San Biagio, 114, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005, trasmessa con nota 730 del 28 settembre 2005;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 30 settembre 2005;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Pistoia, via San Biagio, 114, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità, e per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10607

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia. (Deliberazione n. 93/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la «Legge quadro in materia di lavori pubblici»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1 — nell'ambito del «Sistema plurimodale padano», tra i sistemi stradali ed autostradali — la infrastruttura denominata «Asse autostradale medio padano Brescia-Milano - Passante di Mestre» con un costo di 2.737,222 Meuro, e che all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Lombardia, tra i «Corridoi autostradali e stradali» risulta citato il «Collegamento autostradale Milano-Brescia (BreBeMi)»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza del 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che inserisce l'intervento «Asse autostradale medio padano Brescia-Milano - Passante di Mestre» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

Vista la delibera del 5 dicembre 2003, n. 120, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della «Linea AV/AC Milano-Verona»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 24 novembre 2004, registrato dalla Corte dei conti in data 1º dicembre 2004, n. 002173, con il quale sono state estese le previsioni del decreto n. 117248 del 23 dicembre 2003;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dai successivo decreto dell'8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 22 luglio 2005, n. 348, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul «Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano», proponendone l'approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare;

Considerato che l'«Asse autostradale medio padano Milano-Brescia» è compreso tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale a carattere interregionale» individuate nell'Intesa generale quadro, stipulata tra il Governo e la regione Lombardia l'11 aprile 2003;

Considerato che, a seguito dell'avviso pubblicato da ANAS S.p.a., la società Brebemi S.p.a., in data 28 giugno 2001, ha presentato la proposta per la costruzione della nuova autostrada in «project finacing» e che tale proposta è stata sottoposta a valutazione e decretata di pubblico interesse secondo l'art. 37-*ter* della legge n. 109/1994 sicché la Società proponente è stata formalmente individuata quale promotore ai sensi di legge;

Considerato che la successiva gara e la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 37-*quater*, lettera *b)*, della legge n. 109/1994, si è conclusa il 18 aprile 2003 con l'aggiudicazione provvisoria all'ATI Brebemi S.p.a. ed altri e che l'aggiudicazione definitiva della concessione è successivamente intervenuta con disposizione del Presidente dell'ANAS n. 100 del 10 giugno 2003;

Considerato che la Convenzione di concessione tra l'A.T.I. Brebemi S.p.a. ed altri mandataria Brebemi S.p.a. e l'ANAS S.p.a. è stata stipulata il 24 luglio 2003 ed è stato approvata con decreto interministeriale del 16 ottobre 2003 ed è divenuta efficace in data 18 ottobre 2004, data della comunicazione da parte di ANAS dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti;

Considerato che il costo del raccordo autostradale, nel piano finanziario posto a base della gara per la scelta del concessionario, è quantificato in 679,548 Meuro, al lordo delle spese generali e al netto dei presumibili ribassi, pari al 25% sui lavori a base d'asta e al 10% sulle spese generali;

Considerato che l'intervento è altresì compreso nel Contratto di programma ANAS S.p.a. 2003-2005, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 maggio 2005, n. 77, per un importo di «progetto», al lordo cioè dei presumibili ribassi d'asta, di 866,185 Meuro;

Considerato che l'intervento in questione è riportato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2006-2009, sul quale questo Comitato ha espresso una valutazione positiva nella seduta del 15 luglio 2005, e più specificatamente è incluso tra i progetti allora in istruttoria presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con un costo aggiornato di 1.480 Meuro, che tiene conto di incrementi nel frattempo realizzatisi;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il «Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia» fa parte del più ampio programma dei sistemi stradali e autostradali compresi nel «Sistema plurimodale padano», tra le infrastrutture dell'«Asse autostradale medio padano Brescia-Milano»;

che il suddetto intervento contribuisce a ridurre il traffico della congestionata A4 poiché fornisce una parziale risposta al problema degli spostamenti tra le città di Brescia e Milano, interagendo con altri tre progetti compresi nel Programma: il collegamento autostradale Ospitaletto-Montichiari (il cui progetto definitivo è stato approvato da questo Comitato nella seduta del 18 marzo 2005), la linea ferroviaria AC Milano-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Verona, la tangenziale est esterna di Milano, che vanno complessivamente a delineare l'adeguamento infrastrutturale del quadrante ovest della regione;

che il collegamento diretto autostradale a pagamento tra le aree metropolitane di Milano e di Brescia rappresenta un contributo sostanziale al decongestionamento della rete stradale ordinaria ed autostradale lungo la direttrice Milano-Bergamo-Brescia. Il nuovo raccordo autostradale, infatti, dovrà rispondere alle notevoli pressioni dei volumi di traffico che interessano il corridoio infrastrutturale provenienti sia dal traffico di lunga percorrenza da ovest di Milano diretto verso il Nord-Est d'Italia, sia dai bacini di utenza locali che insistono sui sistemi metropolitani di Milano e di Brescia;

che il suddetto intervento prende avvio dal raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari (la futura tangenziale sud esterna di Brescia) e termina in provincia di Milano all'altezza di Melzo con un percorso di km 49,772, dei quali 27,150 in rilevato, 16,860 in trincea, 4,475 in viadotto, 1,280 in galleria artificiale; che sono previsti 2 barriere e 6 caselli, che assicurano le relazioni con la fitta rete viaria statale e provinciale;

che è altresì prevista la realizzazione di opere connesse di viabilità ordinaria per circa 50 km complessivi, di cui 26 km di adeguamento in sede e circa 24 km di nuove varianti e che in particolare sono previsti i seguenti interventi:

variante alla SS 11 a partire dall'innesto del raccordo autostradale sulla SP 19 (Ospitaletto-Montechiari) fino alla zona «Ippodromo» di Brescia, denominata in progetto «Raccordo tangenziale sud di Brescia» per uno sviluppo di circa 8,6 km;

variante alla SP 17 (dalla SS 11 alla SS 573) nei territori comunali di Chiari e di Cologne, per uno sviluppo di circa 4,9 km, in alternativa alla strada provinciale che attualmente attraversa i due centri abitati;

variante alla SS 591 nelle province di Cremona e Bergamo (collegamento casello Romano di Lombardia con Camisano) a Sud dell'arteria autostradale di progetto. Si tratta del raccordo, con uno sviluppo di circa 4,4 km, tra il previsto casello di Romano di Lombardia e la SP 12 presso Camisano;

variante alla SS 591 nei territori comunali di Bariano e di Morengo (Collegamento casello di Bariano con la SP 129) che costituisce il raccordo tra il previsto casello di Bariano e la SP 129 ha uno sviluppo di circa 2,2 km in alternativa all'attraversamento dei centri abitati;

variante alla SS 472 in corrispondenza di Treviglio (Collegamento casello di Treviglio con la SS 11). Si tratta del raccordo tra il previsto casella di Treviglio ovest e la SS 11, tra Cassano d'Adda e Treviglio, per uno sviluppo di circa 2,1 km;

riqualificazione della SP 103 «Cassanese» in sede tra il previsto svincolo di Pozzuolo Martesana fino ad ovest di Pioltello, in provincia di Milano, per uno sviluppo di circa 10,2 km;

riqualificazione della SP 14 «Rivoltana», comprendente il collegamento tra la SP 103 a Est di Pozzuolo Martesana e la SP 104, tra Allignano e Truccazzano, per uno sviluppo complessivo d'intervento pari a circa 18,7 km, dei quali 12,5 km, di riqualificazione in sede della SP 14, tra Truccazzano e la SP 121;

che con nota del 3 maggio 2004, n. 3806, l'ANAS S.p.a., in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto preliminare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che con la stessa nota, il predetto soggetto aggiudicatore ha trasmesso il progetto preliminare in esame alla regione Lombardia, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, dandone altresì avviso (in data 6 maggio 2004) sui giornali quotidiani locali e nazionali;

che con delibera 5 agosto 2004, n. VII/18656, la giunta della regione Lombardia ha espresso il parere positivo di competenza, subordinato alle prescrizioni e condizioni contenute negli allegati *A* («Valutazione tecnica del progetto»), *B* «Valutazione di impatto ambientale» dell'atto deliberativo e *C* («Relazione ai fini dell'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere»);

che con nota 26 maggio 2005, n. prot. GAB/2005/4715/B05, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha trasmesso il parere positivo, condizionato all'ottemperanza di prescrizioni, della Commissione Speciale VIA;

che con nota 26 luglio 2005, n. DIP 07.08.407/9604, il Ministero per i beni e le attività culturali, recependo le osservazioni delle locali Soprintendenze ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare dell'opera, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento delle osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è l'ANAS S.p.a.;

che la società Brebemi con la convenzione citata in premessa è concessionaria per la costruzione e l'esercizio del raccordo autostradale Brescia-Milano;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dall'opera in oggetto, così come risulta evidenziato nella nota ANAS del 3 maggio 2004, è pari a 866.185.262,91 euro, al lordo dei presumibili ribassi d'asta, così articolato:

lavori a base di gara: 656.258 Meuro;

adeguamento sottoservizi: 44.989 Meuro;

espropriazioni: 59.464 Meuro;

indennizzi e spese varie: 25.434 Meuro;

spese generali: 78.040 Meuro;

che l'importo di cui sopra comprende le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale per un ammontare di 173.554.368 euro;

che con nota 24 giugno 2005, n. 5141, l'ANAS ha trasmesso una documentazione integrativa che — tenuto conto degli oneri connessi all'affiancamento alla linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona, delle richieste/prescrizioni della Commissione speciale VIA e della

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

regione Lombardia, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento normativo e dei costi dei materiali di costruzione — comporta un aumento del costo complessivo dell'opera di circa 714 Meuro;

che conseguentemente il costo complessivo dell'intervento è pari a circa 1.580 Meuro, dei quali:

circa 1.059 Meuro per lavori;

circa 521 Meuro per somme a disposizione;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dichiara di assumere, in via prudenziale, i predetti extra-costi, riservandosi — tra l'altro — di analizzare quali attengono alla risoluzione di interferenze con la citata linea AV/AC e possono essere posti a carico della TAV;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato — con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e di Milano».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 1.580 Meuro, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa stimato dell'intervento: detto importo è superiore a quello riportato nei documenti programmatici citati in premessa, perché è al lordo dei presumibili ribassi d'asta sulle voci a base d'appalto ed è comprensivo — oltre che delle opere compensative indicate nel quadro economico — anche dei sovraccosti assunti prudenzialmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'importo complessivo di 714 Meuro.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto e da recepire in sede di redazione del progetto definitivo, sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella seconda parte dell'allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Ulteriori adempimenti istruttori.*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Lombardia, entro il mese di settembre 2005, sottoporrà a questo Comitato una relazione istruttoria nella quale, nell'ambito del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2, esporrà dettagliatamente le categorie di sovraccosti di cui alla «presa d'atto», precisando in particolare:

la recepibilità delle richieste avanzate in sede istruttoria dai vari soggetti istituzionali e dalla concessionaria in termini di compatiblità con la vigente normativa;

la differibilità di alcuni interventi e di alcune delle misure proposte.

In particolare il predetto Ministero, giusta la riserva formulata nella relazione istruttoria, effettuerà — in contraddittorio con RFI S.p.a. e ANAS S.p.a. — un'analisi più approfondita dei sovraccosti concernenti l'affiancamento della linea ferroviaria AV/AC «Milano-Verona», individuando le opere relative alla risoluzione delle interferenze con detta linea da considerare ricomprese nel progetto della medesima e quindi incluse nel finanziamento posto a carico di lnfrastrutture S.p.a. con il decreto interministeriale 24 novembre 2004, meglio specificato in premessa.

Il predetto Ministero, d'intesa con la regione Lombardia, verificherà inoltre quali, tra le opere viabilistiche accessorie e tra le altre misure ricomprese nel progetto complessivo approvato con la presente delibera e da considerare improcrastinabili, presentino un'autonomia che ne consenta la attuazione a cura di soggetto diverso dalla concessionaria, individuando lo strumento dell'Accordo di programma quale modalità a garanzia dell'effettiva realizzazione delle stesse.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuterà d'intesa con la regione interessata le possibili alternative per fronteggiare le spese aggiuntive di cui sopra e formulerà le conseguenti proposte. Le soluzioni sottoposte a questo Comitato dovranno essere coerenti con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

In particolare, per gli oneri relativi ai sovraccosti che rimarranno a carico della concessionaria, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis* della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni occorrerà assicurare l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione, a tal fine potendo anche utilizzarsi, nei limiti consentiti dalle norme italiane e comunitarie, la proroga del termine di scadenza della concessione, gli incrementi delle tariffe di pedaggio, ed il valore di rinnovo a scadenza della concessione. Il nuovo piano economico finanziario sarà sottoposto, oltre che al vaglio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economie e delle finanze anche alla valutazione dell'Unità tecnica finanza di progetto, dell'Unità di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché degli advisors della struttura tecnica di missione.

3. *Clausole finali*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.2 Il citato Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3.

3.3 Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004 dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

3.6 Gli adempimenti a carico del concessionario previsti dalla normativa vigente e dalla convenzione stipulata con l'ANAS decorrono immediatamente per quanto riguarda la redazione del progetto definitivo; decorrono invece dai successivi provvedimenti di copertura finanziaria dei sovraccosti di cui al punto 1.2. per quanto attiene ai rimanenti adempimenti.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 258

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1ª PARTE - *PRESCRIZIONI*

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PROGETTUALE

Intersezione con il collegamento autostradale Ospitaletto-Montechiari

Si dovrà, per quanto riguarda l'intersezione con il collegamento autostradale Ospitaletto-Montichiari nei comuni di Travagliato e Cazzago San Martino, rispettare il mantenimento inalterato della quota della piattaforma stabilita dal progetto definitivo dell'autostrada sopra richiamata.

Il progetto definitivo della Brescia-Milano dovrà, inoltre, garantire la compatibilità con tutte le opere previste dal progetto definitivo del collegamento autostradale Ospitaletto-Montichiari e lo svincolo dovrà, infine, prevedere il collegamento da nord (Valtrompia) verso est (Tangenziale sud di Brescia).

Affiancamento con la linea AC Milano-Verona - Province di Brescia e Bergamo

Tratto in affiancamento con la linea AC Milano-Verona nelle province di Brescia e di Bergamo:

il progetto definitivo del Collegamento autostradale diretto Brescia-Milano dovrà essere coerente con le modifiche già ipotizzate dalla deliberazione CIPE n. 120 del 1º dicembre 2003, relativa all'approvazione del progetto preliminare della Linea AC Milano-Verona;

dovrà essere sviluppato in modo coordinato, unitario ed integrato con il progetto definitivo della ferrovia per garantire:

la massima ottimizzazione tra i due progetti;

la definizione puntuale e congruente di tutte le opere principali, connesse, complementari e di mitigazione ambientale e al fine di ridurre al massimo l'impatto territoriale e ambientale;

la continuità della rete viaria provinciale, comunale e poderale (esistente e di progetto);

l'accessibilità ai fondi agricoli;

la continuità della rete irrigua;

la verifica della possibilità di una cantierizzazione integrata anche per ambiti territoriali omogenei.

Dovranno essere determinati le livellette e profili altimetrici nei progetti definitivi dell'autostrada e della ferrovia gli stessi tenendo conto della deliberazione CIPE n. 120/2003 e degli approfondimenti e delle verifiche in corso con il coordinamento della regione Lombardia e delle province di Brescia e Bergamo e delle ottimizzazioni già emerse ove condivise da tutti i soggetti sopra citati.

Per quanto riguarda il tratto in affiancamento con la linea AC Milano-Verona in provincia di Bergamo si prescrive quanto segue:

il coordinamento progettuale dei progetti definitivi della linea ferroviaria e della autostrada dovrà consentire il migliore inserimento ambientale e la riduzione al minimo possibile della distanza tra gli assi delle stesse;

il profilo altimetrico dell'autostrada deve prevedere la minore altezza possibile dei rilevati e dei viadotti che non dovranno comunque risultare a quota maggiore di quelli della linea ferroviaria AC, come definita, a seguito del processo di ottimizzazione del tracciato, nel progetto preliminare approvato con prescrizione dal CIPE;

nel progetto definitivo gli svincoli di accesso ai caselli devono essere conformati e localizzati in modo da limitare l'occupazione di territorio e da ridurre al minimo la larghezza della fascia interclusa tra le due infrastrutture (ferroviaria ed autostradale).

Intersezione con tangenziale est esterna di Milano

Nel tratto in provincia di Milano, il tracciato ottimale dell'autostrada Milano-Brescia e l'ambito di intersezione con la tangenziale est esterna, si individua nell'alternativa *A*, soluzione da sviluppare nel progetto definitivo (allegato *A* alla D.G.R. (regione Lombardia) n. VII/18656 del 5 agosto 2004 - Tavole 3-3*a)*).

Si prescrive rispetto al tracciato del progetto preliminare depositato dal Proponente:

l'eliminazione della barriera di Cassano d'Adda in quanto la Milano-Brescia si connetterà con un altro sistema chiuso: la tangenziale est esterna;

l'eliminazione del casello di Cassano d'Adda che andrebbe a realizzare un'efficace alternativa alle infrastrutture autostradali con l'effetto di caricare la viabilità locale e di penetrazione su Milano di traffico improprio;

lo spostamento/ottimizzazione del sedime autostradale come indicato dello schema di tavola 3 al fine di ridurre gli spazi interclusi tra la nuova autostrada e la linea ferroviaria Bergamo-Treviglio in fase di potenziamento;

la ridefinizione dello svincolo di attestamento sulla tangenziale est esterna come dallo schema delle tavole 3 e 3.*a* (allegato *A* alla D.G.R. (regione Lombardia) n. VII/18656 del 5 agosto 2004).

Per quanto concerne la relazione tra il collegamento autostradale Brescia-Milano e la tangenziale est esterna, si prescrive, che al momento dell'avvio dei lavori della Brescia-Milano, ANAS dovrà garantire la realizzazione anche dell'arco tangenziale di est esterna e delle opere ad esso connesse. Tale schema, con la Variante di Liscate, e con la riqualificazione e il pontenziamento della SP 14 e SP 103, sono indispensabili per evitare pesantissimi fenomeni di congestione derivanti dal recapito della nuova autostrada Brescia-Milano sulla rete della viabilità secondaria della provincia di Milano.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ANAS in qualità di concedente dovrà garantire che la prescrizione sia posta in atto definendo modalità realizzative e di gestione dell'arco di tangenziale che si dovesse rendere necessario anticipare, rispetto all'effettiva attivazione della concessione della Tangenziale, al fine di garantirne la contemporanea realizzazione con i lavori della Brescia-Milano.

Si dovrà effettuare la denominazioni dei caselli con la finalità di rendere meglio identificabile, l'ambito e/o gli ambiti territoriali sui quali recapita l'infrastruttura.

Si dovrà, per quanto riguarda gli attraversamenti fluviali di Serio e Oglio, redigere la revisione nel progetto definitivo degli attraversamenti degli alvei dei fiumi Serio ed Oglio verificando l'adozione della scansione delle pile a m 60 e il relativo posizionamento in ombra idraulica rispetto agli omologhi attraversamenti previsti nel progetto definitivo, in fase di redazione, della linea AC Milano-Verona. Inoltre la nuova soluzione dovrà essere oggetto di una definitiva verifica idraulica complessiva che accerti la compatibilità della stessa con le previsioni del progetto della nuova linea ferroviaria in affiancamento.

Analogamente per quanto riguarda gli attraversamento fluviale dell'Adda, si dovrà, redigere la revisione nel progetto definitivo dell'attraversamento dell'alveo del fiume verificando l'adozione della scansione delle pile dell'ordine di metri 50-60 e il relativo posizionamento in ombra idraulica rispetto agli omologhi attraversamenti previsti nel progetto, in fase di redazione, del Quadruplicamento della linea ferroviaria Pioltello-Treviglio. Inoltre la nuova soluzione dovrà essere oggetto di una definitiva verifica idraulica complessiva che accerti la compatibilità della stessa con le previsioni del progetto della linea ferroviaria in affiancamento.

Nel tratto in provincia di Brescia per quanto riguarda la tipologia sovrappassi il progetto definitivo dovrà prevedere:

livelletta massima della rampa di raccordo inferiore al 5%;

dovrà essere assicurata lungo tutta l'estensione del sovrappasso la distanza di visibilità per l'arresto, come prevista dal decreto ministeriale 5 novembre 2001;

adeguata risoluzione, con riferimento alle prenorme in corso di approvazione, delle intersezioni in corrispondenza dei capisaldi di sfioccamento delle rampe dì raccordo con il sovrappasso dall'attuale viabilità sottesa mediante loro organizzazione a circolazione rotatoria ovvero, ove le condizioni di visibilità e di sicurezza lo consentano, mediante intersezioni che comunque garantiscano la precedenza ai flussi di traffico transitanti lungo le nuove piattaforme provinciali;

su ambo i lati dell'impalcato, oltre la piattaforma stradale, marciapiedi di servizio, di larghezza di m 1,50 al netto della barriera guardrail e del parapetto.

Nel tratto in provincia di Brescia per quanto riguarda la tipologia sovrappassi il progetto definitivo dovrà prevedere:

livelletta massima delle rampe di raccordo inferiore al 5%;

altezza minima dell'intradosso dell'impalcato da ponte dal punto più elevato della pavimentazione della strada sovrappassata dovrà essere di m 5,20;

dovrà essere assicurata lungo tutta la tratta di sottopasso la distanza di visibilità per l'arresto, come prevista dal decreto ministeriale 5 novembre 2001;

adeguata risoluzione, con riferimento alle prenorme in corso di approvazione, delle intersezioni in corrispondenza dei capisaldi di sfioccamento delle rampe di raccordo con il sottopasso dell'attuale viabilità sottesa mediante loro organizzazione a circolazione rotatoria ovvero, ove le condizioni di visibilità e di sicurezza lo consentano, mediante intersezioni che comunque garantiscano la precedenza ai flussi di traffico transitanti lungo le nuove piattaforme provinciali;

adeguati sistemi di smaltimento delle acque meteorologiche, preferibilmente mediante condotte fognarie a gravità, con conferimento in idonei ricettori superficiali; in alternativa, ove la stratigrafia del terreno garantisca una idonea permeabilità, lo smaltimento potrà essere previsto mediante la realizzazione di pozzi disperdenti ispezionabili, planimetricamente ubicati ad adeguata distanza dalla piattaforma stradale;

l'installazione di un impianto semaforico per l'arresto della circolazione stradale in caso di allagamento;

impianto di illuminazione del tratto di piattaforma stradale in corrispondenza del fornice di sottopasso;

l'ottemperanza ai punti primo, terzo e quinto deve essere garantita, pur non in presenza di sottopasso, anche in tutte le situazioni ove è previsto l'abbassamento della livelletta stradale al di sotto del piano di campagna.

Nel tratto in provincia di Brescia per tutti gli interventi che interessano la viabilità provinciale interessata dalle opere interferenti con il collegamento autostradale si prescrive la seguente stratigrafia della sovrastruttura e pavimentazione stradale:

manto d'usura cm 3;

binder cm 6;

base in misto bituminoso cm (6+6) = cm 12;

strato in misto cementato cm 22;

strato di fondazione cm 25.

Opere connesse e misure di compensazione

Si prescrive che nello sviluppo del progetto definitivo tutte le opere connesse alla realizzazione dell'asse principale abbiano il medesimo approfondimento progettuale di quest'ultimo.

Le aree su cui insistono le attuali strade di proprietà provinciale e comunale destinate alla dismissione, se non destinate a sede delle nuove infrastrutture, saranno ripristinate a cura e spese del concessionario autostradale (e del concessionario TAV in ragione delle specifiche competenze) e resteranno di proprietà degli Enti medesimi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei piani viabili e della segnaletica relativa alla viabilità provinciale interessata rimarranno in carico alle province, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di sicurezza (parapetti, barriere guardrail, reti, ecc.), degli appoggi, dei giunti, delle impermeabilizzazioni, delle strutture (pile, spalle, impalcati da ponte, muri andatori o di continuità ecc.), impiantistica elettrica (illuminazione, pompaggi, semaforica, ecc.) sarà a totale carico della Società di gestione del nuovo collegamento autostradale.

Tratto in provincia di Brescia

SP 2 nei comuni di Urago d'Oglio e Rudiano si dovrà redigere il progetto definitivo del cavalcavia con piattaforma stradale di categoria C2 come definita dal decreto ministeriale 5 novembre 2001. L'interferenza dovrà essere risolta con andamento del tracciato dell'asse planimetrico della SP 2 coincidente con l'attuale. Al fine di limitare l'impatto nei confronti dell'edificato esistente, si dovrà valutare la possibilità di utilizzare come opera di scavalco dell'autostrada un viadotto (un sottovia per la linea AC), soluzione per altro da concertare con i comuni interessati.

SP 18 nei comuni di Urago d'Oglio e Chiari si dovrà redigere il progetto definitivo del cavalcavia con piattaforma stradale di categoria C2 come definita dal decreto ministeriale 5 novembre 2001.

SP 72 in comune di Chiari si dovrà redigere il progetto definitivo del cavalcavia con piattaforma stradale di categoria B (2+2 corsie) come definita dal decreto ministeriale 5 novembre 2001 per garantire un livello di servizio adeguato in relazione alle previsioni del Piano della Viabilità provinciale.

SP 17 in comune di Chiari si dovrà redigere il progetto definitivo del cavalcavia con piattaforma stradale di categoria C1 come definita dal decreto ministeriale 5 novembre 2001. L'intervento dovrà essere reso coerente con il progetto esecutivo ANAS relativo al completamento svincolo ex SS 11/SP 17 mediante realizzazione di rotatoria sulla SP 17 in corrispondenza rampa bidirezionale sud-ovest sulla ex SS 11.

SP 60 in comune di Chiari si dovrà redigere il progetto definitivo del cavalcavia con piattaforma stradale si prescrive la realizzazione di un cavalcavia con piattaforma stradale che dovrà essere prevista di categoria C2 come definita dal decreto ministeriale 5 novembre 2001.

Ex SS 11 - rampe di svincolo innesto in comune di Castrezzato si dovrà redigere il progetto definitivo con la piattaforma delle rampe con piattaforma stradale di m 6,50 (1,50+4,00+1,00). Inoltre si dovranno ricercare soluzioni progettuali che impediscano ai mezzi che percorrono la ex SS 11 da ovest verso est di inserirsi accidentalmente contromano sull'autostrada.

SP 62 nei comuni di Castrezzato e di Rovato si dovrà redigere il progetto definitivo in modo tale che il collegamento tra la SP 62 e l'autostrada deve essere garantito mediante intersezione a livelli sfalsati con circolazione a rotatoria e rampe a diamante. La rotatoria

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sarà in sovrappasso rispetto all'autostrada e la piattaforma stradale dovrà essere prevista di categoria C2 come definita dal decreto ministeriale 5 novembre 2001.

SP 16 in comune di Rovato dovrà redigere il progetto definitivo in modo tale che il collegamento tra la SP 16 e l'autostrada deve essere garantito mediante intersezione a livelli sfalsati con circolazione a rotatoria e rampe a diamante. La rotatoria sarà in sovrappasso rispetto all'autostrada e la piattaforma stradale dovrà essere prevista di categoria C1 come definita dal decreto ministeriale 5 novembre 2001.

Per quanto riguarda l'opera connessa Raccordo tangenziale sud di Brescia che va dall'intersezione Brescia-Milano/Collegamento autostradale Ospitaletto-Montichiari, SP 19 alla tangenziale sud di Brescia si prescrive che la piattaforma stradale deve essere prevista di categoria C1 come definita dal decreto ministeriale 5 novembre 2001 con predisposizione delle opere d'arte per eventuale futuro raddoppio della carreggiata a categoria A (2+2 corsie per senso di marcia). Inoltre:

ad est dello svincolo con il Collegamento autostradale Ospitaletto-Montichiari, SP 19, in comune di Castegnato dove la linea ferroviaria AC di progetto scavalca la ex SS 11 (Raccordo tangenziale sud di Brescia) prevista in trincea si richiede, rispetto alla quota concordata, un ulteriore abbassamento di 2 m della trincea del Raccordo in esame, al fine di permettere il superamento delle problematiche ambientali relative alla Chiesa del Lovernato. Tale abbassamento consentirà al tracciato ferroviario AC di disporsi in corrispondenza della Chiesa in trincea ottimizzando il proprio inserimento nel territorio;

lo svincolo di «Travagliato est» deve essere orientato verso est, con viabilità di arroccamento intestata su via Pianera, arteria di collegamento intercomunale Travagliato-Castegnato;

si segnala che è allo studio da parte della provincia di Brescia, di concerto con il comune di Roncadelle, la variante ovest del centro abitato, che verrà ad insistere per buona tratta sulla viabilità intercomunale per Castegnato a nord della cascina «Santa Giulia». Si prescrive, pertanto, al fine di non inibire future possibilità di adeguamento di tale infrastruttura verso nord, di prevedere sulla citata viabilità intercomunale, all'altezza della cascina «Rota», un manufatto in grado di contenere una piattaforma di categoria C2;

l'ampliamento del corpo stradale della tangenziale sud di Brescia deve essere previsto secondo le linee di progetto già predisposte dalla provincia di Brescia provvedendo all'instradamento dei veicoli sulla carreggiata attuale mediante idonea segnaletica;

dovrà essere garantita, considerato l'elevatissimo numero di veicoli transitanti, la continuità di esercizio della tangenziale sud di Brescia sulle due corsie per senso di marcia anche nel corso della realizzazione delle opere che vengono ad interessare la sua piattaforma (svincolo con raccordo per SP 19 e sottopasso cascina «Antezzate»).

Si prescrive di riqualificare i seguenti tratti di Tangenziale Sud di Brescia compresa tra il punto di innesto del raccordo con la SP 19 e lo svincolo con il Casello di Brescia Centro della A4, secondo le ipotesi progettuali già sviluppate a livello planoaltimetrico da parte dalla provincia di Brescia:

dallo svincolo di Roncadelle, caposaldo di innesto della variante proveniente dalla SP 19, fino allo svincolo con la strada intercomunale Mandolossa/Roncadelle, svincolo compreso;

dalla ex SS 235 allo svincolo con il casello di Brescia Ovest, svincolo e manufatti di attraversamento della ex SS 235 e del fiume Mella compresi;

dallo svincolo con il casello di Brescia Ovest allo svincolo con la Tangenziale Ovest di Brescia, esclusa la rampa complanare monodirezionale sud;

si prescrive l'eliminazione del «diapason» lungo la bretella per la località «Mandolossa», coerentemente con le conclusioni della Conferenza dei servizi promossa dall'ANAS presso il Provveditorato alle OO.PP. della regione Lombardia che si è conclusa con l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera n. 6514 III C1 del 12 giugno 2000;

al fine di consentire il transito in sicurezza degli autoveicoli da e per la confluente ex SS 510 lungo la tratta di collegamento tra la tangenziale sud di Brescia e la località Metra in comune di Rodengo Saiano, si dovrà provvedere alla separazione fisica delle carreggiate della attuale piattaforma della ex statale, mediante l'inserimento di elementi longitudinali invalicabili, provvedendo nel contempo all'adeguamento della larghezza delle corsie;

si prescrive inoltre la realizzazione della bretella monodirezionale di collegamento diretto tra la ex SS 11 e la ex SS 510, in corrispondenza del quadrante nord-est dell'attuale intersezione, per garantire una più completa funzionalità del nodo, opera già a suo tempo richiesta dalla provincia di Brescia e dai comuni di Castegnato, Gussago e Roncadelle nell'ambito dell'istruttoria della citata Conferenza di servizi promossa da ANAS presso il Provveditorato alle OO.PP. della regione Lombardia che si è conclusa con l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera n. 6514 III C1 del 12 giugno 2000.

Per quanto riguarda l'opera connessa variante alla SP 17 dalla ex SS 11 alla ex SS 573 si prescrive quanto segue:

il caposaldo sud della nuova arteria deve attestarsi sulla nuova viabilità in corso di realizzazione da parte del comune di Chiari ad ovest al centro abitato. Si dovrà valutare se tale intersezione dovrà essere realizzata a livelli sfalsati. Inoltre dovrà essere compatibile con le opere comunali programmate;

in comune di Chiari deve essere traslata a sud, su via Palazzolo, la circolazione rotatoria prevista nel progetto preliminare all'altezza della Cascina Barbaresi, prevedendo la contestuale realizzazione di un sottopasso alla variante in corrispondenza di via Belve. In alternativa, si dovrà valutare la fattibilità del collegamento tra la via Belve e la citata rotatoria, mediante viabilità complanare di arroccamento;

in comune di Cologne deve essere salvaguardata l'intersezione diretta tra via Picca e via Francesca, in posizione comunque compatibile con il variato andamento altimetrico di quest'ultima viabilità;

la variante deve prevedere una intersezione a circolazione rotatoria all'altezza della cascina «Peschiera» in comune di Cologne, in grado di relazionare la ipotizzata viabilità di «gronda sud» degli abitati di Coccaglio e di Cologne con la nuova arteria;

in comune di Cologne l'andamento planimetrico della variante deve essere spostato leggermente ad est, così da inserire il tracciato d'asse nel corridoio compreso tra la cava «ex Sebino» e la cabina del metanodotto;

si deve prevedere un innalzamento della livelletta della nuova arteria rispetto al piano di campagna all'altezza della cascina «Mirandola», in quanto, fatti salvi i necessari approfondimenti geologici ed idraulici, la presenza della roggia Fusia potrebbe inibire la possibilità di abbassamento in trincea della viabilità d'argine;

va studiato con particolare attenzione l'innesto della variante sulla attuale circolazione rotatoria della ex SS 573, anche per quanto attiene il preesistente collegamento con la cascina «Mirandola».

La piattaforma stradale dovrà essere prevista di categoria C1 come definita dal decreto ministeriale 5 novembre 2001.

Tratto in provincia di Bergamo

Progetto definitivo della nuova autostrada dovrà tener conto delle opere connesse alla realizzazione della linea AC Milano-Verona previste nella citata delibera CIPE n. 120 del 1° dicembre 2003 di seguito elencate.

Interventi posti a carico di TAV, riguardano:

1) variante alla ex SS 472 da Arzago d'Adda al nuovo casello di Treviglio;

2) tangenziale ovest di Caravaggio;

3) adeguamento della ex SS l l in corrispondenza di Mozzanica;

4) adeguamento in sede delle ex SS 498 e ex SS 11 in comune di Antegnate;

5) ex SS 591 variante di Bariano e Morengo - da SP l29 a nord di Morengo;

6) ex SS 11 variante all'abitato di Sola e Isso;

7) ex SS 498 variante di Romano di Lombardia, dal nuovo casello di Romano fino a nord di Romano;

8) ex SS 11 variante sud di Calcio.

Nel progetto definitivo le opere connesse a carico del concessionario autostradale, siano esse nuove varianti riqualifiche e/o potenziamenti di viabilità esistenti, dovranno essere progettate in modo coordinato con quelle previste a carico della TAV di cui al punto precedente e secondo le tavole dell'allegato «A» del D.G.R. (regione Lombardia) n. VII/18656 del 5 agosto 2004. In particolare:

1) la variante alla ex SS 11 - «Variante sud di Calcio la riqualifica in sede della SP 103, per il tratto che va dalla fine della variante

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

alla ex SS 498 di Romano di Lombardia (a carico TAV) alla variante alla ex SS 11 a Isso (a carico TAV), deve essere realizzata con svincolo sulla ex SS 11 a due livelli;

2) il collegamento tra il casello di Romano di Lombardia con Camisano (variante alla ex SS 591 «Cremasca»);

3) la variante alla ex SS 591 dal casello di Bariano alla SP l29;

4) la connessione tra la tangenziale di Caravaggio (in carico a TAV) lo svincolo di Caravaggio e la ex SS 11;

5) la variante alla ex SS 472 «Collegamento casello di Treviglio con la ex SS 11».

Dovrà essere garantito, contestualmente alla realizzazione delle due nuove infrastrutture (ferroviaria e autostradale), il mantenimento della continuità della rete viaria provinciale e comunale interferita, mediante sovrappassi o sottopassi e adeguati raccordi. In particolare per le strade comunali e provinciali interferite, localizzate in provincia di Bergamo, si indicano le categorie da assumere ai sensi del decreto ministeriale 5 novembre 2001 e la necessità di prevedere la pista ciclabile in affiancamento alla carreggiata stradale. Nell'elenco che segue si fa riferimento alle progressive del progetto preliminare depositato (elaborati da 3.3.3 a 3.3.8). Pertanto si prescrive l'adeguamento del progetto definitivo riguardo a:

1) progr. km 40+500: SP variante alla ex SS 472 - categoria C1 - sottovia;

2) progr. km 40+273: SC collegamento tra cascina Malossetta e cascina Malossa - categoria F1 - sottovia;

3) progr. km 38+635: SP ex SS 472 esistente - categoria C1 con pista ciclabile - cavalcavia (CVF1);

4) progr. km 37+274: SP 136 - confermata nella posizione attuale in sottopasso al viadotto ferroviario - categoria C1 con pista ciclabile - cavalcavia. Nel progetto definitivo si dovrà tenere conto anche della localizzazione della futura rotatoria prevista dal P.R.G. di Calvenzano;

5) progr. km 36+017: SP ex SS 11 - categoria C1 con pista ciclabile - cavalcavia (CVF2);

6) progr. km 33+638: SP 132 - categoria C1 con pista ciclabile - sottovia (STP4) ma adeguare per pista ciclabile;

7) progr. km 33+067: SC Caravaggio-Brignano - categoria F1 - sottovia;

8) progr. km 32+767: SC Battisti - tracciato in variante posto ad est della roggia Basso - categoria F1 - sottovia;

9) progr. km 31+723: SC Caravaggio-Masano - categoria F1 - cavalcavia (CVF5);

10) progr. km 31+226: SP 130 Caravaggio-Masano - sostituire il cavalcavia con strada di connessione con la SC Caravaggio-Masano - categoria F1 - con collegamento ciclopedonale in sottovia alla progr. km 31+200 circa - categoria F1 (CVF6);

11) progr. km 30+567: SC Vallicelle - categoria F1 - cavalcavia (CVF7);

12) progr. km 29+031: SP ex SS. 591 - categoria C1 con pista ciclabile - cavalcavia;

13) progr. km 26+000: SC di Fana Olivana - prevedere il manufatto per garantire la continuità della strada di collegamento con Sola - categoria F1 - sottovia;

14) progr. km 24+443: SP 103 - categoria C1 - cavalcavia (CVF9);

15) progr. km 24+000: sottopasso carrabile 5×5 ad est della SP 103;

16) progr. km 22+981: SP 104 - categoria C2 - cavalcavia (CVF10);

17) progr. km 22+158: SP ex SS.498 - in corrispondenza della variante predisposta dal comune di Antegnate ad ovest dell'abitato - categoria C1 con pista ciclabile - cavalcavia (CVF11). L'intervento è a carico di TAV;

18) progr. km 21+102: SC Saracinesca - categoria F2 - sottovia (STP12);

19) progr. km 19+926: SP ex SS 11 - mantenere il tracciato attuale rettilineo della ex SS 11 - categoria C1 - sottovia (STP13);

20) progr. km 17+815: SC Cantarana di Sotto - categoria F2 - sottovia in asse con l'esistente (STP14);

21) progr. km 17+670: SC cascina Ribolla - Cadevilla - 5×5 - sottovia;

22) progr. km da definire: SC per Fontanella - strada da collegare a sud dell'autostrada con la SP l06 tramite la strada da riqualificare da azienda La Buca a Cascina Pollini - categoria F2 - sottovia;

23) progr. km 15+927: SP 106 - categoria C1 - sottovia.

Tutti gli altri manufatti di sottopasso carrabile di m 5 × m 5 indicati nelle planimetrie di progetto riferiti a strade poderali o comunali minori e indicati a progressive diverse da quelle sopra riportate sono da considerare confermati e, comunque, da coordinare con le previsioni del progetto definitivo della linea ferroviaria AC Milano-Verona.

Tratto in provincia di Cremona

Per quanto riguarda l'opera connessa denominata Collegamento casello di Romano di Lombardia con Camisano (variante alla ex SS 591 «Cremasca» in provincia di Cremona) si prescrive che detta opera sia progettata nel definitivo secondo lo schema di tavola 7 allegato «A» alla D.G.R. (regione Lombardia) n. VII/18656 del 5 agosto 2004 che prevede la variante dalla ex SS 11 in comune di Isso (Bergamo) sino alla SP 64 in comune di Ricengo (Cremona).

La piattaforma stradale dovrà essere prevista di categoria C1 come definita dal decreto ministeriale 5 novembre 2001.

Il progetto definitivo dovrà essere sviluppato considerando i parametri e gli standard progettuali propri della provincia di Cremona e relativi alle caratteristiche geometriche delle sezioni tipo, ai pacchetti della sovrastruttura stradale, ai manufatti, alle opere d'arte tipo ed alla segnaletica stradale.

La variante dovrà essere realizzata con caratteristiche adeguate ai transiti dei veicoli con trasporti eccezionali ed ai volumi di traffico, soprattutto pesante.

Infine le scelte progettuali ed esecutive per la realizzazione dei corpi stradali e dei manufatti, delle ripe e dei canali di scolo, dei ponti e dei viadotti e di quant'altro dovranno consentire il corretto ed adeguato svolgimento in sicurezza delle attività di manutenzione delle opere stesse.

Tratto in provincia di Milano

Riqualificazione/potenziamento della SP 104 Rivoltana

Si prescrive la variante all'abitato di Liscate. La variante prende avvio dalla Tangenziale Est esterna con la realizzazione di rampe di svincolo in prossimità dei confini comunali di Trucazzano (Milano), Comazzo (Lodi) e Liscate (Milano); prosegue in direzione sud-ovest sino alla SP 161 ad est del Parco di Trenzanesio con sezione autostradale a due corsie più emergenza per senso di marcia. In territorio di Liscate è prevista la realizzazione di una barriera di esazione che dovrà prevedere tutti gli accorgimenti tecnici per ridurre al minimo l'utilizzo di suolo e l'impatto ambientale. Lo schema della variante è riportato in tavola 3a, allegato «A» alla D.G.R. (regione Lombardia) n. VII/l8656 del 5 agosto 2004. Dovranno essere previste rotatorie a due livelli all'intersezione con la SP 39 «Cerca» e all'innesto con la SP 14 in comune di Vignate. In particolare quest'ultima intersezione dovrà risolvere anche la connessione con la nuova alla SP 161.

Il progetto definitivo della Variante di Liscate dovrà prevedere il massimo allontanamento possibile del tracciato dalla Cascina Guzzafame e dalla Cascina Nuova e valutare la possibilità di mantenere in esercizio la stazione di servizio esistente sulla SP 39. Dovranno inoltre essere ripristinati i collegamenti esistenti con le Cascine Belvedere, Di mezzo, Gardino, Besozza, Guzzafame.

Si prescrive la riorganizzazione degli incroci in comune di Liscate indicati nella tavola 3a con le lettere A, B e D con la finalità, anche, di disincentivare l'attraversamento dell'abitato a favore dell'utilizzo delle nuove viabilità, prevedendo la salvaguardia degli attraversamenti ciclopedonali.

Si prescrive altresì di trovare adeguata soluzione per l'accesso alla DHL (lettera C della tavola 3a) in considerazione dei notevoli movimenti di mezzi pesanti destinati ad incrementare ulteriormente con la realizzazione delle nuove autostrade.

Dal termine della Variante di Liscate (in comune di Vignate) la SP 14 dovrà essere potenziata a due corsie per senso di marcia (categoria B - decreto ministeriale 5 novembre 2001) sino ad ovest dello svincolo con la SP 15-*bis* in comune di Segrate (il tutto secondo lo schema delle tavole 3b e 3c - allegato «A» alla D.G.R. (regione Lombardia) n. VII/l 8656 del 5 agosto 2004); si dovrà però verificare l'opportunità di modificare la categoria della piattaforma stradale nell'attraversamento dei centri abitati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Lo svincolo tra la SP 14 con la SP 15-*bis* in comune di Segrate dovrà essere previsto a tre livelli e dovrà essere coerente con i progetti viabilistici approvati dalla Conferenza dei Servizi indetta dal comune di Segrate e conclusasi in data 26 gennaio 2004 e relativa alla richiesta di autorizzazione commerciale per la realizzazione di un centro commerciale da parte della Società IBP.

Sarà da prevedere la realizzazione di una rotatoria all'altezza dell'attuale accesso della frazione di Pobbiano all'intersezione con via Visconti di Modrone (comune di Rodano).

Si prescrive la realizzazione di rotatoria a due livelli all'intersezione con la SP 121 (in comune di Pioltello) sulla far confluire anche la SP 182. Sempre su SP 14, in comune di Trucazzano, risulta incoerente la previsione dell'incrocio con la vecchia SP 39 «Cerca» perché progettato in una zona industriale già attiva. Sarà da prevedere una soluzione dell'interferenza mediante rotatoria.

Riqualificazione/potenziamento della SP 104 Cassanese

Il potenziamento/riqualifica della SP 103 «Cassanese» dovrà essere previsto tutto a 2 corsie per senso di marcia (categoria B decreto ministeriale 5 novembre 2001).

L'intervento prende avvio (ad ovest) da Pioltello realizzando una variante all'attuale provinciale. Il progetto definitivo dovrà essere realizzato come da schema di tavola 3c allegato «A» alla D.G.R. (regione Lombardia) n. VII/18656 del 5 agosto 2004). In particolare si segnala che l'accesso alle cascine Croce e Castelletto.

Per quanto riguarda la galleria di Pioltello questa dovrà garantire minime soluzioni di continuità dell'altimetria tra le parti sud e nord del territorio interessato dell'infrastruttura.

Il progetto definitivo dovrà verificare la coerenza delle quote della livelletta in corrispondenza della Galleria di Pioltello con quelle previste nel progetto Viabilità speciale di Segrate Variante SP 103.

Si segnala l'eccessiva vicinanza a via Bengasi e al cimitero dell'area di cantiere di mq 20.000 prevista sulla «Cassanese» in territorio di Pioltello e si dovrà verificare la possibilità di un suo spostamento a sud.

Il progetto definitivo dovrà prevedere la realizzazione del collegamento tra ex SS 11 e la SP 103 nei comuni di Cassina de' Pecchi e Cernusco sul Naviglio come rappresentato nello schema di tavola 3b-c. allegato «A» alla D.G.R. (regione Lombardia) n. VII/18656 del 5 agosto 2004).

Il progetto definitivo dovrà prevedere il mantenimento dell'attuale sede della «Cassanese», nel tratto dei comuni di Vignate (ovest di Cascina Bianca) e Cassina de' Pecchi, come controstrada per garantire gli accessi esistenti. La controstrada sarà da prevedere a nord della viabilità di progetto.

Analogamente si dovrà prevedere a sud della nuova viabilità una controstrada nel tratto compreso tra Cascina Bianca e la vecchia SP 161.

L'accesso alla zona industriale e commerciale di Vignate dalla carreggiata nord della «Cassanese» riqualificata dovrà avvenire tramite lo svincolo a trombetta esistente (da mantenere ed eventualmente adeguare) e la realizzazione di un nuovo tratto stradale connesso alla vecchia SP 161. Il tutto come da schema di tavola 3b, allegato «A» alla D.G.R. (regione Lombardia) n. VII/l8656 del 5 agosto 2004).

Lo svincolo previsto dal progetto preliminare in prossimità di Cascina Rogolone (comune di Melzo) dovrà essere invece realizzato in prossimità della nuova SP 161 e collegato con la viabilità comunale proveniente da S. Agata Martesana (comune di Cassina de' Pecchi) mediante controstrada posta a nord dell'intervento di progetto come da schema di tavola 3b.

Gli insediamenti posti ad ovest della nuova SP 161 ed a sud della «Cassanese» dovranno essere serviti da apposta controstrada come da schema di tavola 3b.

Dovrà essere garantito l'accesso agli insediamenti posti a nord della nuova «Cassanese» mediante la realizzazione di una viabilità indicata nello schema di tavola 3b.

L'intervento di riqualifica della SP 103 «Cassanese» di competenza della concessionaria della Brescia-Milano termina in corrispondenza dell'incrocio con la SP 13 e l'inizio della variante della SP 103 stessa che la regione ha chiesto fosse inserito nel progetto preliminare della Tangenziale Est esterna e che si sviluppa tra i comuni di Melzo, Gorgonzola e Pozzuolo Martesana lungo l'asse degli elettrodotti esistenti.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

Elementi di carattere generale

Il progetto definitivo dovrà rispettare le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nella delibera CIPE in data 5 dicembre 2003 in sede di approvazione del progetto preliminare della linea AV-AC Milano-Verona. Il progetto dovrà essere redatto in stretta coerenza con quello delle opere relative alla citata linea AV-AC Milano-Verona, anche per quanto concerne la valutazione degli impatti cumulativi delle due infrastrutture e la definizione delle relative misure mitigatrici, sia nella fase di costruzione che di esercizio. Dovrà essere approfondita la reciproca disposizione planoaltimetrica dei manufatti della linea AV-AC e di quelli del nuovo collegamento autostradale anche allo scopo di definire compiutamente le interferenze con infrastrutture e altri manufatti sul territorio. Il progetto definitivo dovrà inoltre garantire la compatibilità con tutte le opere previste dal progetto definitivo del collegamento autostradale Ospitaletto-Montichiari.

Il progetto definitivo dovrà sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, così come proposti nello studio d'impatto ambientale esaminato e sue integrazioni, e dovrà adeguarli alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici.

Il progetto definitivo dovrà rispettare le prescrizioni dettate dagli strumenti di tutela paesaggistica e naturalistica vigenti, e sviluppare adeguatamente tutti i dettagli realizzativi delle provvidenze per la mitigazione degli impatti.

Il progetto definitivo dovrà ulteriormente dettagliare ed aggiornare la ricognizione dei siti di cava e discarica disponibili per la copertura di eventuale fabbisogno imprevisto (sia per approvvigionamento che per smaltimento materiali).

Il progetto definitivo dovrà tenere conto delle previsioni degli strumenti urbanistici allestiti dai soggetti istituzionalmente competenti per la gestione dello sviluppo insediativo nelle fasce di territorio e di mitigazione degli impatti.

Il progetto definitivo dovrà farsi carico di un piano di specifici interventi necessari per la mitigazione degli impatti lungo la rete viaria locale interessata da significative variazioni del tipo e volume di traffico veicolare causate dalla realizzazione del progetto, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza, soprattutto pedonale e ciclistica.

Il progetto definitivo dovrà stabilire con precisione le modalità di conduzione della fascia di territorio interclusa tra il tracciato di progetto e la linea AV-AC anche studiando forme di coinvolgimento dei conduttori dei fondi limitrofi. Dovranno essere prodotti specifici elaborati progettuali di dettaglio con le indicazioni delle aree interessate, degli interventi proposti e delle competenze dei soggetti responsabili per la conduzione; i relativi oneri dovranno essere inseriti nel quadro economico del progetto.

Qualora fosse confermata la previsione di non allestire la terza corsia su tutto il tracciato, il progetto definitivo dovrà contenere la rivisitazione delle scelte progettuali di dettaglio — contestualizzate rispetto all'affiancamento con la linea AV-AC ed alle prescrizioni del presente parere — volta a minimizzare i costi finanziari dell'investimento iniziale e i relativi impatti, fermo restando il mantenimento della condizione di semplice realizzabilità, in futuro, della terza corsia sull'intero percorso.

Il progetto definitivo dovrà prevedere un sistema informativo territoriale integrato per realizzare un rapido interscambio dei flussi di traffico deviati dall'autostrada A4, al fine di valorizzare il ruolo della nuova autostrada nella gestione delle emergenze di traffico.

Per quanto concerne l'attraversamento dell'abitato di Liscate il progetto definitivo dovrà approfondire le criticità evidensiatesi nello studio d'impatto ed individuare le possibili misure di mitigazione, anche prevedendo soluzioni in variante di tracciato purché giustificate da raffronti tecnici e ambientali con la soluzione di progetto.

Il progetto definitivo dovrà dettagliare, in armonia con le risultanze dello studio di traffico e con le esigenze di minimizzazione degli impatti di cui alle prescrizioni del presente parere, le soluzioni progettuali relative all'adeguamento del reticolo viario esistente con particolare riferimento ad alcuni punti/nodi evidensiatisi durante l'istruttoria quali: bretella di raccordo con la superstrada Rivoltana; sistemi di esazione dello svincolo di Cassano; interferenza con la nuova circonvallazione di Pozzuolo Martesana; configurazione della rotatoria fra la SP 13 e SP 103; nodo stradale di Melzo; nodi di Vignale e Pioltello.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il progetto definitivo dovrà comprendere gli interventi di riorganizzazione fondiaria, di ricomposizione della maglia viaria minore e poderale, mitigazione e compensazione degli impatti definiti a seguito di apposito approfondimento delle indagini.

Il progetto definitivo dovrà contenere uno specifico progetto delle attività di cantierizzazione sviluppato congiuntamente con il progetto AV-AC e dettagliatamente contestualizzato nelle singole porzioni di territorio interessate dai vari siti di lavorazione con riferimento, tra l'altro: al cronoprogramma dei lavori; alla quantificazione analitica dei fabbisogni di materiali e dei volumi utilizzabili provenienti dagli scavi alla collocazione delle aree di cantiere; alle modalità di acquisizione delle aree; alle cave e discariche; al traffico indotto sulla rete viaria delle attività di cantiere. Dovranno essere valutati gli impatti cumulativi determinati sui singoli ricettori identificati sul territorio e predisposte le misure mitigatrici. Dovrà essere previsto che, preliminarmente all'inizio dei lavori, sia redatto un piano, da concordare con gli enti interessati, per le modifiche, anche temporanee, della viabilità esistente e dei sensi di circolazione, al fine di ridurre gli effetti negativi dei mezzi di cantiere sulla viabilità ordinaria. In tale piano saranno altresì indicati gli itinerari compiuti dai mezzi di cantiere, il tipo e qualità delle merci trasportate. Tutti gli elementi di cui sopra dovranno essere adeguatamente inseriti in progetto con specifico riferimento ai computi metrici estimativi e ai capitolati d'oneri.

Gli attraversamenti dei fiumi Serio e Oglio dovranno essere modificati adottando uno schema costruttivo coerente con quello previsto dalla linea AC-AV (viadotti) con posizionamento delle pile in «ombra idraulica» rispetto a quelle dell'attraversamento della linea AC/AV verificando inoltre la compatibilità idraulica complessiva dei due attraversamenti, coerentemente con le prescrizioni degli strumenti di tutela paesaggistica, naturalistica, idraulica, idrogeologica ed ambientale in generale della fascia fluviale.

Anche per l'attraversamento del fiume Adda dovrà essere modificato adottando uno schema costruttivo coerente con quello previsto dalla linea Quadruplicamento Pioltello-Treviglio (viadotti) con posizionamento delle pile in «ombra idraulica» rispetto a quelle dell'attraversamento della linea ferroviaria verificando inoltre la compatibilità idraulica complessiva dei due attraversamenti, coerentemente con le prescrizioni degli strumenti di tutela paesaggistica, naturalistica, idraulica, idrogeologica ed ambientale in generale della fascia fluviale.

Si richiamano i contenuti del «Libro Azzurro della mobilità e dell'ambiente» redatto dalla regione Lombardia e pubblicato nell'aprile 2003. Con questo strumento, tra le altre cose, la Giunta incentiva il rinnovo degli autoveicoli ed automezzi verso combustibili ecologici ed alternativi. In tale quadro, si rileva la necessità di superare l'attuale carenza di un adeguato sistema delle rete distributiva del metano in particolare sulla rete autostradale. Si dovrà, pertanto, verificare durante lo sviluppo del progetto definitivo, laddove sussistano le condizioni tecniche e di fattibilità economica, prevedere anche stazioni di rifornimento a metano.

Le valutazioni ambientali e le conseguenti misure di mitigazione/compensazione da progettare e porre in essere in tutta la tratta in cui l'Autostrada Bre.Be.Mi corre in affiancamento con il tracciato della linea ferroviaria AC/AV Milano-Verona, dovranno essere definite in modo coordinato, valutando le rispettive interazioni Plano-altimetriche e perseguendo i seguenti obiettivi generali:

massima integrazione delle due infrastrutture;

progettazione integrata dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua e specifico progetto di inserimento e mitigazione ambientale delle opere previste;

risoluzione delle criticità connesse alla viabilità provinciale interferita;

ottimizzazione dell'inserimento ambientale delle due infrastrutture, con particolare riferimento alle aree intercluse di risulta. Per tali aree dovrà essere redatto un progetto di riqualificazione ambientale, in ottemperanza anche a quanto prescritto nei successivi paragrafi;

coordinamento delle fasi di cantiere.

Si dovrà redigere il SIA relativo al tracciato alternativo all'attraversamento dell'abitato di Liscate «Variante di Liscate» con le seguenti indicazioni:

dovrà essere presentato un piano particolareggiato della cantierizzazione, che individui le principali criticità e definisca le caratteristiche dei siti prescelti, le modalità operative di approntamento delle aree, la tempistica, il recupero finale, la viabilità di accesso, il cronoprogramma dei lavori e la valutazione dei potenziali impatti temporanei sul territorio in termini di durata.;

dovranno essere valutati gli impatti sulla viabilità ordinaria (anche in termini positivi) e dei necessari interventi di ricucitura viabilistica, risolvendo le criticità relative alle interferenze con la viabilità locale durante le fasi di cantiere;

dovranno valutate le interferenze con gli ambiti interni al perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, individuando le modalità di intervento in adiacenza ed all'interno di tale ambito, in coerenza con quanto previsto dalle norme del PTC;

dovranno essere individuati i potenziali impatti e le connesse misure di mitigazione nelle zone in cui è prevedibile l'insorgere delle principali criticità, con particolare riferimento alla vicinanza con i nuclei abitati sparsi, per i quali dovranno essere effettuate le seguenti indagini e sviluppate le conseguenti misure di mitigazione ambientale:

analisi degli impatti acustici, in termini di incremento delle emissioni dovute al traffico indotto e conseguente variazione dei livelli di rumore in corrispondenza dei recettori, con riferimento ai criteri previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 13/2001 e dettagliati nella d.g.r. n. VII/8313 dell'8 marzo 2002. In particolare, il Proponente dovrà:

individuare e censire i recettori presenti in una fascia di almeno 250 metri per lato dall'infrastruttura;

precisare distanza ed altezza relativa dei recettori rispetto all'infrastruttura stradale, destinazione d'uso, altezza e numero dei piani degli edifici recettori;

stimare puntualmente i livelli di rumore *ante operam* e *post operam* in corrispondenza di ciascuno dei recettori; nella stima dei livelli di rumore si dovrà tener conto dell'altezza degli edifici e dei vari piani, quindi dovranno essere considerati come punti recettori i piani degli edifici; gli output delle modellizzazioni dovranno essere prodotti, oltre che in forma di mappe di rumore, anche come valori puntuali in corrispondenza dei recettori;

dimensionare le opere necessarie per conseguire gli obiettivi di mitigazione di cui sopra, la cui efficacia andrà studiata in via previsionale con modellizzazioni acustiche (*post operam* con mitigazioni) che forniscano output puntuali in corrispondenza dei recettori;

analisi della componente «atmosfera», completa di metodologia, riguardante sia le emissioni sia, in funzione delle risultanze meteorologiche, le dispersioni degli inquinanti;

dovrà essere effettuata una analisi geologica ed idrogeologica di dettaglio delle aree interessate dall'intervento;

dovranno essere redatti elaborati specificamente riferiti all'inserimento paesistico dell'opera;

dovranno essere individuati e specificati gli interventi di ricucitura del paesaggio agrario e del reticolo idrico maggiore e minore;

dovranno essere individuate eventuali specifiche misure di compensazione ambientale.

Alternativa progettuale relativa all'innesto sulla Tangenziale Est Esterna di Milano:

allegato «A» alla D.G.R. (regione Lombardia) n. VII/18656 del 5 agosto 2004, sotto il profilo ambientale, di tale variante, si dovrà produrre, nella redazione del progetto definitivo adeguata documentazione, in via generale riconducibile a:

cantierizzazione del tratto in variante;

ricucitura della viabilità stradale interferita;

aspetti di natura idrogeologica/geologica e ripristino del reticolo idraulico;

individuazione dei recettori sensibili per la valutazione dell'impatto acustico ed atmosferico;

inserimento paesistico dell'infrastruttura rispetto ad ambiti giudicati «sensibili»;

misure di compensazione ambientale.

Opere connesse: dovrà essere elaborata un'accurata descrizione degli impatti derivanti dalle opere connesse, nuove o in variante rispetto a quelle proposte nel progetto depositato, prescritte allegato «A» alla D.G.R. (regione Lombardia) n. VII/18656 del 5 agosto 2004 - Valutazione tecnica del progetto» individuando, ove non possa essere perseguito l'obiettivo della mitigazione, le necessarie misure compensative. Ciò al fine di disporre degli elementi necessari per effettuare, in sede di progettazione definitiva, le necessarie verifiche di natura ambientale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Svincoli e bretelle di collegamento, aree intercluse: la progettazione definitiva, da redigersi in ottemperanza a quanto prescritto nell'allegato «A» - Valutazione tecnica del progetto» circa la loro localizzazione/ottimizzazione e da completarsi con specifico studio di inserimento paesaggistico, dovrà tendere, in linea generale, alla minimizzazione delle superfici delle aree intercluse generate, limitando la creazione di tare colturali non più utilizzabili e la creazione di ambiti residuali non risolti sotto il profilo della qualità dell'intervento.

Dovranno essere progettate, con uno specifico studio di inserimento paesaggistico, le previste aree di sosta e di servizio, verificandone le possibilità di valorizzazione ed utilizzo da parte delle comunità locali, quali spazi per il tempo libero e di informazione sulle opportunità di fruizione turistica dei luoghi.

I previsti tunnels dovranno essere presidiati da un sistema di filtrazione dell'aria costituito da un depolveratore a mezzo filtrante (ipotizzato in progetto come una delle soluzioni), il cui sbocco in atmosfera dovrà essere costruito e posizionato in modo tale da non provocare ulteriore sollevamento di polveri. Il sistema di captazione all'interno delle gallerie dovrà essere posizionato in luoghi idonei ad ottenere un equilibrio aspirante lungo l'intero asse principale delle gallerie.

Per il tratto comprendente una galleria-tipo della lunghezza di 1.100 m, le scelte di progettazione definitiva dovranno prevedere l'installazione di meccanismi per la dispersione e diluizione dei gas di scarico prodotti dai veicoli durante l'attraversamento del tunnel. Tale strumenti, per una galleria della lunghezza di oltre i km, sono normati da ANAS (AIPCR 1995).

Le scarpate dovranno essere modellate ricorrendo a pendenze limitate, con raccordi più morbidi con il piano di campagna. Si dovrà prevedere l'utilizzo di materiale vegetale che, oltre a consentire una migliore mitigazione del tracciato stradale, permette un buon consolidamento dei pendii e consente di assolvere alla funzione di filtro acustico.

I progetti relativi agli attraversamenti dei principali corsi d'acqua non dovranno in nessun caso prevedere la realizzazione, nell'area alluvionale, di opere (rilevati, ecc.) che comportino una riduzione della sezione idraulica ed un ostacolo al libero deflusso delle acque in caso di piena.

Le opere relative agli attraversamenti dei corsi d'acqua costituenti la rete minore non dovranno alterarne le caratteristiche geometriche e dovranno presentare sezioni idrauliche idonee a consentire l'ispezione diretta e l'accesso dei mezzi meccanici necessari per le periodiche operazioni di ordinaria manutenzione.

Si dovrà dare uniformità progettuale alla realizzazione del sistema illuminante anche in funzione delle indicazioni di cui all'art. 35, parte V, vol. 6 del P.T.P.R., successivamente specificate nella legge regionale n. 17/2000 sull'inquinamento luminoso, per garantire da un lato una buona visibilità viabilistica e dall'altro consentire il rispetto di condizioni di luminosità legate alle realtà agricole attraversate dall'autostrada. È inoltre auspicabile un coordinamento provinciale dei Piani della luce comunali in prossimità del nuovo asse, al fine di uniformare interventi e scelte progettuali. Nel tratto di attraversamento degli ambiti a Parco dovrà essere verificata, nel rispetto dei limiti di legge ai fini della sicurezza, la possibilità di ridurre al minimo indispensabile l'illuminazione, onde limitare l'impatto su flora e fauna.

Per evitare casi di mortalità dell'avifauna dovuti a collisione, si prescrive di dotare le eventuali nuove linee elettriche di spirali bianche e rosse alternate lungo i cavi (il bianco per gli uccelli notturni, il rosso per quelli diurni), mentre per evitare possibili fenomeni di elettrocuzione si prescrive di dotare i tralicci elettrici di dissuasori posti tra i conduttori elettrici e/o di posatoi alternativi.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle modalità di ricoprimento delle gallerie artificiali di attraversamento, dovendosi prevedere la messa a dimora di nuclei misti arborei-arbustivi in grado di ripristinare una sorta di continuità con la vegetazione delle gallerie naturali, e quindi di incrementare il carattere di naturalità dell'area.

Dovrà prevedersi la ricostruzione ed implementazione della rete ecologica maggiore (valli fluviali, rete idrica maggiore, boschi, filari e siepi) e minore (fontanili, rete idrica minore e rete di siepi, filari e macchie erborate), mediante specifico progetto di riconnessione ecologica ed idraulica che tenda al miglioramento funzionale degli ecosistemi ed all'incremento della funzione ecologica, della biodiversità dei corridoi fluviali e della connettività ecologica diffusa della rete idrica maggiore e minore. Tale progetto, da redigersi in collaborazione con gli Enti Parco ed i Consorzi di bonifica eventualmente coinvolti, dovrà prevedere la sostituzione delle specie vegetali non autoctone con specie vegetali autoctone dell'area, assumendo come riferimento la rete ecologica delle province interessate. Esso dovrà altresì contenere un programma di manutenzione degli eventuali nuovi manufatti idraulico-irrigui identificando, se possibile, i soggetti responsabili sia degli interventi di manutenzione che del monitoraggio della funzionalità della rete ecologica. In linea generale, comunque, le opere in progetto non dovranno incidere sul corretto deflusso delle acque; per tutti gli interventi all'interno del perimetro del Parco del Serio, si dovrà porre attenzione alla selezione di specie vegetali da utilizzare, con particolare riferimento all'Allegato «C» al Piano Territoriale di Coordinamento.

Dovrà procedersi all'individuazione dei percorsi pedonali e ciclabili intercettati, definendo gli interventi necessari al loro mantenimento ed eventuale implementazione, anche con riferimento alle previsioni dei P.T.C. provinciali.

Atmosfera

Il progetto definitivo deve contenere la valutazione della qualità dell'aria sul territorio in cui, per motivi legati alle prevedibili variazioni di traffico e dipendentemente dai fenomeni di diffusione degli inquinanti in atmosfera, possono determinarsi alterazioni della qualità dell'aria; tale valutazione dovrà considerare, oltre alle emissioni da autoveicoli — coerenti con i dati di traffico presentati nelle integrazioni — anche le altre fonti di emissione di inquinanti in atmosfera (attività industriali, riscaldamento, domestico, produzione di energia, et.) con riferimento alla situazione a quel momento esistente, conseguente alle azioni di cui al Piano di risanamento della qualità dell'aria (PRQA) e degli altri strumenti di tutela vigenti. La valutazione dovrà essere condotta utilizzando dati metereologici a scale spaziali e temporali congruenti con i parametri descrittivi della qualità dell'aria assunti dalla normativa. Qualora si profilassero, nei vari scenari temporali previsti, condizioni della qualità dell'aria incompatibili con il quadro normativo e pianificatorio di riferimento, dovranno essere indicate le azioni correttive o compensative atte a garantire la coerenza dell'intervento con le previsioni del PRQA e comunque il rispetto dei limiti indicati dalla normativa. La suddetta attività dovrà essere svolta sotto la supervisione tecnico-scientifica dell'APAT/ARPAL, dell'Istituto Superiore di Sanità, o di altri soggetti di equivalente livello tecnico-scientifico individuati dalla regione. Le azioni correttive/compensative individuate dovranno trovare adeguato riscontro nel quadro economico dell'opera.

Il progetto definitivo dovrà essere anche corredato dalle mappe di simulazione relative alla diffusione di tutti gli inquinanti significativamente correlabili alle emissioni da traffico autoveicolare con una dettagliata e adeguata rappresentazione cartografica ed individuando i principali ricettori interessati dalle ricadute al suolo degli inquinanti.

Si dovranno esaminare anche gli aspetti relativi allo smog fotochimico ed ai prevedibili rischi per la salute prevedendo idonee, specifiche, misure mitigatrici. Le attività di cui sopra dovranno essere estese anche a tutte le attività di cantiere.

Dovranno essere condotte indagini mirate, mediante applicazione di modello specifico, in merito all'influenza della nuova infrastruttura su episodi di inquinamento fotochimico.

Dovranno essere analizzati e valutati gli effetti connessi alla realizzazione dell'opera in particolari tratti, quali quelli di interconnessione con altre infrastrutture, in termini di previsione dei livelli di concentrazione dei principali inquinanti, che prenda in considerazione le infrastrutture esistenti ed in progetto in un ambito territoriale giudicato rappresentativo.

Relativamente alla microcontaminazione ambientale da traffico veicolare, si dovranno integrare i dati con la rilevazione, oltre che del PM10, anche di PM2,5, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed inquinanti caratteristici del traffico veicolare leggero (benzene, toluene, xileni, etilbenzene, metiltertbutil etere), al fine di disporre di tutti gli elementi di caratterizzazione di base e quindi procedere alla valutazione prospettica delle eventuali variazioni indotte dalla nuova infrastruttura. Tali dati dovranno inoltre costituire la base aggiornata di taratura della modellistica impiegata. Dovranno pertanto essere acquisiti i dati attuali di tale microcontaminazione ambientale almeno nelle stagioni estiva e invernale e, successivamente, durante il periodo di esercizio nelle medesime stagioni. I punti di misura

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dovranno essere concordati con le strutture dell'A.R.P.A. territorialmente competente ed il numero delle misurazioni dovrà assicurare la rappresentatività dei livelli rilevati.

Ambiente idrico

Dovranno essere condotte indagini mirate, mediante applicazione di modello specifico, in merito all'influenza della nuova infrastruttura su episodi di inquinamento fotochimico.

Il progetto definitivo dovrà sviluppare i dettagli progettuali relativi alle interferenze con il reticolo idrografico minore allo scopo di evitare alterazioni del deflusso delle acque e/o ristagni sul terreno.

Il progetto definitivo dovrà prevedere il dimensionamento e le modalità di gestione dei sistemi di trattamento delle acque di dilavamento dalla piattaforma anche in relazione al verificarsi di condizioni accidentali di sversamento di inquinanti sulla piattaforma stradale e dovrà comprendere specifiche procedure d'emergenza, messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica delle aree interessate.

Con riferimento alla nuova soluzione progettuale proposta per l'attraversamento del fiume Adda e del canale della Muzza, dovrà essere verificata la compatibilità dell'intero complesso infrastrutturale (quadruplicamento ferrovia -autostrada) con le prescrizioni dell'Autorità di Bacino e dovrà essere sviluppata la valutazione degli impatti ambientali complessivi.

Il progetto definitivo dovrà essere preceduto da un'indagine di dettaglio per meglio definire l'area di influenza dell'intervento (sia in fase di cantiere che di esercizio) relativamente alle acque superficiali, alle acque sotterranee, ai pozzi ed agli utilizzi idrici identificati. Il progetto dovrà definire gli accorgimenti specifici da adottare sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio, relativamente alle opere in fondazione ed alle trincee sottofalda, allo scopo di evitare rischi di inquinamento delle falde e/o modifiche al regime delle acque sotterranee tali da determinare danni agli edifici, alle colture, ai corpi idrici superficiali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela.

La progettazione di maggior dettaglio dei sistemi di trattamento degli scarichi dovrà tenere conto sia delle indicazioni contenute nella legge regionale n. 62/1985, per quanto non in contrasto con il decreto legislativo n. 152/1999, sia dei gradi di vulnerabilità dei territori ove se ne prevede la realizzazione.

Il sistema di raccolta delle acque di piattaforma dovrà essere adeguato al contesto forestale ed agroecosistemico attraversato. È pertanto opportuno che venga verificata la possibilità di realizzare bacini di fitodepurazione. Tali sistemi infatti sono già ampiamente utilizzati, mostrando buone rese depurative, tanto che spesso le acque in uscita da tali sistemi depurativi vengono riutilizzate a scopi irrigui; inoltre, i bacini di fitodepurazione costituiscono opportunità per la creazione di neoecosistemi polivalenti, che offrono habitat per numerose specie acquatiche. Si dovrà infine prevedere l'ubicazione di tali impianti preferibilmente ai confini dei Parchi, al fine di restituire ai corpi idrici recettori un refluo di miglior qualità.

I manufatti di separazione delle acque di prima e seconda pioggia dovranno essere dotati di regolamentari pozzetti prelievo ed ispezione, di cui prevedere la manutenzione periodica, con relativo smaltimento dei residui rifiuti ai sensi della vigente legislazione in materia. Tali interventi di manutenzione e di controllo analitico dei reflui dovranno essere sistematicamente registrati.

Si dovrà prevedere la disoleazione delle acque di prima pioggia; in ogni caso, lo scarico dovrà rispettare per tutti i parametri i limiti previsti nel decreto legislativo n. 152/1999.

Dovrà essere garantita la laminazione delle portate immesse nei recettori, in modo da renderle compatibili con gli stessi e da soddisfare comunque i requisiti (20 l/sec/ha) previsti dal vigente PRRA.

Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie alla salvaguardia della testa del Fontanile Cornicetto, del Fontanile Galanta e del Fontanile Pantano, oltre al percorso storico di accesso alla Cascina Grande, interessati dagli interventi relativi alla Cassanese.

Evitare qualsiasi danno che possa compromettere il buon regime dei corsi d'acqua o determinare indurre perdite o menomazioni alle proprietà pubbliche o private.

Prevedere interventi di riqualificazione spondale del Fosso Bergamasco nei comuni di Bariano e Pagazzano, antico confine fra il Ducato di Milano e lo Stato Veneto.

Garantire la funzione ecologica ed ambientale delle Rogge e delle Seriole, compresa la continuità della percorribilità delle sponde, e della vegetazione con funzione di rete ecologica.

Attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale, dei canali e dei corsi d'acqua, non determini aggravi di rischio idraulico, pericoli per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati.

Garantire nella progettazione definitiva, nelle aree ad elevata vulnerabilità, la tutela delle acque superficiali e sotterranee da eventuali inquinamenti, adottando tutte le precauzioni del caso.

Predisporre i profili altimetrici relativi alla rete irrigua consortile e privata (vedi adacquatici) necessari a definire e verificare le dimensioni dei manufatti idraulici che verranno posti in essere sulla rete deviata e/o interferita.

Segnalare all'ARPA competente per territorio e ripristinare, assumendone le spese, quei piezometri, inseriti nel piano di monitoraggio delle falde acquifere, che dovessero essere distrutti durante la cantierizzazione.

Suolo e sottosuolo.

Il progetto definitivo dovrà essere preceduto da un'indagine di tutte le aree potenzialmente contaminate indicate nei documenti regionali, e negli altri documenti indicati nel SIA, interferite dal tracciato autostradale, dalle opere viarie di raccordo, e dai cantieri. Queste aree dovranno essere indagate preventivamente all'inizio della cantierizzazione, con la stima delle quantità di materiale da bonificare/smaltire e delle tecniche e dei siti idonei per lo smaltimento secondo le prescrizioni metodologiche della specifica normativa regionale; il progetto definitivo dovrà prevedere i relativi costi nel quadro economico.

Il progetto definitivo dovrà essere corredato da simulazioni dei fenomeni di deposizione degli inquinanti atmosferici — sia in fase di cantiere che in fase di esercizio — sulle colture agricole e sui suoli con attenzione agli eventuali fenomeni di migrazione nelle acque e di accumulo nelle catene alimentari. Gli eventuali danni, o rischi, individuabili a seguito di queste valutazioni dovranno essere oggetto di misure mitigatrici/compensatrici. Le suddette attività dovranno essere svolte sotto la supervisione tecnico-scientifica da parte dell'APAT/ARPAL, Istituto Superiore di Sanità, o altri Soggetti di equivalente livello tecnico-scientifico individuati dalla regione. Le azioni correttive/compensative individuate dovranno trovare adeguato riscontro nel quadro economico dell'opera.

L'individuazione di eventuali siti di cava per l'approvvigionamento dovrà essere effettuata sulla base di precise indagini geologiche e geotecniche finalizzate ad accertare la disponibilità e l'idoneità dei materiali inerti (normativa per l'utilizzo delle terre nei manufatti stradali), in accordo con l'Ufficio cave delle province competenti per territorio, con le quali potrà essere eventualmente anche concordato l'inserimento nei nuovi Piani cave provinciali di ambiti estrattivi ove procedere alla coltivazione del materiale sabbioso-ghiaioso da utilizzare per la realizzazione dell'opera. Per ciascuno dei siti individuati dovrà essere redatto un progetto, corredato delle necessarie indagini geologiche e geotecniche, che affronti le tematiche ambientali e gli aspetti connessi al recupero delle aree ad intervento estrattivo terminato.

La programmazione dei flussi di materiale inerte (prelievo e smaltimento) dovrà tendere, per quanto possibile, a soddisfare i fabbisogni dell'infrastruttura mediante le risorse disponibili o mediante utilizzo di inerti di recupero. I riempimenti dovranno essere effettuati privilegiando il riutilizzo del materiale derivante da scavi ed eventuali demolizioni.

Per la parte di materiale di cui sopra giudicato non idoneo allo scopo, si dovrà prevedere il conferimento in discarica secondo la normativa vigente. A tal fine dovranno pertanto essere individuate le discariche utili allo scopo e la viabilità locale che si intende utilizzare per il conferimento, escludendo a priori l'attraversamento dei nuclei abitati.

Le modalità di riutilizzo dei materiali di scavo in eccesso, per realizzare opere di recupero ambientale e/o rimodellamenti morfologici, dovranno essere concordate con il comune territorialmente competente. Qualora i materiali di cui sopra non fossero riutilizzati entro il cantiere di produzione, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/1998, in particolare quelle dell'art. 35, commi 2 e 3.

Dovrà essere effettuata una valutazione precisa e dettagliata della disponibilità dei materiali nei vari siti di cava proposti, anche con riferimento alle disposizioni dei Piani cave provinciali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indagini geologiche e idrogeologiche.

Compatibilità tra le previsioni di progetto e le condizioni geologiche dei territori interessati: al fine di acquisire ulteriori informazioni in merito alle condizioni litologiche e geomorfologiche delle aree interessate, al rischio idraulico ed idrogeologico esistente ed alle principali proprietà della falda freatica (direzione di deflusso, profondità, oscillazione stagionale, ecc.), si dovranno verificare (ove disponibili) gli studi geologici predisposti, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 41, dai comuni che risultano in qualsiasi modo interessati dall'infrastruttura. Qualora le opere interessino siti individuati in classe 4ª nella carta di fattibilità (aree dove l'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso), le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione del grado di rischio che determina l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea.

Compatibilità tra le previsioni progettuali e le fasce fluviali del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): ai sensi dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 38 delle N.d.A. del PAI, per le nuove opere di attraversamento dei corsi d'acqua, sia quelli oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel PAI (Adda, Serio e Oglio), sia per il reticolo idrografico non oggetto di tale delimitazione, qualora l'opera abbia luce netta complessiva superiore ai 6 metri dovrà esserne valutata la compatibilità idraulica. Tale valutazione dovrà essere redatta conformemente ai contenuti della «Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po in data 11 maggio 1999, n. 2, e secondo le metodologie di studio contenute negli Allegati «3» e «4» alla d.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6645.

Programma della campagna di indagini a supporto del progetto definitivo ed esecutivo: considerato l'esiguo numero di indagini attualmente a disposizione e valutato il piano di indagini proposto, si prescrive l'integrazione del piano di indagini come di seguito specificato:

per i manufatti principali di attraversamento dei fiumi Oglio, Serio e Adda, le indagini indicate nell'Elaborato 2.1 «Studi e indagini preliminari» dovranno essere integralmente realizzate prima del progetto definitivo, prevedendo ulteriori indagini in sede di progetto esecutivo, finalizzate ad analizzare situazioni particolari. Le indagini di laboratorio dovranno essere completate prevedendo, per gli orizzonti a granulometria fine, anche prove su campioni indisturbati (prove edometriche, triassiali, ecc);

le indagini di laboratorio di cui sopra dovranno essere previste anche per i manufatti minori;

un adeguato numero di sondaggi e indagini di laboratorio dovrà essere previsto, oltre ai casi sopra esaminati, anche per ogni svincolo e comunque almeno ogni chilometro, sia lungo la tratta autostradale sia lungo le varianti ed i tratti di collegamento. Tali sondaggi dovranno essere spinti a non meno di 10 metri di profondità rispetto al piano stradale.

Sismicità: la progettazione dell'infrastruttura dovrà essere conforme alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recepita dalla d.g.r. 7 novembre 2003, n. 7/14964 e dal d.d.u.o. 21 novembre 2001, n. 19904.

Si dovrà valutare le interferenze tra captazioni d'acqua ad uso potabile e tracciato stradale. Si rammenta in proposito che, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del decreto legislativo n. 152/1999, e successive modificazioni e integrazioni, le zone di tutela assoluta non dovranno in nessun caso essere interessate dal tracciato stradale e/o dalla presenza dei relativi cantieri, e che gli eventuali attraversamenti delle zone di rispetto dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel documento «Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto, art. 21, comma 6, del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni» approvato con d.g.r. 10 aprile 2003, n. 7/12693.

Si dovrà valutare gli effetti indotti dalle gallerie artificiali (con particolare riferimento a quella di Treviglio) e dai tratti in trincea (anche durante le operazioni di scavo) nelle zone ad elevata vulnerabilità ed in generale sulla circolazione idrica sotterranea, soprattutto se in presenza di opere di captazione nell'area. Dovranno quindi essere effettuati approfonditi studi idrogeologici finalizzati, tra l'altro, a determinare eventuali interferenze negative sia in termini di qualità delle acque sia per eventuali variazioni indotte al regime delle falde sotterranee. Si precisa che, nel caso di accertata interferenza con le acque sotterranee, il progetto dovrà prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantirne la tutela.

Sistema agricolo.

Dovrà essere effettuato il censimento delle aziende agricole interferite sia dal tracciato che dalle opere connesse (consistenza, tipologie di colture, ecc.), valutando l'impatto che l'infrastruttura indurrà su di esse e individuando una fascia d'interesse, di profondità idonea rispetto all'asse infrastrutturale, in cui prevedere i necessari interventi di riorganizzazione fondiaria delle proprietà frammentate e di ricomposizione della maglia viaria minore e poderale, al fine di garantire la percorribilità da parte dei mezzi consortili e la salvaguardia dei percorsi ciclopedonabili eventualmente esistenti. A tal fine si suggerisce di prevedere in modo coordinato, laddove possibile, la realizzazione dei passaggi funzionali alla rete ecologica (passaggi faunistici) ed alla rete idrica.

Il progetto definitivo dovrà fornire riscontro, in particolare nel quadro economico, della proposta formulata dall'ERSAF in merito alla mitigazione/compensazione degli impatti sulle attività agricole.

Dovranno essere condotte specifiche analisi e valutazioni atte a definire in modo puntuale le sofferenze indotte sul comparto ed i possibili interventi di riqualificazione. Con riferimento alle aziende agricole intercettate le cui aree di proprietà risultino frazionate in modo tale da rendere le attività produttive non più economicamente convenienti, si verifichi la possibilità di acquisizione dei lotti residui finalizzata alla realizzazione di interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale.

Dovranno essere effettuati adeguati approfondimenti in merito ai potenziali impatti dell'infrastruttura sul sistema irriguo, tenendo conto delle interdipendenze e delle sinergie tra reti ecologiche, reti idrauliche e proprietà/gestioni fondiarie e completando il censimento del Reticolo idrico superficiale.

Aspetti naturalistici.

Il progetto definitivo dovrà prevedere particolari costruttivi e modalità realizzative dei manufatti coerenti con gli strumenti di pianificazione della tutela delle aree protette e degli ambiti di interesse naturalistico/paesaggistico interessati dalle opere tenendo conto dell'opportunità di non aumentare il grado di artificialità dei corsi d'acqua privilegiando il ricorso a tecniche dell'ingegneria naturalistica. Per quanto sopra si farà riferimento anche alle *«Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde»* del Ministero dell'ambiente, Servizio VIA, settembre 1997 ed al *«Quaderno di opere tipo di ingegneria naturalistica»* della regione Lombardia. Il progetto dovrà contenere, inoltre, una relazione riferita agli ambiti perimetrati a parco che evidenzi le interazioni dell'infrastruttura con il sistema parco, ed un approfondimento sugli ecosistemi di area vasta. Per quanto riguarda le attività di cantiere non potranno essere ammesse attività che comportino significativo danneggiamento della vegetazione naturale; dovranno essere previste congrue limitazioni delle superfici occupate dalle aree di cantiere e l'integrale ripristino della copertura vegetale al termine delle lavorazioni. In particolare i cantieri collocati a servizio dei manufatti di attraversamento del Serio (area di cantiere fisso A3) e dell'Adda devono essere ricollocati al di fuori degli ambiti parco o paesistico-fluviali.

Il progetto definitivo dovrà contenere specifiche misure mitigatrici relative agli effetti prevedibili, sia in fase di costruzione che di esercizio, anche a fronte di eventi accidentali, sulle aree pSIC che, se pure non direttamente interessate dal tracciato, si collocano in posizione tale da risultarne eventualmente interferite (pS.I.C. 1T205009 «Sorgenti della Muzzetta»; pS.I.C. IT2060013 «Fontanile Brancaleone»). Misure mitigatrici (passaggi faunistici, siepi ecologiche, ecc.) andranno previste in corrispondenza degli ambiti faunistici di pregio allo scopo di ridurre gli effetti negativi dell'infrastruttura.

Il progetto definitivo dovrà essere integrato da una relazione riferita agli ambiti perimetrati a Parco, che evidenzi lo schema riassuntivo delle interazioni dell'infrastruttura con il sistema Parco e le conseguenti scelte progettuali e di mitigazione ambientale adottate in coerenza con le specifiche Norme di Tutela dei Parchi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ecosistemi e fauna.

Ove fosse rilevata la presenza di popolazioni animali e relative rotte di spostamento (con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico, ossia incluse negli allegati delle direttive 92/43/CEE «Habitat» e 79/409/CEE «Uccelli», nelle liste rosse internazionali e nazionali e, particolarmente, nel «Programma regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette della regione Lombardia», approvato con D.G.R. 20 aprile 2001, n. 4345), dovrà prevedersi sottopassi/sovrappassi per fauna idonei alla conservazione di tali specie. In particolare, si segnalano i seguenti ambiti nei quali si ritengono necessari interventi di deframmentazione/riqualificazione ambientale:

lungo la SP 14 «Rivoltana», all'altezza della Tenuta di Trenzanesio: di almeno due sottopassaggi faunistici e relative opere collaterali, in grado di garantire la continuità ecologica del pSIC «Sorgenti della Muzzetta»;

lungo la SP 103 «Cassanese», presso la Cascina Bianca a nord-ovest di Vignate: un sottopassaggio faunistico e relative opere collaterali al fine di garantire la continuità ecologica di un corridoio primario e di un ganglio primario;

all'altezza dell'attraversamento del Torrente Molgora: sia per la SP 103 che per la SP 14 dovranno essere realizzati manufatti tali da mantenere la continuità di ripa per almeno 5 m di lunghezza su entrambi i lati;

a sud-ovest di Pozzuolo Martesana: due sottopassaggi faunistici, o un ponte verde, per la continuità ecologica del corridoio secondario con la zona di consolidamento ecologico (lo stesso s.i.a. individua l'area di studio come ambito di nidificazione di specie rare);

ad ovest di Pozzuolo Martesana: potenziamento ecologico mediante l'impiego di nuclei arboreo-arbustivi della zona a ridosso del Fontanile Cornicetto, per il quale saranno inoltre necessari interventi che ne garantiscano il mantenimento, la riqualificazione della vegetazione spondale e la continuità idraulica con la rete da esso derivata;

a sud dell'abitato di Trecella: realizzazione di due sottopassaggi faunistici e relative opere collaterali a garanzia del mantenimento della continuità di un'area di consolidamento ecologico;

lungo il tratto stradale che costeggia il Canale Muzza: realizzazione di due sottopassaggi faunistici per la connessione ecologica del Parco dell'Adda con il comparto agricolo a ovest (zona di consolidamento ecologico).

Tutte le opere di deframmentazione dovranno integrarsi con gli analoghi interventi previsti per la linea ferroviaria AC/AV Milano-Verona.

Pur riconoscendo valenza positiva alla realizzazione di fasce arbustive/arboree lungo l'infrastruttura, di cui è riconosciuto il potenziale ruolo trofico e di rifugio per numerose specie animali, si ritiene che i sopracitati aspetti debbano trovare approfondimento nella fase di progettazione definitiva, al fine di mitigare al meglio gli impatti sull'ambiente naturale.

In corrispondenza delle aree faunistiche ritenute più sensibili (ambiti fluviali), dovrà essere valutata l'applicazione di misure di «compensazione ecosistemica» consistenti nella creazione di *habitat* floro-faunistici sostitutivi di quelli manomessi, utilizzando ad esempio almeno parte delle superfici segregate e rese residuali dalla realizzazione delle opere, per ottenere nel contempo sia un aumento locale della potenzialità biologica del territorio sia un miglioramento paesistico complessivo.

Dovranno inoltre essere esaurientemente valutati gli aspetti legati alla realizzazione dei passaggi per la fauna selvatica, mediante la redazione di un progetto specifico che identifichi tipologie, dimensioni e numero di detti passaggi, da definirsi in relazione alle specifiche esigenze di tutela degli ambiti interferiti. Si suggerisce che i criteri di progettazione, dimensionamento e realizzazione dei manufatti, nonché le specifiche tecniche e gli accorgimenti idonei ad assicurarne l'effettiva fruizione da parte delle specie interessate, siano elaborati in coerenza con quanto indicato nella «Direttiva sui passaggi per la fauna selvatica» pubblicata in data 11 novembre 2001 dal Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle comunicazioni (ATEC) della Confederazione elvetica.

Dovrà essere eseguito, negli ambiti a parco, un approfondimento in merito agli ecosistemi di area vasta ed alle valenze faunistiche e sensibili, per meglio valutare le opportunità di mitigazione e compensazione.

Salute pubblica.

Il progetto definitivo, dovrà contenere l'analisi delle interferenze dirette ed indirette tra l'infrastruttura e le aziende a rischio di incidente rilevante ex art. 8, decreto legislativo n. 334/1999 e prevedere le necessarie misure mitigatrici.

Dovrà essere operata l'individuazione e valutazione di dettaglio delle implicazioni dell'eventuale presenza lungo il tracciato di aziende a rischio d'incidente rilevante, che richiederebbe, ai sensi del decreto ministeriale 9 maggio 2001 — attuativo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 334/1999 — e della recente circolare esplicativa approvata con DGR n. 7/16320 del 6 febbraio 2004, una valutazione della situazione di rischio attuale, con la definizione della compatibilità ambientale e territoriale delle aree interessate, e la conseguente individuazione di distanze di sicurezza.

Con riferimento alle eventuali aree contaminate interferite dovranno essere attentamente valutati, al fine di non compromettere gli obiettivi di bonifica, gli impatti e le interferenze che le movimentazioni di terra previste durante la cantierizzazione potrebbero indurre sulle aree stesse; il Proponente dovrà farsi carico delle specifiche indagini geologiche finalizzate all'attuazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza prima della realizzazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997 e del decreto ministeriale n. 471/1999 ed in accordo con i competenti Uffici della Giunta regionale; detti interventi dovranno tenere conto dei vincoli presenti sull'area, allo scopo di escludere rischi per gli addetti durante l'esecuzione dei lavori, a norma della vigente normativa in materia di sicurezza.

Rumore e vibrazioni.

Il progetto definitivo dovrà sviluppare il dimensionamento delle misure mitigatrici d'impatto da rumore e vibrazioni in un unico contesto tecnico con quelle relative alla linea AC-AV e dovrà considerare la totalità dei ricettori individuati sul territorio, verificando anche l'utilizzo di manti fonoassorbenti e limitando l'uso di barriere acustiche, soprattutto nelle aree di elevata sensibilità paesaggistica. Dovranno prevedersi le ulteriori misure mitigatrici/compensatrici per i ricettori per i quali la collocazione di barriere acustiche non permette la protezione entro i limiti imposti dalla normativa.

Il progetto definitivo dovrà procedere alla valutazione di dettaglio degli aspetti relativi all'inserimento ambientale delle antenne ripetitrici del sistema radio di comunicazione a servizio del tronco autostradale, soprattutto per quanto concerne l'intrusione visuale dei manufatti e i valori dei campi elettromagnetici, adottando le necessarie misure mitigatrici procedendo alla eventuale rilocalizzazione degli impianti già previsti presso la barriera di Castrezzato, lo svincolo di Pozzuolo Martesana e l'autostazione di Bariano.

La caratterizzazione acustica *ante operam* dovrà esplicitamente attribuire un valore di livello di rumore *ante operam*, adeguatamente rappresentativo entro accettabili margini, a ciascun recettore censito, in modo da fornire un termine di confronto per valutare l'entità della variazione dei livelli di immissione di rumore tra *ante* e *post operam*.

Le valutazioni degli impatti sui recettori dovranno tener conto della presenza in affiancamento della linea AC/AV in progetto; in particolare, in corrispondenza dei recettori che siano esposti alle emissioni acustiche di entrambe le infrastrutture, dovranno essere valutati non soltanto i singoli contributi ma anche il livello di immissione complessivo determinato dalle due sorgenti; per i recettori che si trovino in aree di sovrapposizione delle fasce di pertinenza delle due infrastrutture, non dovrà essere complessivamente superato il maggiore fra i valori limite di rumore (come da decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004) delle singole infrastrutture.

Dovrà essere approfondita l'analisi delle vibrazioni generate dal traffico stradale atteso sulla futura opera, mediante esame e valutazione puntuale in corrispondenza dei punti di criticità; tale analisi andrà condotta assumendo come riferimento la generazione e propagazione delle vibrazioni in relazione alla conformazione geologica del sottosuolo, alle caratteristiche degli edifici, alla velocità di transito ed al tipo di pavimentazione utilizzato nella realizzazione dell'opera.

Paessaggio.

Il progetto definitivo dovrà contenere l'approfondimento dei dettagli relativi alle misure di inserimento paesaggistico e visuale delle opere con speciale riferimento agli ambiti fluviali attraversati, agli attraversamenti dei colatori minori ed alle zone/elementi di pregio paesaggistico evidenziate nel SIA in sintonia anche con le esigenze di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tutela naturalistica. Questo approfondimento dovrà essere condotto sviluppando ulteriormente le foto simulazioni già elaborate nel SIA e dedicando specifica attenzione all'inserimento visuale delle barriere acustiche e degli altri elementi di maggiore visibilità (sostegni illuminazione, antenne del sistema radio, ecc.) anche per quanto concerne i materiali utilizzati, gli elementi decorativi, gli effetti schermanti del verde, ecc. Questa attività dovrà anche tenere adeguatamente conto, sia in sede di rappresentazione dell'inserimento visuale dei manufatti che di elaborazione delle relative misure mitigatrici, dei manufatti dell'adiacente linea AV/AC. Specifica attenzione dovrà essere rivolta alle visuali attingibili dagli utenti del collegamento stradale e della linea AV/AC, soprattutto nei confronti della fascia di territorio interclusa tra le due infrastrutture e con precisa definizione dell'effetto visuale ottenibile grazie ai previsti interventi di sistemazione morfologica e di (ri)vegetazione di questa fascia.

Il progetto definitivo dovrà prevedere adeguate accortezze nei confronti degli elementi dell'architettura agricola tradizionale segnalati dal SIA nelle vicinanze del tracciato, in particolare all'interno del Parco regionale Adda Nord, in corrispondenza della Chiesa di S. Martino nel comune di Chiari, et. e dovrà adottare le opportune scelte anche relativamente alle misure mitigatrici previste (impianto vegetazionale, barriere acustiche, aspetto esteriore dei manufatti, etc.).

Il progetto definitivo dovrà prevedere gli oneri relativi alla esecuzione di apposite campagne di indagine archeologica, da condurre secondo le prescrizioni delle competenti Soprintendenze.

Il progetto definitivo dovrà contenere il Progetto di Monitoraggio Ambientale, redatto secondo le Linee Guida della Commissione Speciale VIA e coordinato con i piani di monitoraggio degli Enti dei parchi coinvolti; l'ambito da monitorare sarà esteso non solo all'area interessata direttamente dal progetto ma anche alle aree adiacenti interessate dai corridoi ecologici costituiti dai fiumi Adda, Serio e Oglio e alle aree pS.I.C. IT205009 «Sorgenti della Muzzetta» e pS.I.C. IT2060013 «Fontanile Brancaleone». Il monitoraggio dovrà essere considerare anche i fenomeni di deposizione sul suolo e sulle colture di inquinanti atmosferici, nonché agli aspetti epidemiologici della popolazione coinvolta.

Il progetto definitivo dovrà prevedere, per quanto possibile, la realizzazione anticipata delle opere di mitigazione e compensazione ambientale, rispetto al completamento dell'infrastruttura.

Il Proponente dovrà predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

Il Proponente dovrà redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di Riferimento.

Dovrà essere effettuata una precisa valutazione delle interferenze del tracciato stradale con le visuali sensibili evidenziate (la veduta della valle dell'Adda a Cassano d'Adda) ed i canali (Canale Muzza), indicati nei Repertori del Piano Territoriale Paesistico regionale (v. vol. 2 del PTPR), valutando le possibili interferenze tra questi ed il tracciato autostradale. In particolare, dovrà essere sviluppato uno specifico progetto di inserimento paesistico nel tratto comprendente gli attraversamenti dei corsi d'acqua Adda e Muzza ed i relativi contesti. Particolare attenzione dovrà essere posta alla preservazione della permeabilità dei sistemi ripariali ed alla tutela degli aspetti di panoramicità legati al superamento dei terrazzi morfologici vallivi.

Al fine di definire in modo più appropriato i caratteri progettuali dell'intervento e delle opere mitigative, dovranno essere valutati gli aspetti di carattere visuale-percettivo, indagati mediante analisi di intervisibilità (punti di vista significativi, percezione in primo piano, breve, media e grande distanza, capisaldi paesaggistici, ecc.), facendo particolare riferimento alle emergenze storico-architettoniche e paesistiche nonché ai detrattori di qualità visiva. Trattandosi di un asse cinematico, andrà inoltre considerata la dinamicità, in termini di tempo e di spazio, del rapporto osservatore/elemento osservato. Dovranno essere valutati, da un punto di vista percettivo, anche gli impatti conseguenti alla realizzazione delle barriere antirumore e/o di altri manufatti legati alla realizzazione dell'opera (si segnala, quale utile riferimento per le indagini e le valutazioni di carattere percettivo di un asse cinematico, il Piano di Sistema «Tracciati base paesistici» contenuto nel Piano Territoriale Paesistico regionale vigente).

Dovranno altresì essere approfondite le migliori soluzioni tecniche per l'attraversamento degli ambiti paesisticamente più sensibili, nonché la puntuale definizione degli interventi di inserimento/mitigazione paesistica, che dovranno essere dettagliati e caratterizzati in modo da potenziarne in particolare la valenza ecologica. Si segnala in particolare il tratto della SP Cassanese in attraversamento del Torrente Folgora.

Dovrà valutarsi l'opportunità di definire le caratteristiche dei manufatti di attraversamento dei corsi d'acqua sulla base di concorsi di progettazione, in modo da poter disporre di soluzioni di elevata qualità che connotino positivamente, con attenzione ai caratteri propri del contesto, l'ambito interessato. Tale ipotesi dovrà essere verificata in coerenza con le soluzioni adottate per gli attraversamenti ferroviari relativi alla linea AC/AV.

Al fine di garantire un'elevata tutela degli ambiti paesistici attraversati, occorrerà perseguire la minimizzazione delle interferenze negative tra il tracciato viario e gli ambiti sensibili sopra individuati mediante uno studio di dettaglio delle opere di mitigazione e compensazione, che contenga un progetto dettagliato delle parti di tracciato sia interferenti con gli ambiti di maggiore naturalità (parchi, boschi, aste fluviali, ...) sia poste in prossimità dei nuclei abitati di interesse storico-paesistico; tale studio dovrà prestare particolare attenzione agli aspetti di ricomposizione paesaggistica e, più in dettaglio, agli imbocchi delle gallerie, curandone l'armonioso inserimento nel contesto e prevedendo il mascheramento del portale mediante piantumazione di arbusti sempreverdi o barriere vegetali in grado di limitarne l'impatto visivo.

Cantierizzazione.

Con il progetto definitivo dovrà essere definito il cronoprogramma della cantierizzazione delle opere con la preventiva realizzazione di tutti gli interventi necessari a garantire che il transito delle macchine e dei mezzi d'opera non interessi le strade attraversanti i centri abitati, prevedendo, quindi, la realizzazione anche di varianti stradali.

Dovrà essere precisata la durata dei singoli cantieri e dovrà essere affrontato e risolto il tema delle interferenze viabilistiche durante la realizzazione dei lavori. Le deviazioni degli itinerari esistenti necessarie per l'esecuzione dei lavori (dell'asse principale e delle opere connesse) dovranno essere concordate con gli Enti proprietari delle strade.

Andranno inoltre risolte le interferenze con le linee di trasporto pubblico locale assicurando una viabilità adeguata al transito dei mezzi di trasporto e dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza delle fermate e dei percorsi esistenti delle autolinee durante la fase di cantierizzazione e a lavori conclusi.

Nei luoghi dove si verificano interferenze con autolinee le stesse andranno risolte in collaborazione con i gestori.

Dovrà essere presentato un piano particolareggiato della cantierizzazione che definisca le caratteristiche dei siti prescelti, le modalità operative di approntamento delle aree, la tempistica, il recupero finale, la viabilità di accesso ed il cronoprogramma dei lavori. A tal fine, oltre che adottare i criteri generali esposti nello s.i.a. e le ulteriori indicazioni riportate nella presente relazione, si dovrà:

collocare le aree di cantiere particolarmente rumorose il più lontano possibile dagli edifici a destinazione residenziale prevedendo, se del caso, la posa in opera di schermature mobili. In ogni caso dovrà essere esclusa la realizzazione di cantieri e depositi nelle zone di tutela assoluta (v. art. 21 del decreto legislativo n. 152/1999) e negli ambiti a Parco; dovrà per contro essere privilegiato il loro posizionamento in aree attualmente degradate o che presentano bassi livelli di qualità ambientale;

più in dettaglio, verificare la possibilità di ricollocare l'area di cantiere fisso individuata come A03, prevista in comune di Bariano/Fara Olivana per la costruzione del viadotto e del ponte sul Fiume Serio, in ambito esterno al perimetro del Parco del Serio; parimenti, dovrà essere verificata la possibilità di ricollocare il cantiere previsto nell'ambito paesistico-fluviale dell'Adda;

pianificare la viabilità di cantiere in modo da minimizzare le interferenze con la viabilità esistente. In particolare, si dovrà porre attenzione al carico generato sulla viabilità locale, anche mediante opportuna scelta e verifica — in accordo con i comuni — degli itinerari dei mezzi d'opera; si dovrà comunque garantire che il transito

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

delle macchine e dei mezzi d'opera non interessi le strade attraversanti i centri abitati, eventualmente prevedendo la realizzazione di varianti stradali;

stimare di massima l'entità dei rifiuti prodotti, identificando le aree adibite a deposito temporaneo (sia dei rifiuti che dei materiali di cantiere) e gli impianti di destinazione finale.

Relativamente agli impatti sul territorio all'intorno, prima dell'inizio lavori:

provvedere alla stesura delle testimoniali sullo stato di consistenza dei manufatti stradali (ponti, sottopassi ecc.), delle sponde e dei manufatti dei canali, interferiti ed interessati dal transito dei mezzi di cantiere, al fine di consentire il puntuale ripristino delle opere eventualmente danneggiate;

identificare eventuali siepi e filari arborei da sopprimere temporaneamente in fase di cantierizzazione che, a lavori terminati dovranno essere ricostruiti in funzione delle ubicazioni originarie; dovranno essere garantite l'irrigazione costante e la manutenzione delle «fasce tampone», poste in essere a mitigazione degli impatti generati dalle lavorazioni, soprattutto nelle fasi di attecchimento della vegetazione; le aree di cantiere dovranno essere ripristinate con rimboschimenti e ripiantumazioni, secondo uno specifico e complessivo «progetto del verde»;

obiettivo primario dovrà comunque essere quello di limitare le sottrazioni dirette di vegetazione, compensando eventualmente con opere di ripristino.

Relativamente agli aspetti di tutela delle acque superficiali e sotterranee:

per quanto attiene alla necessità di attingere ai corsi d'acqua superficiali per i lavori di cantiere, esplicitare i sistemi di mitigazione che il Proponente intende attivare a tutela delle caratteristiche qualitative dei corpi d'acqua, indipendentemente dalle loro dimensioni;

collocare le aree di cantiere all'esterno delle zone di rispetto di punti di captazione destinati al consumo umano;

descrivere le modalità di raccolta e smaltimento di acque meteoriche e di dilavamento, con indicazione esatta dei punti ove verranno installate vasche, condotti e manufatti di smaltimento, nonché del loro recapito finale;

garantire la funzionalità della rete irrigua e dei relativi manufatti prevedendo, se del caso, le necessarie opere provvisionali, che dovranno consentire il sufficiente adacquamento dei terreni durante la stagione irrigua (indicativamente 5 aprile-20 settembre e 10 novembre-28 febbraio) ed il regolare sgrondo delle acque meteoriche durante tutto l'anno;

regolamentare e formalizzare preventivamente l'eventuale fornitura idrica da corsi d'acqua superficiali o di competenza consortile, per scopi diversi dall'uso idropotabile, e la successiva raccolta delle acque reflue e meteoriche che dalle aree di cantiere decadranno inevitabilmente nella rete di pertinenza dei Consorzi;

negli ambiti adiacenti ai torrenti ad elevato rischio alluvionale, porre particolare attenzione nell'allestimento dei cantieri, nella gestione dei rifiuti e sostanze inquinanti e nel trattamento delle acque derivanti dalle lavorazioni e dal drenaggio dei piazzali. I sistemi di raccolta dovranno essere conformi alla vigente normativa e lo smaltimento dovrà avvenire in modo adeguato.

Dovranno essere esplicitate le misure di mitigazione previste, anche con riferimento alle possibili sovrapposizioni degli effetti di altri cantieri eventualmente operativi in contemporanea.

Dovrà essere pianificato e progettato il recupero delle aree di cantiere in relazione a specifiche esigenze territoriali; il progetto di recupero sarà definito di concerto con le Amministrazioni locali interessate e, qualora il cantiere fosse localizzato in adiacenza a parchi, con i rispettivi Enti gestori. In particolare, il ripristino consisterà nelle seguenti operazioni:

rimozione di tutte le strutture installate, comprese le infrastrutture interrate quali reti fognarie, vasche di raccolta e serbatoi e smaltimento/riutilizzo, la segnaletica e le recinzioni di cantiere;

rimozione e smaltimento come rifiuto di terreno eventualmente contaminato (es. area deposito oli);

stesura del terreno vegetale precedentemente accantonato e successiva piantumazione, ove richiesta.

Onde garantire la tutela di suolo e sottosuolo, il Proponente dovrà assumere precisi impegni circa la verifica dell'assenza di contaminazioni nei terreni occupati dai cantieri e, se necessario, procedere al termine dei lavori a tempestiva bonifica, prima della sistemazione finale.

Misure di mitigazione ambientale e paesistica.

Nel progetto definitivo si dovrà approfondire lo studio delle opere di mitigazione sia in termini generali per l'intero tracciato (considerando adeguatamente la presenza dell'AC/AV) sia mediante progetti di dettaglio che affrontino gli aspetti più specifici di quelle parti di tracciato che, interferendo con ambiti di maggiore naturalità (parchi, boschi, aste fluviali, ...) o prossimi a nuclei abitati, necessitano di adeguata soluzione.

Dovranno essere affrontati i molteplici aspetti connessi alla progettazione delle misure di mitigazione degli impatti generati dalla realizzazione dell'opera, garantendo in linea generale un'elevata qualità progettuale, realizzativa e manutentiva. A tal fine, il Proponente dovrà definire, in forma coordinata, tipologie, quantità e costi complessivi (inclusa la manutenzione e la gestione) delle opere di mitigazione proposte. Tutti gli interventi di inserimento ambientale e mitigazione paesistica dovranno assumere come riferimento quanto contenuto nei Piani territoriali di coordinamento provinciali e nei singoli strumenti urbanistici comunali.

Si dovrà assicurare la manutenzione delle aree rivegetate e la vitalità di tutte le essenze arboree, arbustive e erbacee, di nuovo impianto. A questo scopo, il proponente dovrà effettuare apposita verifica, nei tre anni successivi alla semina, con obbligo di sostituzione nel caso di fallanza, e stipulare una convenzione permanente, con gli Enti locali interessati o con gli agricoltori, onde assicurare nel tempo la manutenzione e la vita delle essenze poste a dimora.

Si dovrà definire le modalità di manutenzione delle opere di mitigazione acustica ed atmosferica. La sostituzione delle parti usurate o danneggiate dovrà comunque avvenire con materiale di prestazioni non inferiori a quelle usurate.

Nella progettazione delle opere «a verde» dovrà valutarsi la possibilità di realizzare vaste macchie boscate a margine del tracciato, evitando ad esempio la collocazione di essenze arboree «a sesto di impianto» rigido e predefinito; ciò specialmente in corrispondenza di centri abitati, nuclei rurali e/o storici, contesti boscati, intersezioni della strada in progetto con la viabilità minore.

Gli interventi di mitigazione dei raccordi tra viadotti e scarpate fluviali dovranno essere realizzati in accordo con gli Enti territoriali e con gli Enti gestori delle aree protette, privilegiando i raccordi con la vegetazione dei corsi d'acqua del pianalto e con le boschive di ripa. Le specie da impiegare, i sesti di impianto e gli interventi di manutenzione (da attuare per almeno tre anni dall'impianto) andranno concordati con gli Enti stessi. Ove possibile, le scarpate dovranno essere modellate con pendenze limitate e raccordi che consentano una congiunzione morbida con il piano di campagna.

Relativamente alle barriere antirumore, considerato che tali strutture rappresentano un rilevante impatto paesaggistico, risulta necessario proporre uno specifico studio di inserimento ambientale che consideri gli aspetti di intrusione visiva (v. P.T.P.R., parte seconda, vol. 7 - Piani di Sistema). Si raccomanda infine, per quanto possibile e compatibilmente con le valutazioni e prescrizioni esposte in merito alla componente «rumore», di evitare la realizzazione di pannelli fonoassorbenti trasparenti; in sostituzione, si consiglia l'uso di muri vegetati o di pannelli in legno. Ove risulti necessario adottare pannelli o finestre trasparenti si prescrive, per evitare la mortalità da impatto dell'avifauna, l'apposizione di sagome di tipo «falco», con densità utile allo scopo.

Più in dettaglio, dovrà essere previsto adeguato inserimento ambientale e mitigazione paesistica dell'ambito territoriale posto fra l'infrastruttura ed i seguenti nuclei da tutelare:

cascine storiche e chiesa denominata «oratorio di San Martino», vincolato *ex lege* n. 1497/1939, in comune di Chiari;

nucleo storico di Molticelli, che presenta vestigia di un convento del XIII secolo e di un antico oratorio (XV sec.), cui si aggiunge l'oratorio campestre di San Martino (XIV sec.);

nei comuni di Covo, Antegnate e Fara Olivana, le seguenti cascine: Trebbiate, Battagliona, Clelia, Ortaglie, Piave, Goisa, Addolorata, San Carlo, Capoferri, Fappani;

nucleo storico di San Pedrino in comune di Vignate;

cascine Lega, Belvignate, Lina e Porra, in comune di Cassano d'Adda.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nei punti critici al fine della mitigazione delle polveri (vicinanza di abitati), del nuovo asse stradale, al fine di contenere le polveri, si dovrà verificare la possibilità di impiegare dispositivi arborei (fascia di circa 15 m composta da 5 filari di essenze d'alto fusto-tipo latifoglia) ai lati della strada.

Al fine di contenere le emissioni di composti organici volatili (COV) in atmosfera, per i parcheggi all'aperto nelle aree di servizio si dovrà prevedere l'utilizzo di coperture vegetative o strutture simili (pergole con vimine/giunco/bambù) o, preferibilmente, prevedere ogni 4 posti auto la messa a dimora di una pianta d'alto fusto (tipo latifoglia), posta in modo tale che su ogni lato interessi 2 posti auto.

Preso atto di quanto dichiarato dal proponente al paragrafo «Impatti Cumulati» (SIA - Quadro di Riferimento Ambientale - 2. Atmosfera) in merito al «*... sicuro peggioramento della qualità dell'aria in un intorno più o meno esteso del tracciato ...*», si ritiene indispensabile che vengano poste in essere tutte le misure necessarie a minimizzare le ricadute degli inquinanti sul territorio agricolo circostante la nuova infrastruttura per una profondità di 500 m su entrambi i lati.

Il progetto complessivo delle misure di mitigazione acustica dovrà essere effettuato in modo ottimizzato, tenendo conto di entrambe le infrastrutture, ferroviaria e autostradale, al fine di evitare interferenze e ridondanze e conseguire un più efficiente uso delle risorse disponibili.

Gli interventi diretti al recettore dovranno essere contenuti alle situazioni non tecnicamente risolvibili con mitigazioni alla sorgente e lungo il percorso di propagazione.

Le mitigazioni dovranno conseguire il rispetto dei limiti di rumore previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004 e di quanto sopra precisato per le aree di sovrapposizione delle fasce di pertinenza della infrastruttura autostradale e ferroviaria.

In base a considerazioni costo-beneficio e tenendo conto della sensibilità dei recettori, andrà valutata l'opportunità di mitigare ulteriormente, oltre a quanto previsto per conseguire il limite di legge, per contenere l'incremento ai recettori dei livelli di immissione *post operam* rispetto all'*ante operam* qualora detto incremento fosse particolarmente elevato.

Le mitigazioni dovranno essere dimensionate per conseguire gli obiettivi di cui sopra; l'efficacia delle mitigazioni andrà analizzata in via previsionale con modellizzazioni acustiche (*post operam* con mitigazioni) che diano output puntuali in corrispondenza dei recettori.

Dovranno essere progettate le necessarie azioni mitigative di riduzione delle vibrazioni.

Misure di compensazione ambientale.

In sede di progettazione definitiva, il Proponente dovrà individuare gli interventi di compensazione ambientale, territoriale e sociale da attuare in aggiunta alle opere di mitigazione ambientale, proponendo azioni concrete in grado di incidere sul territorio a fini di riequilibrio del contesto ambientale interferito; a tale scopo dovranno essere adeguati, se necessario, gli stanziamenti finanziari indicati nel progetto preliminare.

L'inserimento paesistico ed ambientale dell'opera dovrà quindi essere perseguito non limitandosi ad interventi basati sui tradizionali accorgimenti mitigativi, ma estendendo le azioni progettuali alla componente «sociale», leggendone e supportandone, quantomeno in modo paradigmatico, le potenzialità di sviluppo. Deve in proposito osservarsi che non possono essere considerati opere di compensazione interventi su ambiti degradati già oggetto di specifica autorizzazione e specifico progetto di recupero ambientale, oppure inseriti in altri *iter* amministrativi già oggetto di finanziamento. In tali ambiti la valutazione degli impatti indotti dovrà, per contro, essere effettuata considerando la configurazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale.

Le azioni compensative, da valutarsi puntualmente, da parte di regione Lombardia in sede di progetto definitivo, dovranno essere equamente individuate nell'intero ambito territoriale interessato. La loro distribuzione farà riferimento ai livelli di pressione ambientale generati dall'infrastruttura sull'ambito comunale attraversato, alla cui definizione possono utilmente concorrere i seguenti elementi:

tipologia dell'opera (viadotto, ponte, area di servizio, svincolo, posti di manutenzione, barriere di pedaggio, ecc.);

giacitura altimetrica (galleria, trincea, raso, rilevato);

superficie di suolo occupata (temporanea-cantiere, permanente-infrastruttura);

caratteristiche del territorio attraversato (edificato, agricolo, boscato, industriale, di alta/bassa qualità ambientale, compromesso, ecc.);

attraversamento di ambiti tutelati, di particolare pregio e/o elevata criticità e vulnerabilità (ambiti fluviali, parchi, vincoli ambientali, ecc...);

entità residua degli impatti sulle componenti ambientali interferite, al netto delle azioni di mitigazione.

Le azioni compensative, per quanto possibile da localizzarsi nello stesso territorio comunale oggetto degli impatti non mitigabili, dovranno essere sviluppate in accordo con le Amministrazioni locali interessate e con gli Enti gestori dei Parchi, che potranno fornire utili contributi all'individuazione sia delle tipologie delle opere che della loro localizzazione. La documentazione di progetto dovrà altresì assicurare la titolarità ad intervenire nei relativi ambiti geografici e la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

Attivare azioni di riequilibrio ambientale di ampio respiro; ne può essere esempio l'introduzione, nella logica progettuale, del concetto di «corridoio ambientale ad ampiezza variabile», in prima istanza esteso alle aree a parco regionale a margine del tracciato; in tali ambiti la progettazione definitiva dovrà esplicitamente tendere al recupero — nel tempo — di un paesaggio agro-naturale misto, eventualmente in linea con il concetto di ruralità espresso in Agenda 2000; dovrà pertanto essere delineato, d'intesa con gli Enti Gestori ed i comuni territorialmente interessati, un sistema di norme e vincoli idonei a perseguire alcuni obiettivi fondamentali:

scongiurare la cinturazione urbana dell'autostrada, sopravvenuta in molti altri casi, ovvero evitare che l'autostrada diventi catalizzatrice di nuove urbanizzazioni, seppure non ancora previste nei P.R.G.;

creare una fascia di filtro antirumore e antismog;

creare un corridoio ecologico compensativo fra le diverse aree protette, che consenta di agevolare le connessioni del sistema «rete ambientale» a tutela della biodiversità;

assicurare nel tempo la disponibilità di spazi per l'integrazione delle reti infrastrutturali e dei servizi.

Leggere correttamente le risorse e dei valori storico-culturali e paesistico-ambientali propri del contesto, valutando i potenziali impatti su di essi esercitati dalla nuova infrastruttura; ciò in quanto si assume che la rilevanza di un bene, ad esempio in termini paesistici, attiene anche alla qualità delle sue relazioni con il territorio in cui è localizzato; in questo senso, anche il sistema dei beni cosiddetti «minori» può diventare connotante; particolare attenzione dovrà pertanto essere riservata non solo ai paesaggi di riconosciuto valore ed elevata qualità, ma anche a quelli in stato di degrado o vulnerabili a causa dei processi di trasformazione in atto, tenendo conto — nell'individuazione delle azioni compensative — anche degli elementi detrattori e del rapporto con il sistema delle reti tecnologiche (elettrodotti, reti stradali e ferroviarie, ecc.).

Definire azioni compensative a supporto dello sviluppo del sistema dei Parchi (regionali e locali di interesse sovracomunale, vigenti o in via di costituzione), all'interno dei perimetri od in aree acquisite od utilizzate all'esterno, valorizzando le sinergie con i rispettivi strumenti di pianificazione; il Proponente dovrà verificare la possibilità di realizzare aree boscate e/o attrezzate di dimensioni proporzionali alla pressione infrastrutturale generata, da localizzarsi anche all'esterno del perimetro del Parco.

Supportare lo sviluppo delle conoscenze nel territorio attraversato, concordando con gli Enti referenti l'attivazione od il finanziamento della rilevazione di dati, dell'impostazione/implementazione di sistemi informativi, di ricerche specialistiche, ecc.; nel caso di specie, si può esemplificare in relazione al sistema delle reti ecologiche, delle quali dovrà essere completato il censimento a livello provinciale finalizzato a valutare gli impatti — reversibili e non — che la nuova infrastruttura provocherà in ordine alla compromissione e all'eliminazione dei corridoi biologici e paesaggistici residui.

Azioni mirate alla salvaguardia delle aree ad uso agricolo.

Definire misure idonee alla salvaguardia da possibili diverse future destinazioni d'uso, valorizzandone tutte le componenti (aree, infrastrutture, edifici ecc.), in modo tale da evitarne il depauperamento e/o l'abbandono. Tale obiettivo potrà essere conseguito anche mediante iniziative che, basate su un'attenta lettura delle modifica-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zioni strutturali in atto nella PAC, incentivino il coinvolgimento volontari degli agricoltori. A titolo di esempio, si indicano le seguenti azioni:

censire le aziende agricole interferite, registrandone i dati principali (consistenza, tipologie di colture, ecc), in una fascia pari a 2 km di larghezza a cavaliere dell'asse autostradale. La ricognizione dovrà essere completa delle analisi e valutazioni necessarie a definire in modo puntuale le sofferenze del comparto ed i possibili interventi di riqualificazione;

verificare la possibilità di:

corrispondere contributi monetari che compensino in parte la ridotta fruibilità del patrimonio terra e che potrebbero essere concepiti, stante l'evoluzione della Politica agricola comune, come integrazione del montante compensativo; ciò anche in considerazione della sopravvenuta indifferenza del montante medesimo al tipo di coltivazioni in essere, che potrebbe fortemente incentivare la trasformazione delle aree agricole limitrofe all'infrastruttura in modo funzionale alle esigenze di mitigazione/compensazione degli impatti;

stipulare intese con i proprietari/gestori dei fondi agricoli adiacenti o residuali rispetto all'infrastruttura, per la loro rinaturalizzazione nell'ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria, in particolare in corrispondenza dei passaggi faunistici;

con riferimento alle aziende intercettate le cui aree di pertinenza risultino frazionate in modo tale da rendere le attività produttive non più economicamente convenienti, verificare la possibilità di acquisizione dei lotti residui e/o interclusi, destinando l'area a riqualificazione agro-forestale;

reperire aree più distanti dall'infrastruttura, di minore qualità ma di dimensioni e potenzialità idonee a garantire l'impianto di vasti biotopi secondari (boschi, zone umide, prati estensivi) che col tempo siano in grado di innalzare la qualità ecologica complessiva;

prevedere l'implementazione della rete di siepi e di filari, onde consentire un miglioramento complessivo della diversità biologica e della connettività ecologica diffusa; la rivegetazione (aree di cantiere, nonché aree di margine e residuali) dovrà avvenire con tempi, metodi e specie adeguate; utili indicazioni in questo senso potranno essere tratte dalle Direttive della giunta della regione Lombardia in materia di interventi di ingegneria naturalistica (d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740), in cui si definiscono con chiarezza tempistica, metodologia e specie (autoctone) da impiegare in tali interventi;

quantificare nel dettaglio le superfici da disboscare, individuando le corrispettive aree da rimboschire e/o recuperare in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 227/2001 e dalla Deliberazione di giunta regionale n. 13900 del 1° agosto 2003; le opere di riforestazione o di ricostruzione di cenosi vegetali tipiche dovranno interessare superfici almeno equivalenti a quelle oggetto di alterazione.

L'insieme degli obiettivi di cui sopra e la lettura delle tavole progettuali e dello stato dei luoghi inducono a proporre la sperimentazione, in ambiti territoriali che dovranno essere individuati di concerto tra il Proponente e la D.G. Agricoltura, di azioni integrate di riqualificazione agro-ambientale e paesistica che coinvolgano su base incentivante, con il coordinamento di regione Lombardia, E.R.S.A.F., le associazioni di categoria degli agricoltori, i proprietari delle aziende agricole ed i Consorzi di bonifica e di irrigazione.

La definizione delle opere di compensazione ambientale dovrà di massima:

interessare una superficie complessiva congrua rispetto a quella occupata dall'infrastruttura;

includere il cronoprogramma di realizzazione in modo da assicurarne, di norma, l'ultimazione prima dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura.

Piano di monitoraggio ambientale.

I contenuti dei Piani di monitoraggio di seguito prescritti, da estendersi a quei tratti di viabilità esistente che costituiranno di fatto continuità funzionale con il sistema viabilistico in progetto, dovranno essere concordati con le strutture dell'A.R.P.A. territorialmente competente, unitamente all'individuazione delle aree in esame, delle caratteristiche degli strumenti da utilizzare, tra i quali l'uso di laboratorio mobile e centraline fisse, i manuali di gestione, i parametri d'analisi, le procedure per completare il monitoraggio, comprendendo anche le misure di mitigazione.

Alle strutture medesime dovranno altresì essere inviati i risultati delle attività di misurazione condotte sul territorio, per le valutazioni di merito.

Dovrà essere condotto un monitoraggio degli inquinanti sia prima dell'intervento sia nella fase di cantiere e di esercizio, considerando in quest'ultima anche il fenomeno dello smog fotochimico.

Si dovrà tenere conto dell'attraversamento di territori inseriti nelle zone definite critiche o zone soggette a risanamento relativamente alla qualità dell'aria, come indicato dalla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, adottando i necessari sistemi di misurazione e monitoraggio delle emissioni di polveri (PM10 e PM2.5) e di benzene, in accordo con ciascun Dipartimento dell'ARPA competente per territorio.

Dovrà essere predisposto, seguendo anche le indicazioni della d.g.r. n. VII/8313 dell'8 marzo 2002, un programma di monitoraggio *post operam* con adeguate rilevazioni fonometriche, finalizzate a verificare il rispetto dei limiti di rumore, a valutare efficacia delle misure di mitigazione ed a consentire la individuazione e dimensionamento di ulteriori misure di mitigazione che risultassero necessarie per conseguire il rispetto dei limiti di rumore; in particolare, il programma dovrà precisare localizzazione dei punti di misura e modalità delle misure e definire la durata complessiva del monitoraggio in funzione della numerosità e complessità dei rilievi fonometrici; anche tale programma, dovrà essere redatto in accordo con l'A.R.P.A. territorialmente competente ed inviato ai comuni ed alle strutture dell'ARPA medesima per le valutazioni di adeguatezza, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. n. VII/8313 dell'8 marzo 2002.

Dovrà essere predisposto un progetto di monitoraggio degli effetti indotti dall'infrastruttura sulle componenti vegetazione, fauna ed ecosistemi, con particolare attenzione ai corridoi ecologici; il monitoraggio dovrà essere finalizzato alla valutazione della qualità ambientale complessiva, al fine di proporre, qualora se ne ravvisasse la necessità, eventuali interventi correttivi.

Sottopassi/sovrappassi per la fauna: dovrà essere previsto un monitoraggio finalizzato a valutare l'effettiva funzionalità delle opere rispetto agli specifici obiettivi di conservazione che ne hanno determinato la realizzazione.

TUTELA ARCHEOLOGICA ED ARCHITETTONICA

Si dovranno effettuare preliminarmente, compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, prospezioni geofisiche, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate.

Si dovranno eseguire sondaggi preliminari, a cura di ditta archeologica specializzata nelle aree di seguito indicate:

Urago d'Oglio - Rudiano (Brescia), dove sembra che le prime analisi basate sulla foto interpretazione e sulla ricerca catastale e toponomastica abbiano individuato aree a rischio;

Cassano - Trecella - Trucazzano (Milano), area di Albignano e tra Pozzuolo Martesana e Melzo (Milano), presso la Cascina Grande, ove la fotointerpretazione individua possibili presenze nel sottosuolo;

tra Masano e Fornovo San Giovanni (Bergamo), area delle Vallicelle, ove le possibili presenze nel sottosuolo riscontrate nella fotointerpretazione sembrano potersi correlare a presenze di tombe e di abitati antichi già in parte scoperti nel XIX secolo (tombe golasecchiane e tombe alamanne, presenze abitative di età romana);

in comune di Fornovo San Giovanni (Bergamo), area della cascina Belvedere, già sede di rinvenimenti tombali nel XIX secolo;

tratto tra Treviglio e Calvenzano (Bergamo) e tratto tra Covo e Antegnate (Bergamo), dove sembra che le prime analisi basate sulla fotointerpretazione e sulla ricerca catastale e toponomastica abbiano individuato aree con possibili presenze archeologiche;

in comune di Fara Olivana (Bergamo), località Monumenti di Sopra e Monumenti di Sotto, ove l'area fu interessata in passato da rinvenimenti tombali e ove corre un tratto di centuriazione di età romana;

in comune di Calcio (Bergamo), terrazzo sul fiume Oglio, area interessata da ritrovamenti di età romana avvenuti nel XIX secolo;

in comune di Bariano (Bergamo), area in prossimità della cascina Favorita ove la rotatoria, posta lungo il collegamento al casello, interseca un tratto della prima centuriazione di età romana;

in comune di Treviglio (Bergamo), collegamento casello di Treviglio con la SS 11, area in prossimità della cascina Poldi Pezzoli, già sede di rinvenimenti tombali di età tardoromana e di tratti di centuriazione di età romana;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

in territorio bergamasco verifica dei principali tratti di centuriazione intersecati dalle opere in progetto.

Relativamente al tracciato che corre in provincia di Bergamo, si dovrà effettuare la ricerca di superficie preventiva, da parte di ditta archeologica specializzata che operi sotto la direzione della Soprintendenza. Questa indagine dovrà essere eseguita immediatamente dopo l'aratura dei terreni.

Sulla base dei risultati acquisiti, si valuterà la necessità di eseguire, di seguito, sondaggi archeologici preliminari di verifica nelle aree con affioramenti archeologici o considerate a potenzialità archeologica.

Si dovrà dare assistenza a tutti i lavori di scavo, anche di minima entità (comprensivi di pozzetti, plinti, sbancamenti, aree di cantiere, cavalcavia, strade di collegamento ecc.) a cura di ditta archeologica specializzata, che operi sotto la direzione della Soprintendenza, lungo tutto il tracciato.

In caso di rinvenimento di strutture, o comunque di presenze, di interesse archeologico, sarà richiesta l'esecuzione di sondaggi o di scavi in estensione.

Per quanto concerne la tratta Calcio-Treviglio. La prevista soppressione di alcuni fabbricati deve essere preventivamente verificata (con adeguata documentazione di corredo e schedatura) al fine di escludere corpi edilizi di interesse storico-artistico, con preliminare definizione della proprietà, per scongiurare eventuali interferenze con beni sottoposti alla tutela *de iure* ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42/2004 (edicole votive, cippi stradali, caselli, ecc.) e dell'art. 11, comma *a)* del medesimo decreto (lapidi, iscrizioni, tabernacoli, ecc.).

Si deve, in sede di elaborato definitivo, effettuare l'individuazione precisa dei ricettori vincolati con provvedimento di vincolo diretto (decreto, notifica o declaratoria), con collocazione su elaborato cartografico in scala adeguata, previa verifica diretta degli elenchi presso l'ufficio Vincoli di questa Soprintendenza.

Approfondire, nella fase successiva del progetto, le soluzioni di mitigazione e di compensazione paesistica, in particolare per gli elementi di vulnerabilità.

Corso del fiume Oglio (parco fluviale e ambito paesaggistico rilevante), al fine di valutare l'effettivo impatto dell'opera sull'area sottoposta a tutela paesistica, si dovranno predisporre opportuni elaborati.

Comune di Chiari: in riferimento a cascina Ciliegio, caratterizzata da un porticato a doppia altezza con colonne in stile dorico di impronta palladiana, trovandosi la cascina racchiusa tra i due tracciati (brebemi e tav) si dovrà effettuare un approfondimento per verificare eventuali alternative del tracciato che permetta la conservazione dell'immobile.

Nella provincia di Brescia, il progetto definitivo dovrà verificare tramite specifici elaborati di progetto il rapporto con le strutture storiche, e prevedere eventuali varianti, prestando particolare attenzione all'altezza del rilevato e dettagliare puntualmente le opere di mitigazione.

2ª PARTE - *RACCOMANDAZIONI*

Si esprimono, inoltre, le seguenti raccomandazioni:

Al fine di ridurre l'incidenza del complesso delle infrastrutture sul paesaggio e sugli ambiti naturali coinvolti, si chiede che siano attivate tutte le procedure idonee a concertare i tempi di realizzazione (progettazione esecutiva e successive fasi di cantierizzazione) di entrambi i progetti, onde minimizzare l'uso del suolo necessario per la predisposizione delle opere accessorie quali piste, depositi, cantieri ecc. Si ritiene in proposito indispensabile redigere un progetto integrato dei manufatti condivisi, per minimizzare le realizzazioni non condivise e non utilizzabili da entrambe le infrastrutture.

Assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001(EMAS).

Nel progetto definitivo occorre un corredo di analisi di maggiore specificità, con riprese fotografiche dello stato dei luoghi e simulazioni fotografiche in loco in grado di evidenziare l'inserimento delle opere nel contesto, in particolare gli svincoli, dei ponti, della galleria, e comunque di tutte quelle situazioni progettuali che per consistenza dimensionale, pervasività territoriale, necessitano di una maggiore valutazione ed indagine conoscitiva.

In ordine alle modalità esecutive:

per contenere la polverosità, provvedere alla periodica bagnatura dell'area e delle piste di cantiere, che andranno stabilizzate chimicamente; adottare adeguate misure di riduzione (bagnatura, captazione, ecc.) durante lavori ad alta produzione di polveri e lavorazioni meccaniche dei materiali (mole, smerigliatrici); prevedere una postazione di lavaggio delle ruote e dell'esterno dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali; limitare a 30 km/h la velocità sulle piste di cantiere; umidificare il materiale di pezzatura grossolana stoccato in cumuli e stoccare in sili i materiali da cantiere allo stato solido polvirulento;

utilizzare mezzi di trasporto con capacità differenziata, al fine di ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità. Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l'impiego di mezzi di grande capacità, che consentano la riduzione del numero di veicoli in circolazione, dotati di appositi teli di copertura resistenti e impermeabili;

movimentare il materiale mediante trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori d'emissione di 10 mg/Nmc e dotati di sistemi di controllo dell'efficienza (pressostati con dispositivo d'allarme); eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco di ridotte dimensioni granulometriche dovranno essere opportunamente dotati di carter;

proteggere con barriere il materiale sciolto, depositato in cumuli e caratterizzato da frequente movimentazione, umidificandolo in caso di vento superiore ai 5 m/s; i lavori dovranno essere sospesi in condizioni climatiche sfavorevoli. I depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dovranno essere protetti dal vento con misure come la copertura con stuoie/teli;

prevedere, nei processi termici e chimici per le opere di pavimentazione e impermeabilizzazione, l'impiego di emulsioni bituminose, la riduzione della temperatura di lavoro mediante scelta di leganti adatti, l'impiego di caldaie chiuse con regolatori della temperatura;

utilizzare gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore in grado di assicurare massime prestazioni energetiche e minime emissioni in atmosfera; ove possibile, impiegare apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico);

assicurare la schermatura dell'impianto di betonaggio, finalizzata al contenimento delle emissioni diffuse di polveri. Le fasi della produzione di calcestruzzo e di carico delle autobetoniere dovranno essere svolte tramite dispositivi chiusi, i cui effluenti dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a tessuto. I silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto;

ove possibile, porre i punti di emissione situati a breve distanza (< 50 m) da aperture di locali abitabili, ad un'altezza maggiore di quella del filo superiore dell'apertura più alta;

prevedere l'adozione di sistemi di carico del carburante in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio, utilizzando durante la fase di riempimento dei serbatoi degli automezzi sistemi d'erogazione dotati di tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione ed abbattimento dei vapori con impianto a carboni attivi;

nello stoccaggio e movimentazione degli inerti, seguire le seguenti indicazioni: umidificazione, applicazione di additivi di stabilizzazione del suolo; formazione di piazzali con materiali inerti ed eventuale trattamento o pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico; copertura dei nastri trasportatori ed abbattimento ad umido in corrispondenza dei punti di carico/scarico; sistemi spray in corrispondenza dei punti di carico/scarico e trasferimento;

utilizzare, al fine di contenere le polveri e gli inquinanti, pannelli o schermi mobili e barriere antipolvere nel delimitare le aree dei cantieri.

In ordine ai potenziali impatti sulla fauna:

limitare, in adiacenze alle aree a Parco o presso aree individuate come «sensibili» dalla mappatura faunistica e compatibilmente con le esigenze legate alla realizzazione dell'opera, la fase di cantiere ai periodi luglio/settembre e dicembre/febbraio, minimizzando i lavori nel periodo marzo/giugno; ciò al fine di ridurre il disturbo alla riproduzione della fauna selvatica.

05A10602

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Bari prot. n. 26061/05 del 14 ottobre 2005 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che, a causa di un guasto al sistema informatico, nel giorno 13 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 10,30 si è verificata una interruzione delle seguenti attività: visure e certificazioni catastali; accettazione ed approvazione atti di aggiornamento con procedura Pregeo; accettazione ed approvazione atti di aggiornamento del catasto urbano con procedura Docfa, ivi compreso il Docfa Telematico; accettazione e registrazione delle domande di voltura catastale; evasione delle istanze di correzione e rettifica catastale; recupero arretrato nell'ambito del Progetto anagrafe immobiliare integrata; protocollo. Nella citata nota il direttore ha comunicato, inoltre, che dopo le ore 10,30 ha funzionato solo una parte delle postazioni informatiche, per cui il disservizio è continuato in misura parziale (circa il 50% delle postazioni) fino al pomeriggio compreso.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 20 ottobre 2005 con nota prot. n. 2513/05 ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali, nel giorno 13 ottobre 2005 dalle ore 8,30 e fino al pomeriggio compreso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 26 ottobre 2005

Il direttore regionale: GERBINO

05A10597

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 18 ottobre 2005 prot. n. 6506/05 del direttore dell'Ufficio provinciale di Oristano, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato da un arresto del sistema informatico dovuto a mancanza di energia elettrica;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano, è accertato come segue:

dalle ore 7,30 alle ore 11,30 del giorno 18 ottobre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 21 ottobre 2005

Il direttore regionale: GARGIULO

05A10596

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 23535 del 17 ottobre 2005 dell'Ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, dalle ore 13 di giovedì 13 ottobre 2005 alle ore 17 di venerdì 14 ottobre 2005;

Accertato che il mancato funzionamento di tutti i servizi dell'Ufficio provinciale di Milano, è dipeso dai lavori eseguiti sulla rete informatica per l'installazione di nuove apparecchiature (Switch Nortel), tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 24 ottobre 2005 prot. n. 1515, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento di tutti i servizi dell'Ufficio provinciale di Milano, dalle ore 13 di giovedì 13 ottobre 2005 alle ore 17 di venerdì 14 ottobre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 ottobre 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A10499

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 3 novembre 2005.

Rettifica alla deliberazione 15 settembre 2005, recante: «Istituzione dell'elenco dei valutatori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, e definizione delle modalità tecniche per la tenuta. (Deliberazione n. 25/2005)».

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione 15 settembre 2005 «Istituzione dell'elenco dei valutatori di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, e definizione delle modalità tecniche per la tenuta. (Deliberazione n. 25/2005)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005;

Considerato che nella citata deliberazione sono stati rilevati alcuni errori materiali;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla rettifica;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dispone:

All'art. 3 (Richiesta di iscrizione all'elenco), della deliberazione indicata nelle premesse, rispetto al testo pubblicato alla pag. 53, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale*, i commi 3, 4 e 5 sono rettificati nel modo seguente:

al comma 3, le parole: «di cui alla lettera *a)*», sono sostituite con le parole: «di cui al comma 2, lettera *a)*»;

al comma 4, le parole: «di cui alla lettera *b)*», sono sostituite con le parole: «di cui al comma 2, lettera *b)*»;

al comma 5, le parole: «di cui alla lettera *c)*», sono sostituite con le parole: «di cui al comma 2, lettera *c)*»;

al comma 5, lettera *b)*, le parole: «comma 1, lettere *i)*, *l)* e *m)*», sono sostituite con la parole: «comma 1, lettere *i)*, *l)* e *m)* del decreto».

Roma, 3 novembre 2005

Il Presidente: ZOFFOLI

05A10603

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO 24 ottobre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le delibere n. 246, del 26 aprile 2005, e n. 273, del 17 maggio 2005, con le quali il senato accademico ha approvato alcune modifiche agli articoli 13 e 47.3 dello statuto di Ateneo;

Vista la delibera n. 173 del 10 maggio 2005, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle proposte di modifica degli articoli 13 e 47.3 di cui sopra;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 2355, del 13 luglio 2005, con la quale il Ministero, ha chiesto di esplicitare il significato del testo dell'art. 13.13;

Vista la delibera del senato accademico n. 392, del 19 settembre 2005, che ha apportato modifiche al testo dell'art. 13.13 predetto, esplicitandone il significato;

Vista la delibera n. 301, del 27 settembre 2005, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla nuova stesura dell'art. 13.13 suddetto;

Ritenuto pertanto, di procedere all'emanazione delle modifiche di statuto in parola;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le modifiche di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

I testi degli articoli 13 e 47.3 dello statuto di Ateneo, a seguito delle modifiche intervenute, sono riformulati come segue:

«Art. 13 *(Il rettore)*. — 13.1 Il rettore rappresenta l'Università e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione.

Spetta comunque al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;

c) emanare lo statuto e i regolamenti di cui al titolo V;

d) assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;

e) prendere provvedimenti atti a garantire l'efficiente funzionamento dell'Università, la vigilanza sulla salubrità, la sicurezza e la funzionalità degli ambienti di studio e di lavoro;

f) stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

g) predisporre le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività dell'ateneo di cui agli articoli 17 e 18;

h) presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'ateneo.

13.2 Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

13.3. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di prorettori da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza.

I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza.

Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.

Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo, il rettore può delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.

Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.

13.4. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:

a) ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai ricercatori in ruolo;

c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario;

d) al personale tecnico amministrativo in ruolo a tempo indeterminato presso l'ateneo, esclusi i rappresentanti di cui alla lettera precedente;

e) agli studenti eletti nei consigli di facoltà.

Il voto degli elettori di cui alla lettera *d)*, ai fini sia del *quorum* di validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l'elezione, sarà ponderato nella misura di una preferenza per ogni otto preferenze espresse a favore di un candidato, con arrotondamento al multiplo di otto più vicino o, in caso di equidistanza, a quello superiore.

Ai fini del computo di cui ai punti successivi si definisce numero dei voti esprimibili quello calcolato sommando al numero degli elettori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* il numero degli elettori di cui alla lettera *d)* diviso per otto e arrotondato all'intero superiore. Il numero dei voti espressi è calcolato sommando al numero dei voti di preferenza il numero delle schede bianche e nulle ponderato secondo quanto previsto al comma precedente.

13.5. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura nella apposita riunione del corpo elettorale, che si svolge prima del primo turno di votazione.

La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed è considerata valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta e fino ad un massimo di ottanta elettori. La candidatura, una volta accertata la sua validità, è utilizzabile anche in caso di ripetizione del primo turno.

Le firme apposte dagli elettori di cui alla lettera *d)* del punto 4 saranno ponderate, al fine del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto al medesimo punto 4.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.

13.6. La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità indicate nei punti successivi.

Il calendario delle votazioni è fissato dopo ciascuna riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve essere compatibile, nel caso di votazioni valide, con la conclusione dell'iter elettorale entro trenta giorni dalla data della riunione.

13.7. Nel primo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili.

Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il 20% dei voti esprimibili e vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammissibili al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il 10% dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il 20% dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili.

Qualora il primo turno di votazione non risulti valido possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 5.

13.8. Nel secondo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi.

In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il 50% dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le norme di cui ai punti 10 e 11.

Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 5 e si procede a una nuova votazione con le modalità di cui al punto 7.

13.9. Abrogato.

13.10. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

13.11. A parità dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

13.12. In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli.

In caso di ripetizione del primo turno un candidato può ritirare la propria candidatura durante la riunione del corpo elettorale destinata alla presentazione delle candidature.

13.13. Il rettore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni.

In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il decano dei professori di prima fascia del senato accademico suben-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tra al rettore per lo svolgimento della attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni.

Nel caso in cui il decano subentrato presenti, a sua volta, la candidatura di cui al punto 5, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore di prima fascia del senato dotato di maggiore anzianità di servizio (dopo il decano).

13.14. Un apposito regolamento approvato dal senato accademico determina le ulteriori disposizioni relative alla procedura di elezione del rettore, assicurando in ogni caso la segretezza del voto e l'impossibilità di risalire alla volontà espressa separatamente da ciascuno dei gruppi di votanti di cui al punto 4.

Art. 47.3 *(Designazioni elettive)*. — Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di preside di facoltà e di presidente o direttore delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università, ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato di cui agli articoli 23.11, 28.9 e 33.8, il decano dei professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, rispettivamente dell'università, della facoltà e della struttura interessata, indice le elezioni per il rinnovo della carica vacante. In caso di cessazione anticipata del mandato del rettore la riunione del corpo elettorale di cui all'art. 13.5 deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato, inoltre, nel Bollettino ufficiale dell'Università di Pisa e affisso all'albo ufficiale dell'Ateneo.

Pisa, 24 ottobre 2005

Il rettore: PASQUALI

05A10599

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005)**, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5)**, recante: «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola

*1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-*bis *e 1-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonché ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti* de minimis *nei settori dell'agricoltura e della pesca.*

2. Gli aiuti de minimis *di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003:*

a) *3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;*

b) *2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera* a)*;*

c) *1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.

*4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.*

*5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.*

*6. All'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera *a*), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro».*

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante «Interventi urgenti nel settore agroalimentare»:

«1-*bis*. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, è concessa alle imprese agricole, a domanda e nell'àmbito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005.

1-*ter*. Alle imprese di cui al comma 1-*bis* possono essere concessi, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilità di spesa e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione, contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per impresa agricola.».

— Il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca, è pubblicato nella GUCE serie L 325 del 28 ottobre 2004.

— Si trascrive il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea:

«Art. 87 — 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.».

«Art. 88 — 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, è pubblicato nella GUCE serie L 270 del 21 ottobre 2003.

— Si riporta il testo del comma 3-*ter* dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, come modificato dalla presente legge:

«3-*ter*. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è aumentata di 120 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle *D* e *F* della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il CIPE, con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. *Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'art. 1, comma 15, lettera* a)*, della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro.*».

Art. 1-bis.

Interventi del commissario *ad acta* ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta *per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:*

a) *può stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti* de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1*-bis *e 1*-ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;*

b) *può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.*

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale»:

«7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.».

— Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale»:

«4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attività creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnica e della commercializzazione dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.».

Art. 1-ter.

Ulteriori interventi del commissario *ad acta* ex-Agensud

1. Nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis*, il commissario* ad acta *opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.*

2. Il commissario ad acta *di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1*-bis*, opera anche attraverso specifiche convenzioni con:*

a) *le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;*

b) *la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;*

c) *gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane.*

Art. 1-quater.

Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonché specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.

4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.

6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.

7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, è pubblicato nella GUCE serie L 208 del 24 luglio 1992.

— Si trascrive il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997):

«15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.

Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.».

— Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»:

«4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), è sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:

«3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.».

Art. 1-quinquies.

Garanzie creditizie in agricoltura

1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis*, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.*

2. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane»:

«4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.».

— Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»:

«Art. 17 *(Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese)*. — 1. La Sezione speciale istituita dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. L'ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari.

4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, nonché di quelle previste in attuazione dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.

5-*bis*. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 468 del 1978.

5-*ter*. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzato ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto ministeriale 30 luglio 2003, n. 283 del Ministro dell'economia e delle finanze, è abrogato.».

— Si trascrive il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 36 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi per l'art. 10, si provvede:

a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata — ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 — dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:

«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».

Art. 1-sexies.

Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue

1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già trasferita alle regioni interessate secondo la tabella A *allegata al presente decreto, è destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nonché alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie.*

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo del comma 250 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»:

«250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ripartita tra gli interventi di cui all'art. 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.».

Art. 2.

Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari

1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy*:*

a) *la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;*

b) *l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: «, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane».*

2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale — dirigente di prima fascia — di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unità effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera* e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.*

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», come modificato dalla presente legge:

«7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.»:

«3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.».

— Si trascrive il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalla disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

Art. 2-bis.

Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari

1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.

2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo degli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»:

«Art. 9 *(Intesa di filiera)*. — 1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:

a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;

c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;

d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;

e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;

f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;

g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

2. L'intesa di filiera è stipulata nell'àmbito del Tavolo agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.

3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.»

«Art. 14 *(Incentivi)*. — 1. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di singoli contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative agricole e loro consorzi ed i rispettivi associati sono equiparati ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura qualora perseguano gli obiettivi dei contratti quadro di cui all'art. 10.

2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1.

3. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'art. 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti di cui al comma 1.

4. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1.

5. Il valore preminente previsto dall'art. 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti quadro.».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 4 *(Definizioni e ambito di applicazione del decreto)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto *d)* e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto *e)*;

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. Il presente decreto non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.».

— Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dalla presente legge:

«15. *Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.*

Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.».

Art. 3.

Attuazione della politica agricola comune

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.

2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.

4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.

5-bis. *I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.*

5-ter. *Il beneficiario potrà chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma* 5-bis, *che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante «bonifico domiciliato» presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma sarà utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma* 5-bis.

5-quater. *Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-*bis, *nonché i bonifici domiciliari effettuati ai sensi del comma* 5-ter, *hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.*

5-quinquies. *Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.*

5-sexies. *In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.*

5-septies. *Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.*

5-octies. *L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.*

5-novies. *I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.*

5-decies. *All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente comma:*

«Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.».

5-undecies. *All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».*

5-duodecies. *Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:*

«Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Conimissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.».

5-terdecies. *Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma* 5-duodecies *non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.*

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»:

«Art. 9 *(Fascicolo aziendale)*. — 1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'art. 3.

2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermame l'attualità ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'àmbito delle predette procedure sono indicati tempi e modalità per le conferme, le variazioni o le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa è tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonché dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.

3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalità di cui all'art. 5.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. A partire dal 1º luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.».

— Il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, è pubblicato nella GUCE serie L 141 del 30 aprile 2004.

— Il Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia», è pubblicato nella GUCE serie L 158 dell'8 luglio 1995.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, reca: «Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185 (IV provvedimento)».

— Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, recante «Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricole comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, (Quinto provvedimento)», come modificato dalla presente legge:

«Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.».

— Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»:

«Art. 13 *(Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore).* — 1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, è integrato con i dati di cui all'art. 18, paragrafo 1, lettera *c)*, e all'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, è realizzata in coerenza con l'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonché secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 19 luglio 2000 del Ministro dell'interno, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000.

3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attività agricola anche ai sensi all'art. 18, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4. L'AGEA, quale autorità competente ai sensi del titolo II, capitolo 4, regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché di quanto previsto dai commi 1 e 2.

5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste dall'art. 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

6. Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

— Si trascrive il testo dell'art. 2752 del codice civile:

«Art. 2752 *(Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali).* — Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», come modificato dalla presente legge:

«Art. 69. — Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, per altro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera *a)*.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.

I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.

Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dalla presente legge:

«Art. 8 *(Ordinamento contabile)*. — 1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini della relativa approvazione e del suo coordinamento con le linee del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) del Governo.».

Art. 4.

Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-*bis.* L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38», come modificato dalla presente legge:

«Art. 14 *(Semplificazione degli adempimenti amministrativi)*. — 1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'art. 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.

3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'art. 13, comma 2.

4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'art. 13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.

7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.

8. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.

9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

10-bis. *L'AGEA, nell'àmbito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'àmbito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

11. Il comma 3 dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

«3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».

12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui all'art. 5 provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'art. 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

13-*bis.* I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'art. 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

13-*ter*. Ai depositi di cui al comma 13-*bis*, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985, e al decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990.

13-*quater*. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato art. 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.

13-*quinquies*. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente art. 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».

Art. 5.

Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato

1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/1992 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, è autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.

2. *Al comma 7-*bis *dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71,* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale.».

3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le predette istituzioni pubbliche, nonché le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.».

4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.

4-bis. *In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-*ter*, e 32, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controffi nei settori agroalimentare e forestale,». Al relativo onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le fmalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.*

4-ter. *Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-*quater *del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.».*

Riferimenti normativi:

— Il regolamento (CEE) n. 3149/1992 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, è pubblicato nella GUCE serie L 313 del 30 ottobre 1992.

— Si riporta il comma 7-*bis* dell'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale», come modificato dalla presente legge:

«7-*bis*. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario *ad acta* per le attività di cui all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, può operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purché classificate come svantaggiate, *con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale.*».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)», come modificato dalla presente legge:

«4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti. *Le predette istituzioni pubbliche, nonché le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricole alle condizioni suddette.*».

— Si riporta il testo del comma 4-*ter* dell'art. 4 e del comma 7-*bis* dell'art. 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, come modificato dalla presente legge:

«4-*ter*. Nell'àmbito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni crimi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, *ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale*, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.».

«7-*bis*. Nell'àmbito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, *ovvero per effetto di ferite o lesioni riprtate nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale*, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.».

— Si riporta il testo del comma 2-*quater* dell'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» come modificato dalla presente legge:

«2-*quater*. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-*bis* hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. *Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualfica di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.».*

Art. 5-bis.

Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare

1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai flni del bilancio triennale 2005- 2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, recante «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione»:

«Art. 3. — 1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalità di cui all'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.».

Art. 6.

Ente irriguo Umbro-Toscano

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di cinque anni».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano», come modificato dalla presente legge:

«Art. 5. — 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, già prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, *è prorogato di cinque anni.».*

Art. 7.

Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attività connesse alle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 2.276.000.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, reca «Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura».

— Si trascrive il testo del comma 27 e del comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:

«27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

«57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti indicati nell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.».

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 8.

Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche

1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO

«*Tabella* A
(*articolo 1*-sexies)

Regione	*Indennizzi profilassi* euro	*Indennizzi restrizione movimentazione* euro	*Totale* euro
Lazio	*1.740.973,55*	*0,00*	*1.740.973,55*
Campania	*2.026.014,80*	*0,00*	*2.026.014,80*
Marche	*3.087,85*	*5.457,30*	*8.545,16*
Molise	*413.816,49*	*0,00*	*413.816,49*
Umbria	*59.151,06*	*0,00*	*59.151,06*
Toscana	*2.670.353,25*	*10.031,12*	*2.680.384,37*
Sardegna	*6.068.397,31*	*0,00*	*6.068.397,31*
Abruzzo	*81.193,80*	*82.422,91*	*163.616,72*
Basilicata	*2.581.041,54*	*0,00*	*2.581.041,54*
Calabria	*432.264,94*	*0,00*	*432.264,94*
Puglia	*1.873.003,84*	*0,00*	*1.873.003,84*
Sicilia	*75.701,56*	*0,00*	*75.701,56*
Liguria	*0,00*	*9.782,94*	*9.782,94*
Emilia-Romagna	*0,00*	*617.305,72*	*617.305,72*
TOTALE GENERALE ...	*18.025.000,00*	*725.000,00*	*18.750.000,00».*

05A10718

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3174-XV.J(2862) del 7 ottobre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Sfera petunia rossa CAL 130 MM» (peso netto g 1014) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3177-XV.J(2865) del 7 ottobre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Cilindro peonia blu CAL 130 MM» (peso netto g 1464) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10341-XV.J(3290) del 7 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

De Carlo M sfera 10 (peso netto g 356,5);

De Carlo M sfera 13 (peso netto g 761);

De Carlo M sfera 16 (peso netto g 1263);

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Carlo Martino, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Gioia del Colle (Bari) - zona Castiglione, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11682-XV.J(3286) del 7 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

De Carlo M Sfera 21 (peso netto g 3167);

De Carlo M 160-3 (peso netto g 6090);

De Carlo M 210 (peso netto g 8068);

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Carlo Martino, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Gioia del Colle (Bari) - zona Castiglione, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3899-XV.J(3648) del 4 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

bomba Siciliano Gabriele C.80 (peso netto g 256);

bomba Siciliano Gabriele C.160 (peso netto g 1420);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Siciliano Gabriele, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pignataro Maggiore (Csarta) - loc. Cauciano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6902-XV.J(3934) del 7 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

DCI 001 - fuoco a terra - spettacolo multicolor 01 (peso netto g 2400);

DCI 002 - fuoco a terra - spettacolo multicolor 02 (peso netto g 2400);

DCI 003 - fuoco a terra - spettacolo multicolor 03 (peso netto g 2401);

DCI 004 - fuoco a terra - spettacolo multicolor 04 (peso netto g 2401);

DCI 005 - fuoco a terra - spettacolo multicolor 05 (peso netto g 1500);

DCI 006 - fuoco a terra - spettacolo multicolor 06 (peso netto g 1800);

DCI 007 - fuoco a terra - spettacolo 25 multicolor 07 (peso netto g 600);

DCI 008 - fuoco a terra - spettacolo 25 multicolor 08 (peso netto g 414);

DCI 009 - fuoco a terra - spettacolo 25 multicolor 09 (peso netto g 300);

DCI 010 - fuoco a terra - spettacolo 25 multicolor 10 (peso netto g 200);

DCI 011 - fuoco a terra - spettacolo 25 multicolor 11 (peso netto g 220);

DCI 012 - fuoco a terra - spettacolo ventaglio 100 multicolor 12 (peso netto g 2400);

DCI 013 - fuoco a terra - spettacolo ventaglio 100 multicolor 13 (peso netto g 2400);

DCI 014 - fuoco a terra - super spettacolo ventaglio multicolor 14 (peso netto g 3008);

DCI 015 - fuoco a terra - spettacolo parà multicolor 15 (peso netto g 190);

DCI 016 - fuoco a terra - spettacolo parà multicolor 16 (peso netto g 180);

DCI 017 - fuoco a terra - spettacolo esagono multicolor 17 (peso netto g 362);

DCI 018 - fuoco a terra - spettacolo mini esagono multicolor 18 (peso netto g 236);

DCI 022 - cilindro aereo calibro 70 (peso netto g 294);

DCI 023 - sfera aerea calibro 70 (peso netto g 135);

DCI 024 - sfera aerea calibro 96 (peso netto g 295);

DCI 025 - sfera aerea calibro 119 (peso netto g 560);

DCI 026 - sfera aerea calibro 144 (peso netto g 890);

DCI 027 - sfera aerea calibro 195 (peso netto g 1956);

sono riconosciuti, su istanza del sig. D'Amplo Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Mineo (Catania) - contrada Fiume Caldo, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n.557/P.A.S.17253-XV.J(3895) del 4 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

fischio Albano (peso netto g 4,5);

tronetto Albano (peso netto g 3);

rana Albano (peso netto g 2);

serpentello a variazione Albano (peso netto g 10);

sono riconosciuti, su istanza della sig. Albano Carolina, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Giugliano in Campania (Napoli) - loc. Scarafea Grande, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6683-XV.J(3957) del 4 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

BP2002 super stallion 16 shots (d.f.: BP2002 - perfetto) (peso netto g 193);

BP2058 command test 25 shots (d.f.: BP2058 - perfetto) (peso netto g 243,2);

BP2081 howling tiger 25 shots (d.f.: BP2081 - perfetto) (peso netto g 253,5);

BP2575 killer heat (d.f.: BP2575 - perfetto) (peso netto g 178);

BP2583/M.M. troubleshooter (d.f.: BP2583 - perfetto) (peso netto g 198);

BP2842 double exposure (d.f.: BP2842 - perfetto) (peso netto g 200);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sono riconosciuti, su istanza del sig. Medaglia Matteo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Agerola (Napoli) - loc. Fiubana, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6474-XV.J(3954) del 4 ottobre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

new diamante (peso netto g 75,5);
new mig 100 (peso netto g 48);
new sirio 1 (peso netto g 75,3);
new sirio 3 (peso netto g 160,5);
new sirio 4 (peso netto g 175,5);
saturno 2A (peso netto g 108,5);
P.G. 2005 (peso netto g 1405,5);
new saturno 1 - C. 200 (peso netto g 2678,5);
P.G. nastro (peso netto g 29);
P.G. miccia 2 (peso netto g 2525);
P.G. miccia 4 (peso netto g 3600);
P.G.S.1 (peso netto g 5,7);
P.G.S.2 (peso netto g 3,8);
P.G.S.3 (peso netto g 5,7);
P.G.S.4 (peso netto g 5,7);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Baldissero Torinese (Torino) - loc. Bella Veduta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3173-XV.J(2686) del 4 ottobre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Cilindro crisantemo bianco cal. 75 mm» (peso netto g 309) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3176-XV.J(2864) del 4 ottobre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Sfera fiordaliso verde cal. 100 mm» (peso netto g 484) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliara Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

05A10498

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria Italia 2005

I biglietti della lotteria Italia 2005 appresso indicati sono stati annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal	al	quantità n.
F	170641	170660	20
F	176001	176020	20
G	181661	181680	20

05A10616;

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Dado Matto»

blocchetto numero	biglietti dal	al
675129	000	149
675452	000	149

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Sette e mezzo»

blocchetto numero	biglietti dal	al
975750	000	299
953190	000	299

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Fai scopa»

blocchetto numero	biglietti dal	al
263342	000	149
225607	000	149

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Super poker»

blocchetto numero	biglietti dal	al
314871	000	99

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Un due tris»

blocchetto numero	biglietti dal	al
262742	000	299

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Miliardario»

blocchetto numero	biglietti dal	al
614341	000	59

05A10617

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 novembre 2005

Dollaro USA	1,1738
Yen	137,68
Lira cipriota	0,5734
Corona ceca	29,278
Corona danese	7,4613

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67530
Fiorino ungherese	248,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9978
Corona svedese	9,5645
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	38,921
Franco svizzero	1,5431
Corona islandese	72,47
Corona norvegese	7,7485
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3645
Nuovo leu romeno	3,6660
Rublo russo	33,8630
Nuova lira turca	1,5990
Dollaro australiano	1,5995
Dollaro canadese	1,3951
Yuan cinese	9,4910
Dollaro di Hong Kong	9,1054
Rupia indonesiana	11667,57
Won sudcoreano	1227,91
Ringgit malese	4,4340
Dollaro neozelandese	1,7167
Peso filippino	64,242
Dollaro di Singapore	1,9968
Baht tailandese	48,366
Rand sudafricano	7,9217

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A10722

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% Nuova ICC S.r.l.».

Decreto n. 74 del 26 ottobre 2005

Medicinale vetrinario prefabbricato SULFACHINOSSALINA 20% NUOVA ICC S.r.l. (ex integratore medicato OXALIN 200).

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società Intervet Productions S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), Nettunense, km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103463016;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103463028.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfachinossalina 200 g;

eccipienti: glicole propilenico 100 g; sodio idrossido 26,7 g; acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: conigli.

Indicazioni terapeutiche: conigli: salmonellosi, coccidiosi.

Tempo di attesa: conigli ventidue giorni.

Validità: ventiquattro mesi confezione integra; dopo prima apertura consumare entro ventiquattro ore; l'acqua medicata va consumata entro quattro ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10584

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Noromectin iniettabile per ovini».

Decreto n. 75 del 26 ottobre 2005

Procedura mutuo riconoscimento: n. IE/V/0168/001.

Specialità medicinale per uso veterinario NOROMECTIN INIETTABILE PER OVINI.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratoire Ltd Station Works Camlough Road Newry Co Down BT35 6JP (IRL Nord).

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works Camlough Road Newry Co Down BT35 6JP (IRL Nord).

Concessionario per la vendita in Italia: Vaas industria chimica farmaceutica S.r.l., via Siena, 268, Capocolle di Bertinoro.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone iniettabile da 50 ml - A.I.C. n. 103753012;

flacone iniettabile da 100 ml - A.I.C. n. 103753024;

flacone iniettabile da 250 ml - A.I.C. n. 103753036;

flacone iniettabile da 500 ml - A.I.C. n. 103753048;

flacone iniettabile da 1000 ml - A.I.C. n. 103753051.

Composizione qualitativa e quantitativa:

principio attivo: Ivermectina 1,0% p/v;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento delle seguenti specie dei nematodi gastrointestinali e polmonari della miasi nasale e della scabbia degli ovini:

Nematodi gastrointestinali (adulti e larve al quarto stadio) Ostertagia circuicincta (inclusi gli stadi larvali inibiti), Haemonchus contortus (inclusi gli stadi larvali inibiti), Trichostrongylus axei (adulti), Trichostrongyluscolubriformis (adulti), Trichostrongylus vitrinus (adulti), Cooperia curticei, Nematodirus filicollis;

Nematodi polmonari: Dictyocaulus filaria (adulti e larve al quarto stadio);

Miasi nasale: Oestrus ovis (tutte le fasi larvali);

Acari della scabbia: Psoroptes ovis.

Validità: ventiquattro mesi; dopo il primo prelievo utilizzare il prodotto entro ventotto giorni.

Tempi di attesa:

carne: quarantadue giorni;

latte: non usare in ovini da latte in lattazione per la produzione di latte per il consumo umano. Non trattare gli ovini in fase di lattazione o nei sessanta giorni che precedono il parto.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10583

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Depocillina»

Provvedimento n. 222 del 10 ottobre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario DEPOCILLINA nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100044015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100044027.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito e modifiche consequenziali.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinaria indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito, oltre al sito autorizzato in precedenza, e precisamente: Intervet productions S.r.l. - Aprilia (Latina).

Sono autorizzate altresì le seguenti modifiche consequenziali alla suddetta modifica:

aggiornamento delle specifiche;

determinazione quantitativa delle impurezze;

analisi della dimensione delle particelle attraverso la diffrazione laser.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

05A10581

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Conoptal».

Decreto n. 73 del 13 ottobre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/V/0100/001/IA/002.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della società Leo Animal Health A/S - Uldum (Danimarca):

CONOPTAL collirio per cani nella confezione:

tubo da 3 g - A.I.C. n. 102891914,

è ora trasferita alla società: VetXX A/S - Mekuvej 9, DK - 7171 Uldum (Danimarca).

Resta invariato il numero di A.I.C. in precedenza assegnato, gli altri elementi distintivi della società e l'officina di produzione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

05A10582

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis Lactovac C».

Provvedimento n. 224 del 13 ottobre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia BOVILIS LACTOVAC C nelle confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103708018;

10 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 103708020.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: richiesta rettifica stampati.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia indicata in oggetto, la rettifica del sommario delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo come segue:

la parola «lattazione» presente sia al punto 5.8 «Posologia e metodo di somministrazione - somministrazione e conservazione del colostro» del sommario delle caratteristiche del prodotto sia al punto «Dosi e somministrazione - somministrazione e conservazione del colostro» del foglio illustrativo viene sostituita dalla parola «mungitura».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10595

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fortekor»

Provvedimento n. 225 del 13 ottobre 2005

Oggetto: medicinale veterinario FORTEKOR.

Richiesta di variazione temperatura conservazione del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., SS n. 233 km 20,5 - Origgio (Varese).

Confezioni:

astuccio 2,5 mg 14 cpr - A.I.C. n. 101962064;

astuccio 2,5 mg 28 cpr - A.I.C. n. 101962076;

astuccio 2,5 mg 84 cpr - A.I.C. n. 101962088.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto, la diminuizione della temperatura di conservazione da 30 ºC ad una temperatura non superiore a 25 ºC.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10577

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Noroclav».

Provvedimento n. 227 del 14 ottobre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0195/001/IB/001.

Specialità medicinale per uso veterinario «NOROCLAV» compresse.

Confezioni:

2 blister da 10 cpr da 50 mg - A.I.C. n. 103673036;

10 blister da 10 cpr da 50 mg - A.I.C. n. 103673048;

50 blister da 10 cpr da 50 mg - A.I.C. n. 103673051;

4 blister da 5 cpr da 250 mg - A.I.C. n. 103673087;

10 blister da 5 cpr da 250 mg - A.I.C. n. 103673099;

50 blister da 5 cpr da 250 mg - A.I.C. n. 103673101.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - sita in 105 Armagh Road - Newry BT35 6PU - County Down - Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB, n. 42,a, 1 - estensione periodo di validità per confezione blister.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni in blister, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 12 mesi a 18 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10594

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Clavobay».

Provvedimento n. 228 del 14 ottobre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0197/001/IB/001.

Specialità medicinale per uso veterinario CLAVOBAY compresse.

Confezioni:

2 blister da 10 cpr da 50 mg - A.I.C. n. 103674038;

10 blister da 10 cpr da 50 mg - A.I.C. n. 103674040;

50 blister da 10 cpr da 50 mg - A.I.C. n. 103674053;

4 blister da 5 cpr da 250 mg - A.I.C. n. 103674089;

10 blister da 5 cpr da 250 mg - A.I.C. n. 103674091;

50 blister da 5 cpr da 250 mg - A.I.C. n. 103674103.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - sita in 105 Armagh Road - Newry BT35 6PU - County Down - Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB, n. 42, a, 1 - estensione periodo di validità per confezione blister.

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni in blister, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 12 mesi a 18 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10593

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Nisamox».

Provvedimento n. 229 del 14 ottobre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0196/001/IB/001.

Specialità medicinale per uso veterinario «NISAMOX» compresse.

Confezioni:

2 blister da 10 cpr da 50 mg - A.I.C. n. 103672034;

10 blister da 10 cpr da 50 mg - A.I.C. n. 103672046;

50 blister da 10 cpr da 50 mg - A.I.C. n. 103672059;

4 blister da 5 cpr da 250 mg - A.I.C. n. 103672085;

10 blister da 5 cpr da 250 mg - A.I.C. n. 103672097;

50 blister da 5 cpr da 250 mg - A.I.C. n. 103672109.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - sita in 105 Armagh Road - Newry BT35 6PU - County Down - Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB, n. 42, a, 1 - estensione periodo di validità per confezione blister.

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni in blister, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 12 mesi a 18 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10592

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Solvente per vaccini p.a.».

Provvedimento n. 230 del 18 ottobre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario «SOLVENTE PER VACCINI p.a.» nelle confezioni:

10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 102303017;

50 flaconi da 1 ml - A.I.C n. 102303029;

100 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 102303031.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo I: sostituzione eccipiente con un eccipiente comparabile.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la seguente modifica di composizione relativamente agli eccipienti:

sostituzione di disodio fosfato dodecaidrato con disodio fosfato diidrato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10601

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Vecoxan».

Provvedimento n. 231 del 18 ottobre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0113/001/IB/003.

Specialità medicinale per uso veterinario VECOXAN 2,5 mg/ml sospensione orale.

Confezioni:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102891013;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102891025;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102891037.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede in Milano, via Michelangelo Buonarroti n. 23 - codice fiscale 00962280590.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 7, c - modifica sito produzione.

Si autorizza la modifica del sito di fabbricazione del prodotto che sarà ora: Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmaceutica S.A. Queluz (Portogallo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 232 del 18 ottobre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0113/001/IB/004.

Specialità medicinale per uso veterinario VECOXAN 2,5 mg/ml sospensione orale.

Confezioni:

flacone da 1 litro A.I.C. n. 102891013;

flacone da 2,5 litri A.I.C. n. 102891025;

flacone da 5 litri A.I.C. numero 102891037.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a. con sede in Milano, via Michelangelo Buonarroti 23 - codice fiscale 00962280590.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 29, a - modifica materiale confezionamento primario.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si autorizza la modifica del materiale di confezionamento primario che sarà ora: flacone in polietilene ad alta densità (HDPE); tappo a vite di sicurezza in polietilene ad alta densità e tappo dosatore in polietilene ad alta densità con valvola in elastosil silicone. Restano invariati i numeri di A.I.C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 233 del 18 ottobre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0113/001/IA/001.

Specialità medicinale per uso veterinario VECOXAN 2,5 mg/ml sospensione orale.

Confezioni:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102891013;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102891025;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102891037.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a. con sede in Milano, via Michelangelo Buonarroti 23 - codice fiscale 00962280590.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 8 b2 – sostituzione del sito del rilascio dei lotti.

Si autorizza la sostituzione del sito del rilascio dei lotti:

da: Janssen-Cilag, Val-de-Reuil (Francia),

a: Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmaceutica S.A. Queluz de Baixo (Portogallo).

Il presente provvedimento, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

05A10591 - 05A10590 - 05A10589

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Tardocillina 12,5».

Provvedimento n. 234 del 18 ottobre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario «TEO TARDOCILLINA 12,5» nella confezione:

flacone da 100 ml al 12,5% - A.I.C. n. 100244033.

Variazioni tipo II: modifica del materiale del confezionamento primario.

Titolare A.I.C.: VAAS industria chimica farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì) - via Siena n. 268 - codice fiscale n. 00876330408.

Oggetto: variazioni tipo II: modifica del materiale del confezionamento primario.

È autorizzata la variazione di tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la sostituzione del contenitore in vetro con altro in polietilentereftalato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Resta invariato il numero di A.I.C. a suo tempo attribuito.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10588

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Albipen L.A.»

Provvedimento n. 235 del 24 ottobre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario «ALBIPEN L.A.» nelle confezioni:

flacone da 80 ml in vetro - A.I.C. n. 100017021;

flacone da 200 ml in vetro - A.I.C. n. 100017033;

flacone da 80 ml in PET - A.I.C. n. 100017019;

flacone da 200 ml in PET - A.I.C. n. 100017045.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: variazione Tipo II: aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito e modifiche consequenziali.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito, oltre al sito autorizzato in precedenza, e precisamente: Intervet Productions S.r.l. - Aprilia (Latina).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fmo alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

05A10587

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Biovet Europe S.r.l.».

Decreto n. 76 del 31 ottobre 2005

La titolarità del medicinale veterinario: SPIRAMICINA 20% BIOVET EUROPE S.r.l.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103407019,

fino ad ora registrato a nome della società Biovet Europe S.r.l. di Barletta, è ora trasferita alla società Nuova ICC S.r.l., sita in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B.

Le fasi della produzione, ora sospesa, verranno autorizzate con provvedimento successivo.

Il medicinale veterinario in questione resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10580

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiracin 200»

Decreto n. 77 del 31 ottobre 2005

La titolarità del medicinale veterinario: SPIRACIN 200:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103406017;

sacco da 10 kg A.I.C. n. 103406029,

fino ad ora registrato a nome della società Biovet Europe S.r.l. di Barletta, è ora trasferita alla società Nuova ICC S.r.l., sita in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B.

Le fasi della produzione, ora sospesa, verranno autorizzate con provvedimento successivo.

Il medicinale veterinario in questione resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10579

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Comunicato relativo al decreto n. 67 del 15 settembre 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario "Bronchishield"».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 del 30 settembre 2005 alla pagina n. 28 laddove è scritto: scatola da 10 fiale da 1 dose di frazione liof. e 10 fiale da 1 dose di diluente - A.I.C. n. 103742023, si deve intendere: scatola da 10 fiale da 1 dose di frazione liof. e 10 fiale da 1 dose di diluente - A.I.C. n. 103742033.

05A10585

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 107 del 27 settembre 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Tilosina 20% Chemifarma S.p.a"».

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004 Estratti, Sunti e Comunicati alla pagina n. 59 laddove è scritto: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103419029, si deve intendere: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103419026.

05A10586

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari della società I.S.F. S.p.a., in Perugia

Con decreto OFF. n. 31/2005 del 6 ottobre 2005 è revocata su richiesta della società interessata l'autorizzazione di cui al decreto OFF. n. 3/2002 del 7 marzo 2002 relativo alla produzione di medicinali veterinari in possesso della società 1.S.F. S.p.a. con sede legale sita in via Baglioni, 10 - Perugia - presso l'officina di proprietà della stessa situata in via Tiburtina, 1040 - Roma-.

05A10578

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloreum»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 602 del 24 ottobre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DICLOREUM, anche nella forma e confezione: «3% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo - Pescara, contrada Sant'Emidio, c.a.p. 65020, codice fiscale 00556960375.

Confezione: «3% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g;

A.I.C. n. 024515191 (in base 10), 0RD4MR (in base 32).

Forma farmaceutica: schiuma cutanea;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Aerosol Service Italiana S.r.l., stabilimento sito in Valmadrera - Lecco, via Del Maglio n. 6 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone (Milano), via Buozzi n. 2 (controllo microbiologico);

Composizione: 100 g di schiuma cutanea contengono:

principio attivo: diclofenac 3 g;

eccipienti: sodio idrossido 0,405 g; macrogliceroli caprilocaprati 10 g; phospholipon 80 H 0,3 g; polisorbato 80 2 g; alcool benzilico 0,5 g; potassio sorbato 0,1 g; tocoferolo acetato 0,1 g; profumazione menta/eucalipto 1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «3% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g;

A.I.C. n. 024515191 (in base 10), 0RD4MR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 024515191 «3% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10504

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Methotrexate»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 806 del 24 ottobre 2005

Medicinale: METHOTREXATE.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - c.a.p. 04011 Italia, codice fiscale 00130300874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata di seguito indicata:

A.I.C. n. 019888054 «500 mg /20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 mg (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"2,5 mg compresse" 100 compresse» (A.I.C. n. 019888027), «"50 mg polvere per soluzione iniettabile" 1 flacone di polvere da 50 mg» (A.I.C. n. 019888041), «500 mg /20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 mg (A.I.C. n. 019888054), «"1 g polvere per soluzione iniettabile" 1 flacone» (A.I.C. n. 019888104), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A10511

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazocin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 807 del 24 ottobre 2005

Medicinale: TAZOCIN.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90, c.a.p. 04011, Italia, codice fiscale 00130300874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da: A.I.C. n. 028249011 - «1 g/ 0,2 ml + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 2 ml (sospesa);

a: A.I.C. n. 028249011 - «1 g + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + fiala solvente 2 ml (sospesa);

da: A.I.C. n. 028249023 - «2 g/4 ml + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente;

a: A.I.C. n. 028249023 - «2 g + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + fiala solvente 4 ml;

da: A.I.C. n. 028249035 - «4 g/0,500 g polvere soluzione per infusione» 1 flacone;

a: A.I.C. n. 028249035 - «4 g + 0,500 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"1 g + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone polvere + fiala solvente 2 ml» (A.I.C. n. 028249011), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A10505

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leukeran»

Estratto provvedimento A.I.C./N n. 808 del 24 ottobre 2005

Medicinale: LEUKERAN.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Greenford - Middlesex UB6 0NN, Glaxo Wellcome House - Berkeley Avenue, Gran Bretagna (GB).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: da A.I.C. n. 024790014 - 25 compresse 5 mg; a AIC n. 024790014 «5 mg compresse» 25 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A10510

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cedax»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 823 del 24 ottobre 2005

Medicinale: CEDAX.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, c.a.p. 20141, Italia, codice fiscale 00889060158.

Variazione A.I.C.:

modifica stampati;

eliminazione/aggiunta effetti indesiderati;

aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche;

modifica della posologia e del modo di somministrazione;

eliminazione/aggiunta di avvertenze e/o precauzioni d'uso.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica degli stampati. La modifica riguarda i seguenti paragrafi del RCP:

paragrafo 4.1: sostituzione dell'indicazione «polmonite» con l'indicazione «polmonite primaria acquisita in comunità»;

paragrafo 4.1: inserimento della frase: «La dose massima giornaliera nei bambini non deve superare i 400 mg/die»;

paragrafo 4.4: inserimento della frase: «Nei pazienti con insufficienza renale in trattamento dialitico può rendersi necessario un aggiustamento della dose»;

non si autorizza l'aggiunta della frase «fino a mettere in pericolo la vita»;

paragrafo 4.8: inserimento di informazioni esplicative riguardo le convulsioni riportate tra gli effetti collaterali;

inoltre, nel paragrafo 4.4, non si approva l'aggiunta della frase «fino a mettere in pericolo la vita»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027849064 - «200 mg capsule rigide» 6 capsule rigide;

A.I.C. n. 027849076 - «400 mg capsule rigide» 4 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 027849088 - «200 mg granulato per sospensione orale» 6 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027849090 - «400 mg granulato per sospensione orale» 4 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027849102 - «36 mg/ml granulato per sospensione orale» 1 flacone;

A.I.C. n. 027849140 - «400 mg capsule rigide» 6 capsule rigide;

A.I.C. n. 027849177 - «200 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"400 mg capsule rigide" 4 capsule rigide» (A.I.C. n. 027849076), «"200 mg granulato per sospensione orale" 6 bustine» (A.I.C. n. 027849088), «"400 mg granulato per sospensione orale" 4 bustine» (A.I.C. n. 027849090), «"400 mg granulato per sospensione orale" 6 bustine» (A.I.C. n. 027849153), «"200 mg capsule rigide" 12 capsule rigide» (A.I.C. n. 027849165), «"200 mg granulato per sospensione orale" 12 bustine» (A.I.C. n. 027849177), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A10507

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imovax Rabbia»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 824 del 24 ottobre 2005

Medicinale: IMOVAX RABBIA.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Lion Cedex 07, 8, Rue Jonas Salk, c.a.p. 69637, Francia.

Variazione A.I.C.: modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata l'aggiunta di un fornitore alternativo dell'albumina umana: ZLB Behring Gmbh - Emil -Von-Behring Strasse 76 - D 35041 Marburg - Germania;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026330011 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 dose 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente con cappuccio copri ago privo di lattice.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10512

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fentatienil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 834 del 24 ottobre 2005

Medicinale: FENTATIENIL.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, cap 00181, Italia, codice fiscale 03907010585.

Variazione A.I.C.: cambiamento del produttore del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un ulteriore produttore di sostanza attiva (Sufentanil Citrato) presso lo stabilimento: Mallinckodt Inc. 3600 North 2nd Street St. Louis, Missouri 63147 USA, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028347019 - «5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10509

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cernevit»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 839 del 24 ottobre 2005

Medicinale: CERNEVIT.

Titolare A.I.C.: Clintec Parenteral SA., con sede legale e domicilio fiscale in B.P. 56 -78311 Maurepas Cedex, 6, Avenue L. Pasteur - Z.I. De Coignieres, Francia.

Variazione A.I.C.: 1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica Officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un sito produttivo per la produzione completa ad esclusione del rilascio del lotto: Patheon Italia S.p.a., via Morolense n. 87, 03013 Ferentino (Frosinone) (produzione e controlli in process) aut. aM-36/2005 e Patheon Italia S.p.a., via G.B. Stucchi n. 110, 20052 Monza (Milano) (confezionamento secondario e controlli in process esclusi i controlli microbiologici) aut. aM -27/2004 e conseguente modifica della dimensione del lotto da 180 - 188 litri di liofilizzato corrispondente a 36000 - 37600 fiale teoriche a 755 litri di liofilizzato (fino a 151000 fiale teoriche). Le modifiche del processo produttivo comportano l'impiego di due liofilizzatori anziché uno e della pesata dell'etanolo anidro e dell'acido cloridrico in classe C anziché in classe D attualmente autorizzata,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027959028 - «polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconi.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10508

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentothal Sodium»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 843 del 24 ottobre 2005

Medicinale: PENTOTHAL SODIUM.

Titolare A.I.C.: Hospira S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Liscate - Milano, via Fosse Ardeatine, 2, c.a.p. 20060, Italia, codice fiscale 02181120599.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È modificata secondo l'adeguamento degli Standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 002347019 - 1 flacone 0,5 g;

A.I.C. n. 002347021 - 1 flacone 1 g;

A.I.C. n. 002347033 - 1 flacone 5 g;

a:

A.I.C. n. 002347019 - «0,5 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 0,5 g;

A.I.C. n. 002347021 - «1,0 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 1 g;

A.I.C. n. 002347033 - «5,0 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A10506

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Avviso relativo al diario delle prove d'esame dei concorsi pubblici, per esami: di categoria D, posizione economica D1, ad un posto per le esigenze del Polo delle scienze umane e sociali ed in particolare per le attività connesse alla ricerca, ai finanziamenti ed alla internazionalizzazione dei settori ad esso afferenti e di categoria C, posizione economica C1, ad un posto per le esigenze del Dipartimento di diritto costituzionale italiano e comparato, ad un posto per le esigenze del Dipartimento di scienza e ingegneria dello Spazio «L.G. Napolitano», ad un posto per le esigenze del Dipartimento di biologia strutturale e funzionale, ad un posto per le esigenze dell'Orto botanico di Napoli e rinvio delle prove d'esame dei concorsi pubblici, per esami: di categoria D, posizione economica D1, ad un posto per le esigenze del Dipartimento di scienze penalistiche criminologiche e penitenziarie; di categoria C, posizione economica C1, ad un posto per le esigenze della facoltà di scienze biotecnologiche, ad un posto per le esigenze del Dipartimento di analisi e progettazione strutturale; di categoria B, posizione economica B3, a tre posti per le esigenze dell'Amministrazione centrale.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 89 dell'11 novembre 2005 è pubblicato l'avviso relativo al diario delle prove d'esame dei concorsi pubblici, per esami, di categoria D, posizione economica D1, ad un posto per le esigenze del Polo delle scienze umane e sociali ed in particolare per le attività connesse alla ricerca, ai finanziamenti ed alla internazionalizzazione dei settori ad esso afferenti e di categoria C, posizione economica C1, ad un posto per le esigenze del Dipartimento di diritto costituzionale italiano e comparato, ad un posto per le esigenze del Dipartimento di scienza e ingegneria dello Spazio «L.G. Napolitano», ad un posto per le esigenze del Dipartimento di biologia strutturale e funzionale, ad un posto per le esigenze dell'Orto botanico di Napoli e rinvio delle prove d'esame dei concorsi pubblici, per esami: di categoria D, pozione economica D1, ad un posto per le esigenze del Dipartimento di scienze penalistiche criminologiche e penitenziarie; di categoria C, posizione economica C1, ad un posto per le esigenze della facoltà di scienze biotecnologiche, ad un posto per le esigenze del Dipartimento di analisi e progettazione strutturale; di categoria B, posizione economica B3, a tre posti per le esigenze dell'Amministrazione centrale; presso l'Università «Federico II» di Napoli, avviso che presenta, per mero errore materiale, delle difformità rispetto al testo originario.

Si comunica, altresì, che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2005, si procederà alla pubblicazione del relativo comunicato di errata-corrige.

Si procede, pertanto, alla ripubblicazione integrale dell'avviso in questione:

«Il calendario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Polo delle scienze umane e sociali dell'Università degli studi di Napoli Federico II ed in particolare per le attività connesse alla ricerca, ai finanziamenti ed alla internazionalizzazione dei settori ad esso afferenti (cod. rif. 05/24), indetto con decreto direttoriale n. 1489 del 6 settembre 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 13 settembre 2005, si articolerà come di seguito riportato:

la prova scritta si terrà il giorno 28 novembre 2005 alle ore 9 presso l'Aula 25 «Arangio Ruiz», Cortile delle Statue, via Mezzocannone n. 8 - Napoli;

i risultati della prova scritta verranno affissi all'Albo Ufficiale di Ateneo il giorno 5 dicembre 2005;

la prova orale si terrà il giorno 22 dicembre 2005 alle ore 9 presso l'Aula del Polo della Vita, via Guglielmo Sanfelice 8 - Napoli.

Il calendario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dipartimento di scienza e ingegneria dello Spazio «Luigi G. Napolitano» dell'Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 05/28), indetto con decreto direttoriale n. 1522 del 12 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 settembre 2005, si articolerà come di seguito riportato:

la prova scritta si terrà il giorno 1º dicembre 2005 alle ore 15 presso l'aula IA1 - 1º piano - facoltà di ingegneria - via Nuova Agnano n. 11, Napoli;

i risultati della prova scritta verranno affissi all'Albo Ufficiale di Ateneo il 12 dicembre 2005;

la prova orale si terrà il giorno 15 dicembre 2005 alle ore 10, aula Ferri, presso la facoltà di ingegneria, Dipartimento di scienza e ingegneria dello Spazio, Piazzale Tecchio n. 80.

Il calendario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di diritto costituzionale italiano e comparato dell'Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 05/35), indetto con decreto direttoriale n. 1487 del 6 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 13 settembre 2005, si articolerà come di seguito riportato:

la prova scritta si terrà il giorno 1º dicembre 2005 alle ore 9 presso l'Aula A4 dell'Edificio sito in via Nuova Marina 33, Napoli;

i risultati della prova scritta verranno affissi all'Albo Ufficiale di Ateneo il 7 dicembre 2005;

la prova orale si terrà il giorno 14 dicembre 2005 alle ore 10 presso la Sala Teano, via Giulio Cesare Cortese n. 29, 8º piano, Napoli.

Il calendario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di biologia strutturale e funzionale dell'Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 05/36), indetto con decreto direttoriale n. 1524 del 12 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 settembre 2005, si articolerà come di seguito riportato:

la prova scritta si terrà il giorno 7 dicembre 2005 alle ore 15 presso l'Aula BIO5 Edifici D-F, Dipartimento di biologia strutturale funzionale, Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo, via Cinthia, Napoli;

i risultati della prova scritta verranno affissi all'Albo ufficiale di Ateneo il 15 dicembre 2005;

la prova orale si terrà il giorno 19 dicembre 2005 alle ore 15 presso l'Aula BIO5 Edifici D-F, Dipartimento di biologia strutturale funzionale, Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo, via Cinthia, Napoli.

Il calendario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'Orto botanico di Napoli dell'Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 05/38), indetto con decreto direttoriale n. 1482 del 6 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 settembre 2005, si articolerà come di seguito riportato:

la prova scritta si terrà il giorno 30 novembre 2005, alle ore 14, presso l'Aula Studi S2, Aulario Didattico A, livello 0, Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo, via Cinthia, Napoli;

i risultati della prova scritta verranno affissi all'Albo Ufficiale di Ateneo il 7 dicembre 2005;

la prova orale si terrà il giorno 12 dicembre 2005, alle ore 15, presso la biblioteca della Sezione di botanica del Dipartimento delle scienze biologiche sita all'interno dell'Orto botanico, via Foria 223, Napoli.

Il calendario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze penalistiche criminologiche e penitenziarie dell'Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 05/26), indetto con decreto direttoriale n. 1523 del 12 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 settembre 2005, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 18 novembre 2005.

Il calendario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze della facoltà di scienze biotecnologiche dell'Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 05/29), indetto con decreto direttoriale n. 1525 del 12 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 settembre 2005, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 18 novembre 2005.

Il calendario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di analisi e progettazione strutturale dell'Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 05/34), indetto con decreto direttoriale n. 1526 del 12 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 settembre 2005, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 18 novembre 2005.

Il calendario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di autista/conducente, categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, per le esigenze dell'Amministrazione centrale dell'Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 05/41), indetto con decreto direttoriale n. 1643 del 29 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 7 ottobre 2005, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 dicembre 2005.

In virtù di quanto previsto dall'art. 6 di ciascun bando di concorso, la presente comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per l'ammissione alle prove sopraindicate e pertanto i candidati, ad eccezione di coloro che abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi nei giorni, nell'ora e nelle sedi indicate per ciascun concorso, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta d'identità, patente automobilistica munita di fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato, porto d'arma.

L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova, qualunque ne sia la causa.».

05A10734

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501263/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 1 1 1 1 *

€ 1,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE